

Prot.1017/2026

AL MINISTERO DELL'INTERNO

Al Responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza

PEC: responsabiletrasparenzaecorruzione@pec.interno.it

ALLA COMMISSIONE

PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo

PEC: commissione.accesso@mailbox.governo.it

ALLA PREFETTURA

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI VENEZIA

Al Prefetto pro tempore

Al Capo di Gabinetto

Al Nucleo di supporto all'ANBSC

PEC: protocollo.prefve@pec.interno.it

PEC: gabinetto.prefve@pec.interno.it

e, per conoscenza

AL MINISTRO

DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

On. Giancarlo Giorgetti

per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto

PEC: ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it

AL SEGRETARIO GENERALE

DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

PEC: usg@mailbox.governo.it

ALL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Al Presidente

Agli Uffici competenti in materia di trasparenza

PEC: protocollo@pec.anticorruzione.it

ALL'AGENZIA NAZIONALE

PER L'AMMINISTRAZIONE

E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI

E CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

PEC: agenzia.nazionale@pec.anbsc.it

OGGETTO: Richiesta di riesame ai sensi dell'art. 5, comma 7, del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Ministero dell'Interno e contestuale richiesta di riesame ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, avverso il diniego espresso dalla Prefettura di Venezia con nota prot. uscita n. 0093893 del 6 ottobre 2026, prot. n. 157/GAB/2026. Richiesta alla Prefettura di rettifica della ricostruzione dell'istanza ALTVELOX prot. n. 782/2026 del 12 agosto 2026, effettivamente ricevuta il 16 settembre 2026. Accesso agli atti relativi all'immobile confiscato alla criminalità organizzata destinato ad alloggio di servizio della Guardia di Finanza.

Il sottoscritto Gianantonio Sottile Cervini, in proprio e nella qualità di Presidente pro tempore di ALTVELOX, Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada, con sede legale in Roma, Via degli Uffici del Vicario n. 43, C.F. 93064060259, domicilio digitale presso la PEC altvelox@legalmail.it, propone formale reclamo avverso la nota indicata in oggetto e ne chiede la rettifica e il riesame, poiché il diniego espresso dalla Prefettura muove da una rappresentazione dell'istanza che non corrisponde al suo effettivo contenuto e finisce per attribuire alla richiesta un'estensione e un'indeterminatezza che dagli atti non risultano.

La richiesta di accesso dalla quale origina il presente reclamo non nasce da una generica attività di controllo sull'operato della Prefettura, né dalla volontà di acquisire indistintamente documentazione riguardante i beni confiscati alla criminalità organizzata. Essa costituisce la prosecuzione di una serie di iniziative già formalmente assunte da ALTVELOX nei confronti del Comune di San Donà di Piave e di altre Amministrazioni dello Stato, tra le quali la Guardia di Finanza, con riferimento a vicende amministrative, contabili e patrimoniali che avevano già reso necessario chiedere verifiche sull'attività dell'Ente locale.

ALTVELOX aveva infatti già trasmesso alla Guardia di Finanza esposti e segnalazioni riguardanti il Comune di San Donà di Piave, chiedendo approfondimenti sulla gestione dei proventi derivanti dalle sanzioni al Codice della strada, sulla loro destinazione, sui rapporti contrattuali collegati ai servizi di accertamento e sulla corrispondenza tra le somme dichiarate nelle relazioni previste dalla normativa e le risultanze amministrative e contabili dell'Ente. Tali iniziative precedevano la conoscenza della vicenda dell'immobile confiscato e dimostrano che il rapporto tra ALTVELOX, il Comune e la Guardia di Finanza non è stato costruito artificiosamente per giustificare l'accesso, ma deriva da attività associative già concretamente avviate e documentalmente verificabili.

È proprio in questo contesto che ha assunto rilievo la successiva notizia relativa all'instaurazione di un rapporto patrimoniale tra il medesimo Comune e la Guardia di Finanza. Quando un Corpo dello Stato è già stato destinatario di esposti con i quali viene chiesto di verificare atti, gestione finanziaria e rapporti contrattuali di un determinato Ente locale, la successiva esistenza di una interlocuzione tra quello stesso Ente e il Corpo, avente ad oggetto la disponibilità di un bene appartenente al patrimonio comunale, costituisce un fatto amministrativo che ALTVELOX aveva pieno interesse a ricostruire attraverso documenti ufficiali. Non perché tale interlocuzione debba essere considerata irregolare, conclusione che gli atti disponibili non consentono di formulare, ma precisamente perché occorre conoscere con esattezza quando essa sia iniziata, quali uffici vi abbiano partecipato, quale titolo sia stato individuato e attraverso quali atti siano state definite le relative condizioni economiche.

La necessità di tale verifica assume un rilievo ancora più concreto considerando che le precedenti segnalazioni dell'Associazione avevano riguardato anche l'operato dell'Amministrazione comunale guidata dal sindaco Alberto Teso. In tale situazione l'interesse di ALTVELOX non era quello di attribuire significati preventivi ai rapporti istituzionali tra il Comune e la Guardia di Finanza, ma quello, ben diverso, di evitare che proprio l'assenza dei documenti lasciasse spazio a valutazioni fondate esclusivamente sulla successione degli eventi. La piena conoscenza degli atti avrebbe consentito di verificare l'autonomia dei diversi procedimenti e di stabilire su basi oggettive se e quando fossero iniziate le interlocuzioni relative alla disponibilità dell'immobile.

La richiesta del 12 agosto 2026 venne infatti predisposta dopo la diffusione della notizia secondo cui un appartamento confiscato alla criminalità organizzata, successivamente entrato nel patrimonio del Comune di San Donà di Piave, sarebbe stato destinato ad alloggio di servizio della Guardia di Finanza. Nel servizio giornalistico diffuso il 12 agosto 2026 veniva espressamente rappresentato che il bene, divenuto patrimonio comunale, sarebbe stato posto a disposizione della Guardia di Finanza a partire dall'autunno, e sulla vicenda interveniva direttamente il sindaco Alberto Teso.

La notizia si inseriva inoltre in una sequenza amministrativa già richiamata nell'istanza di accesso. Nel 2024 il Comune aveva deliberato il conferimento della cittadinanza onoraria al Corpo della Guardia di Finanza, riconoscimento al quale seguì la relativa cerimonia istituzionale nel giugno dello stesso anno. Secondo le informazioni pubblicamente diffuse e riportate nell'istanza, proprio nel periodo immediatamente successivo sarebbe stata rappresentata al Comune l'esigenza della Guardia di Finanza di reperire disponibilità immobiliari per alloggi di servizio. Successivamente veniva individuato un immobile confiscato alla criminalità organizzata già acquisito al

patrimonio comunale, rispetto al quale veniva resa pubblica la prevista utilizzazione in favore del Corpo e la previsione di condizioni economiche indicate come agevolate.

ALTVELOX non ha mai sostenuto che la successione temporale tra il conferimento della cittadinanza onoraria, la richiesta di disponibilità immobiliare e la successiva individuazione del bene dimostrasse di per sé l'esistenza di un collegamento improprio tra tali vicende. L'istanza era stata presentata per la ragione esattamente opposta: acquisire gli atti amministrativi necessari a separare i fatti documentabili dalle semplici coincidenze temporali e conoscere quando fosse stata avanzata la prima richiesta della Guardia di Finanza, quando fosse stato individuato l'appartamento, chi ne avesse proposto l'utilizzazione, quali interlocuzioni fossero intervenute con il Comune, la Prefettura, l'ANBSC e l'Agenzia del Demanio, quale fosse il titolo giuridico utilizzato per la messa a disposizione e attraverso quali valutazioni fosse stato determinato il canone.

Anche sotto questo profilo appare particolarmente poco aderente al contenuto dell'istanza la rappresentazione della Prefettura secondo cui ALTVELOX avrebbe formulato una richiesta generica, tale da imporre una ricerca tra atti indeterminati e risalenti nel tempo. I documenti richiesti riguardano una vicenda recente, uno specifico immobile, amministrazioni perfettamente individuate e passaggi amministrativi che, ove effettivamente avvenuti, non possono che avere lasciato corrispondenti tracce documentali e di protocollo.

La prima richiesta con la quale la Guardia di Finanza abbia rappresentato al Comune l'esigenza di disporre di un alloggio di servizio, l'atto con cui sia stato individuato lo specifico immobile confiscato, le comunicazioni relative alla sua disponibilità, l'eventuale interessamento dell'ANBSC e della Prefettura, la stima del valore locativo, la determinazione del canone, l'eventuale parere dell'Agenzia del Demanio e il contratto, convenzione o diverso titolo attraverso il quale il bene sia stato o debba essere messo a disposizione costituiscono documenti amministrativi puntuali, riferiti a un unico procedimento e normalmente individuabili attraverso il protocollo e i fascicoli dei soggetti direttamente coinvolti.

Una parte essenziale della documentazione è, per sua stessa natura, agevolmente ricercabile presso il Comune di San Donà di Piave, che risulta proprietario del bene e soggetto chiamato ad adottare gli atti necessari per la sua messa a disposizione, mentre gli atti relativi al fabbisogno dell'alloggio, alla richiesta rivolta al Comune, alla valutazione della soluzione proposta e all'assunzione dei relativi impegni amministrativi sono, ove formati, altrettanto direttamente riconducibili agli uffici della Guardia di Finanza competenti per la gestione logistica e patrimoniale. Non si tratta quindi di chiedere alla Prefettura di ricostruire mediante una ricerca storica una vicenda della quale non siano noti i protagonisti, ma semplicemente di verificare se il proprio Nucleo

di supporto all'ANBSC sia stato coinvolto nello stesso procedimento e, in caso positivo, di trasmettere gli atti che documentano tale coinvolgimento.

La richiesta rivolta alla Prefettura era, anzi, molto più circoscritta di quella indirizzata al Comune e alla Guardia di Finanza. ALTVELOX aveva chiesto esclusivamente copia degli eventuali atti, verbali o comunicazioni detenuti dal Nucleo di supporto all'ANBSC concernenti lo specifico immobile e la sua destinazione alla Guardia di Finanza, prevedendo espressamente che, qualora tali documenti non esistessero, la Prefettura potesse limitarsi ad attestare che il Nucleo non era stato interessato della vicenda. È difficile individuare una modalità più semplice per circoscrivere una richiesta: se il fascicolo esiste, se ne verificano gli atti pertinenti; se il Nucleo non è mai stato coinvolto, lo si dichiara.

È dunque su questo concreto presupposto che ALTVELOX ha esercitato sia l'accesso civico generalizzato, che non richiede la dimostrazione di una posizione differenziata in capo al richiedente, sia, per quanto applicabile, l'accesso documentale, rispetto al quale l'Associazione aveva comunque illustrato un interesse diretto, concreto e attuale derivante dalle proprie precedenti iniziative e dalla necessità di conoscere documentalmente i rapporti amministrativi instaurati tra soggetti pubblici già interessati dalle verifiche richieste dall'Associazione. Ridurre tutto ciò, come fa la nota del 6 ottobre 2026, a una richiesta genericamente riferita a non meglio precisati documenti significa non confrontarsi con il contenuto effettivo dell'istanza e con le ragioni, ampiamente esposte, che ne hanno determinato la presentazione.

La presente comunicazione viene trasmessa anche al Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri perché la questione oggi sottoposta a riesame non si colloca in un rapporto isolato tra ALTVELOX e una singola Amministrazione, ma si inserisce in una successione di procedimenti di accesso nei quali l'Associazione ha già dovuto investire la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi a fronte di contestazioni riguardanti, con formulazioni in larga parte ricorrenti, la legittimazione soggettiva dell'Associazione, la pretesa genericità delle richieste o l'asserita natura esplorativa dell'accesso.

Il richiamo ai precedenti procedimenti non viene formulato per attribuire alle relative decisioni un'efficacia automaticamente estensibile alla diversa vicenda oggi esaminata, ma perché appare ormai necessario che sia valutata anche la continuità amministrativa delle risposte rese dalle diverse articolazioni pubbliche quando il richiedente è ALTVELOX. L'Associazione ha infatti già sottoposto alla Commissione questioni relative alla propria legittimazione e all'accessibilità della documentazione amministrativa, ottenendo decisioni che vengono richiamate nei rispettivi procedimenti e che confermano comunque la necessità di esaminare le singole richieste sulla base del loro concreto contenuto.

Proprio per questa ragione assume rilievo che, ancora una volta, a fronte di un'istanza nella quale erano stati dettagliatamente indicati il bene interessato, il Comune coinvolto, l'Amministrazione destinataria dell'immobile, il procedimento da ricostruire, le ragioni dell'accesso e persino l'alternativa consistente nella semplice attestazione dell'assenza di documentazione, venga opposta una motivazione fondata sulla genericità della domanda e sulla mancanza di legittimazione. La questione non riguarda quindi soltanto la singola istanza di accesso oggi respinta, ma il modo nel quale viene concretamente esercitato il diritto di accesso quando un'associazione rappresentativa formula richieste puntualmente collegate alla propria attività istituzionale.

Per la medesima ragione la presente viene trasmessa anche all'Autorità Nazionale Anticorruzione, non quale organo chiamato a sostituirsi al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza competente sul singolo riesame, ma affinché possa valutare, nell'ambito delle proprie attribuzioni in materia di trasparenza amministrativa, un fenomeno che ALTVELOX ha già avuto modo di riscontrare in più procedimenti e che merita ormai una considerazione distinta rispetto alla singola controversia.

Il punto sottoposto all'attenzione dell'Autorità riguarda il ricorso ripetuto a motivazioni che presentano una struttura sostanzialmente standardizzata, nelle quali richieste riferite ad atti individuati o comunque facilmente individuabili vengono qualificate come generiche, esplorative o eccessivamente onerose e nelle quali la legittimazione dell'Associazione viene contestata attraverso formule generali che non si confrontano realmente con le circostanze specificamente indicate nell'istanza.

Nel caso oggi in esame questa criticità emerge con particolare evidenza, perché la Prefettura non si trova davanti a una richiesta indistinta di documentazione relativa all'intera attività del Nucleo di supporto all'ANBSC, ma a una domanda riguardante un singolo immobile confiscato, trasferito al patrimonio di uno specifico Comune, destinato secondo le informazioni pubblicamente diffuse a una precisa Amministrazione dello Stato e riferito a un procedimento amministrativo temporalmente recente.

Gli atti fondamentali della vicenda risultano inoltre, per loro stessa natura, facilmente identificabili presso il Comune di San Donà di Piave o presso la Guardia di Finanza. La prima comunicazione concernente il fabbisogno abitativo, la successiva individuazione del bene, gli eventuali atti di assenso, la determinazione delle condizioni economiche, il titolo giuridico di utilizzazione e le interlocuzioni con le altre Amministrazioni sono documenti che, ove effettivamente formati, devono risultare protocollati e inseriti nei relativi fascicoli amministrativi. Alla Prefettura non era stato neppure richiesto di ricostruire integralmente tale procedimento, ma esclusivamente di verificare se il proprio Nucleo di supporto all'ANBSC fosse stato interessato e, in caso positivo, di trasmettere gli atti detenuti.

La qualificazione di una simile richiesta come generica finisce pertanto per spostare sul richiedente un onere che non gli appartiene, pretendendo sostanzialmente che egli conosca in anticipo numero di protocollo, data e denominazione di documenti dei quali chiede l'accesso proprio perché non ne dispone. Seguendo tale impostazione, l'accesso civico sarebbe concretamente esercitabile soltanto da chi già conosca gli atti che intende acquisire, con un evidente svuotamento della funzione stessa dell'istituto.

È questo specifico profilo che viene sottoposto ad ANAC: non la richiesta di intervenire sulla decisione spettante agli organi competenti nel presente procedimento, ma la necessità di valutare se la reiterazione di motivazioni sostanzialmente sovrapponibili, utilizzate per respingere domande riferite a documentazione concretamente identificabile, sia coerente con i principi di trasparenza e con l'effettività dell'accesso civico generalizzato.

È alla luce di questa premessa, e soprattutto del contenuto concreto dell'istanza effettivamente presentata, che deve essere esaminata la nota della Prefettura di Venezia del 6 ottobre 2026. Il diniego non convince perché costruisce la propria motivazione su una richiesta diversa da quella risultante dagli atti, rappresentandola come indeterminata e potenzialmente estesa a documentazione risalente nel tempo, mentre ALTVELOX aveva individuato il bene, il procedimento, le Amministrazioni coinvolte e persino lo specifico ufficio prefettizio presso il quale verificare l'esistenza della documentazione.

La presente viene altresì trasmessa al Ministro dell'Economia e delle Finanze, già destinatario dell'istanza originaria, in considerazione del diretto coinvolgimento della Guardia di Finanza nella vicenda oggetto dell'accesso e delle precedenti iniziative con le quali ALTVELOX aveva sottoposto al Corpo specifiche questioni riguardanti il Comune di San Donà di Piave. La trasmissione al vertice politico del Ministero non ha carattere meramente conoscitivo, poiché l'accesso riguarda atti destinati a chiarire la cronologia e la natura di un rapporto amministrativo e patrimoniale instaurato tra il medesimo Comune e la Guardia di Finanza in un periodo nel quale quest'ultima risultava già destinataria di esposti e richieste di verifica presentati dall'Associazione sull'attività amministrativa, contabile e finanziaria dell'Ente locale.

ALTVELOX aveva infatti già chiesto alla Guardia di Finanza approfondimenti relativi alla gestione dei proventi derivanti dalle sanzioni al Codice della strada, alla loro destinazione, ai rapporti contrattuali collegati ai servizi di accertamento e alla corrispondenza tra i dati dichiarati dal Comune e le risultanze amministrative e contabili. La successiva conoscenza dell'esistenza di interlocuzioni tra quello stesso Comune e la Guardia di Finanza per la disponibilità di un immobile confiscato alla criminalità organizzata ha reso necessario acquisire documenti ufficiali che consentano di ricostruire con precisione l'origine e lo sviluppo del procedimento, senza attribuire

preventivamente a tale rapporto alcun significato ulteriore rispetto a quello risultante dagli atti.

Proprio perché ALTVELOX aveva già segnalato alla Guardia di Finanza circostanze riferite all'Amministrazione guidata dal Sindaco Alberto Teso, appariva doveroso verificare documentalmente quando fosse stata rappresentata l'esigenza di disporre di un alloggio di servizio, quando fosse stato individuato lo specifico immobile confiscato, quali uffici della Guardia di Finanza avessero partecipato alle interlocuzioni con il Comune, quali valutazioni fossero state compiute sulle condizioni di utilizzo e se la Prefettura, l'ANBSC o l'Agenzia del Demanio fossero state coinvolte nel relativo procedimento.

Si tratta di una esigenza di trasparenza che tutela anche la stessa Guardia di Finanza, perché la disponibilità degli atti consente di distinguere in maniera netta le vicende amministrative effettivamente documentate da qualsiasi supposizione fondata soltanto sulla loro successione temporale. La conoscenza delle date, dei protocolli, degli uffici coinvolti e del titolo giuridico prescelto permette infatti di stabilire se le interlocuzioni immobiliari siano sorte e si siano sviluppate in piena autonomia rispetto alle precedenti iniziative di ALTVELOX e agli esposti già sottoposti al Corpo.

La questione assume ulteriore rilievo perché i documenti necessari a questa verifica non presentano, per loro natura, particolari difficoltà di individuazione. La prima richiesta concernente il fabbisogno di un alloggio di servizio, le comunicazioni intercorse con il Comune di San Donà di Piave, l'atto con cui sia stato manifestato interesse per lo specifico immobile, le valutazioni sulla sua idoneità, l'approvazione delle condizioni economiche e l'eventuale autorizzazione alla stipulazione del relativo titolo giuridico costituiscono atti che, ove esistenti, devono risultare nei fascicoli amministrativi e nei sistemi di protocollo degli uffici della Guardia di Finanza competenti per la gestione logistica e patrimoniale.

Per questa ragione si sottopone al Ministro dell'Economia e delle Finanze anche l'opportunità di verificare che le articolazioni della Guardia di Finanza già destinatarie dell'istanza forniscano un riscontro puntuale sulla documentazione effettivamente detenuta, evitando che la vicenda venga lasciata priva di una ricostruzione documentale proprio mentre altre Amministrazioni oppongono dinieghi fondati sulla pretesa difficoltà di identificare atti che risultano invece riferiti a soggetti, periodo, bene e procedimento chiaramente individuati.

Nella nota del 6 ottobre 2026 la Prefettura afferma che l'accesso civico generalizzato non potrebbe essere accolto perché la richiesta sarebbe generica e perché il riferimento agli eventuali atti, verbali o comunicazioni detenuti dal Nucleo di supporto all'ANBSC concernenti lo specifico immobile e la sua destinazione alla Guardia di Finanza

imporrebbe una ricerca documentale tra atti anche risalenti nel tempo, con possibile interferenza sul buon andamento dell'Ufficio.

Questa ricostruzione deve essere rettificata perché l'istanza presentata da ALTVELOX non chiedeva alla Prefettura di svolgere una ricerca indistinta all'interno dei propri archivi, non riguardava la generalità dei beni confiscati presenti nella provincia di Venezia e non lasciava indeterminato il procedimento amministrativo al quale l'accesso si riferiva. La richiesta era indirizzata espressamente al Nucleo di supporto all'ANBSC e riguardava un solo immobile, quello confiscato alla criminalità organizzata, trasferito al patrimonio del Comune di San Donà di Piave e successivamente indicato come destinato ad alloggio di servizio della Guardia di Finanza.

La stessa formulazione utilizzata nell'istanza escludeva qualsiasi carattere esplorativo, poiché alla Prefettura venivano richiesti esclusivamente gli eventuali atti, verbali o comunicazioni detenuti dal Nucleo di supporto all'ANBSC concernenti quello specifico immobile e quella specifica destinazione, precisando inoltre che, in assenza di documentazione, sarebbe stata sufficiente una semplice attestazione che il Nucleo non fosse stato interessato della vicenda. Risulta quindi difficilmente conciliabile con il contenuto effettivo della domanda la rappresentazione di una ricerca documentale generalizzata e potenzialmente estesa a una quantità indefinita di atti.

Neppure il riferimento a documentazione "anche risalente nel tempo" trova corrispondenza nella richiesta presentata, poiché l'intera vicenda era collocata in un arco temporale ben individuabile e collegata a fatti amministrativi recenti, riferiti alle interlocuzioni sulla disponibilità di alloggi di servizio, all'individuazione dello specifico immobile confiscato e alla successiva destinazione annunciata. Non veniva quindi chiesto alla Prefettura di ricostruire una vicenda remota o priva di riferimenti temporali, ma di verificare l'eventuale esistenza, presso un proprio specifico Nucleo, di atti riferiti a un procedimento preciso e a un bene determinato.

Proprio per eliminare qualsiasi ulteriore possibilità di equivoco, ALTVELOX con il presente atto precisa ulteriormente la richiesta e la circoscrive agli atti, verbali e comunicazioni eventualmente formati, ricevuti o detenuti dal Nucleo di supporto all'ANBSC della Prefettura di Venezia nel periodo compreso tra il 1° maggio 2024 e il 16 settembre 2026, riguardanti esclusivamente l'immobile confiscato alla criminalità organizzata trasferito al patrimonio del Comune di San Donà di Piave e successivamente individuato per la destinazione ad alloggio di servizio della Guardia di Finanza.

Qualora presso il Nucleo non risultino atti formati, ricevuti o detenuti con riferimento a tale vicenda, viene chiesto di attestarli espressamente. Se invece tali atti esistono, la delimitazione dell'oggetto, del periodo, del bene e dell'ufficio detentore consente di

individuarli senza alcuna ricerca indiscriminata e senza attribuire alla domanda una portata che essa non ha mai avuto.

La motivazione adottata dalla Prefettura appare inoltre carente nella parte in cui collega la richiesta a un possibile pregiudizio per il buon andamento dell'Ufficio senza indicare quale sarebbe concretamente il carico amministrativo determinato dalla ricerca, quanti fascicoli dovrebbero essere esaminati, quale quantità di documentazione sarebbe coinvolta o per quale ragione la verifica degli atti riferiti a un singolo bene e a un arco temporale circoscritto dovrebbe compromettere l'ordinaria attività dell'Amministrazione. Il riferimento al buon andamento rimane quindi formulato in termini astratti e non viene collegato alle caratteristiche concrete della richiesta effettivamente presentata.

Il diniego deve essere riesaminato anche sotto un ulteriore profilo, perché, qualora l'Amministrazione avesse realmente ritenuto non sufficientemente identificati i documenti richiesti, avrebbe potuto instaurare un'interlocuzione con ALTVELOX e chiedere una precisazione dell'oggetto, anziché trasformare direttamente una pretesa difficoltà di individuazione in ragione definitiva di rigetto. Nel caso concreto una simile interlocuzione sarebbe stata peraltro estremamente semplice, considerato che la domanda già indicava il bene, il Comune interessato, l'amministrazione utilizzatrice, la natura dell'immobile, il procedimento e lo specifico Nucleo presso il quale verificare l'esistenza degli atti.

La nota del 6 ottobre deve essere riesaminata anche nella parte relativa all'accesso documentale, laddove afferma che ALTVELOX non avrebbe dimostrato di essere titolare di un interesse diretto, concreto e attuale collegato alla documentazione richiesta. Anche questa affermazione non si confronta con il contenuto effettivo dell'istanza, nella quale era stata espressamente illustrata la posizione dell'Associazione, erano state richiamate le precedenti iniziative svolte nei confronti del Comune di San Donà di Piave e delle altre amministrazioni coinvolte ed era stato spiegato il collegamento tra la documentazione richiesta e le attività associative già formalmente intraprese.

La Prefettura poteva certamente valutare diversamente tali elementi, ma avrebbe dovuto esaminarli e spiegare perché non fossero ritenuti idonei a integrare il requisito richiesto dalla legge n. 241/1990. Limitarsi ad affermare che l'interesse non sarebbe stato dimostrato, senza confrontarsi con le circostanze concretamente dedotte nell'istanza, equivale a non esaminare la motivazione effettivamente posta a fondamento della richiesta.

Deve essere altresì rettificata la ricostruzione cronologica del procedimento. L'istanza è quella recante prot. ALTVELOX n. 782/2026, datata 12 agosto 2026. A seguito delle verifiche tecniche svolte sulla prima trasmissione, ALTVELOX ha accertato che il

messaggio originariamente predisposto non era stato effettivamente inoltrato e ha quindi formalmente riconosciuto che, per la Prefettura e per le altre amministrazioni destinatarie che non avessero ricevuto il primo invio, la data di effettiva ricezione doveva essere individuata nel 16 settembre 2026. Tale precisazione non ha dato origine a una nuova istanza, non ha modificato il contenuto della domanda e non ha sostituito l'atto originario, ma ha esclusivamente corretto la cronologia della trasmissione.

Si chiede pertanto che negli atti del procedimento la domanda venga correttamente individuata come istanza ALTVELOX prot. n. 782/2026 del 12 agosto 2026, effettivamente ricevuta dalla Prefettura in data 16 settembre 2026, evitando di rappresentare il 16 settembre quale data di formazione di una diversa istanza.

Alla luce di quanto esposto, ALTVELOX chiede alla Prefettura di Venezia di riesaminare e conseguentemente sostituire il diniego espresso con la nota prot. uscita n. 0093893 del 6 ottobre 2026, previa rettifica della ricostruzione dell'istanza ivi contenuta, procedendo a una nuova valutazione della richiesta sulla base del suo effettivo contenuto e dell'ulteriore delimitazione contenuta nel presente atto, trasmettendo gli eventuali documenti detenuti dal Nucleo di supporto all'ANBSC oppure attestando espressamente che il Nucleo non ha formato, ricevuto o detenuto atti riferiti alla specifica vicenda.

Al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Ministero dell'Interno viene contestualmente chiesto di riesaminare il diniego nella parte relativa all'accesso civico generalizzato, verificando la corrispondenza tra la motivazione adottata dalla Prefettura e il contenuto effettivo dell'istanza, con particolare riguardo alla pretesa genericità della domanda e al richiamo a un carico amministrativo che nella nota non risulta concretamente dimostrato.

Alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi viene chiesto, per la distinta componente della domanda formulata ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990, di valutare il diniego espresso dalla Prefettura nella parte in cui esclude la sussistenza dell'interesse diretto, concreto e attuale senza confrontarsi con gli elementi specificamente rappresentati da ALTVELOX nell'istanza originaria.

La vicenda, considerata nella sua interezza, non può più essere ridotta a una semplice divergenza interpretativa sul contenuto di una singola istanza, perché la successione delle risposte ricevute dalla Prefettura di Venezia e dall'ANBSC sta producendo un effetto concreto assai più grave: trasformare l'esercizio del diritto di accesso in un procedimento potenzialmente infinito, nel quale, anziché individuare gli atti richiesti e consentirne l'ostensione oppure indicare con precisione le ragioni normative che la impediscono, vengono continuamente introdotte nuove contestazioni sulla formulazione della domanda, sulla sua pretesa genericità, sulla legittimazione del richiedente o sulla

necessità di ulteriori precisazioni, anche quando tali elementi risultano già diffusamente rappresentati nella documentazione trasmessa.

ALTVELOX ha già riconosciuto e rettificato con assoluta trasparenza l'errore materiale intervenuto nella prima trasmissione dell'istanza, individuando nel 16 settembre 2026 la data certa di effettiva ricezione e confermando integralmente il contenuto della richiesta. L'ANBSC ha quindi avuto piena disponibilità dell'istanza, l'ha esaminata e ha adottato un formale provvedimento di non accoglimento, mentre la Prefettura ha successivamente opposto un ulteriore diniego fondato, ancora una volta, su questioni formali e sulla pretesa difficoltà di individuare documenti che riguardano un singolo immobile, uno specifico Comune, un'amministrazione utilizzatrice determinata e un procedimento sviluppatosi in un arco temporale recente.

Una simile sequenza non può essere considerata fisiologica quando l'oggetto dell'accesso è tanto circoscritto. La documentazione richiesta non riguarda archivi indeterminati, attività risalenti a epoche remote o una pluralità indistinta di procedimenti, ma atti amministrativi riferiti a un bene confiscato alla criminalità organizzata, trasferito al patrimonio del Comune di San Donà di Piave e destinato, secondo quanto pubblicamente annunciato, ad alloggio di servizio della Guardia di Finanza. La richiesta rivolta alla Prefettura era persino limitata agli eventuali atti, verbali o comunicazioni detenuti dal Nucleo di supporto all'ANBSC e prevedeva espressamente, in mancanza di documentazione, la semplice attestazione che il Nucleo non fosse stato interessato della vicenda.

In queste condizioni, continuare a spostare il confronto sull'asserita genericità della domanda o sulla necessità di ulteriori delimitazioni finisce per allontanare sistematicamente il procedimento dal suo unico oggetto sostanziale, che consiste nello stabilire quali atti esistano, chi li detenga e quali possano essere legittimamente sottratti all'ostensione sulla base di una specifica disposizione normativa. Ogni ulteriore deviazione su questioni già chiarite produce inevitabilmente un effetto dilatorio e rende sempre più difficile distinguere l'esercizio corretto del potere amministrativo da una gestione dell'accesso che, nei fatti, ne ritarda indefinitamente la conclusione.

ALTVELOX non intende attribuire alla Prefettura o all'ANBSC finalità soggettive che non siano documentalmente dimostrabili, ma non può neppure ignorare l'effetto oggettivo delle determinazioni sin qui adottate. A fronte di una vicenda amministrativa circoscritta e di documenti che, ove esistenti, sono necessariamente riconducibili ai sistemi di protocollo e ai fascicoli del Comune di San Donà di Piave, della Guardia di Finanza e delle altre amministrazioni coinvolte, il cittadino e l'associazione richiedente vengono costretti a reiterare precisazioni, rettifiche e riesami per ottenere ciò che l'ordinamento dovrebbe garantire attraverso un procedimento semplice, trasparente e concluso nei termini previsti.

È precisamente questo il profilo che desta maggiore preoccupazione, perché una disciplina dell'accesso applicata attraverso una successione di eccezioni formali, contestazioni sulla legittimazione e richieste di ulteriore specificazione rischia di svuotare nella pratica tanto le garanzie di conoscenza e partecipazione riconosciute dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, quanto quelle di trasparenza e di controllo diffuso sull'attività amministrativa previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Norme concepite per assicurare conoscibilità, partecipazione e controllo diffuso dell'attività amministrativa non possono ridursi a principi solennemente proclamati e poi neutralizzati nella concreta gestione dei procedimenti mediante ostacoli formali che impediscono di arrivare al documento.

Il problema assume un rilievo ancora maggiore quando la richiesta riguarda la gestione di un bene confiscato alla criminalità organizzata, vale a dire un patrimonio sottratto all'illegalità e restituito alla collettività, rispetto al quale la trasparenza dovrebbe rappresentare una condizione ordinaria dell'azione amministrativa e non il risultato di una successione di reclami, riesami e contestazioni. Proprio la particolare natura del bene e la pluralità delle amministrazioni coinvolte rendono incomprensibile che l'accesso venga trattato come una pretesa eccessiva del richiedente anziché come lo strumento ordinario attraverso il quale verificare la correttezza, la tracciabilità e la piena conoscibilità delle scelte compiute.

ALTVELOX chiede pertanto che questa sequenza venga interrotta e che le amministrazioni interessate affrontino finalmente il merito della richiesta, individuando gli atti detenuti e procedendo alla loro trasmissione, oppure indicando in maniera puntuale, documento per documento, l'eventuale ragione normativa che ne impedisca l'ostensione. Continuare a rinviare tale verifica attraverso contestazioni che non incidono sul nucleo sostanziale della domanda significherebbe rendere l'accesso un percorso senza conclusione e confermare, ancora una volta, la distanza tra i principi di trasparenza affermati dalla legge n. 241/1990 e dal d.lgs. n. 33/2013 e la loro effettiva applicazione amministrativa.

Ogni successiva comunicazione, provvedimento o documentazione relativa al presente procedimento dovrà essere trasmessa esclusivamente al domicilio digitale di ALTVELOX, PEC altvelox@legalmail.it.

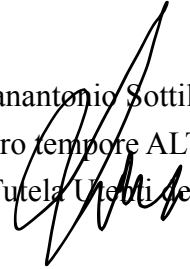
ALLEGATI

1. Istanza ALTVELOX prot. n. 782/2026 del 12 agosto 2026.
2. Comunicazione di rettifica e regolarizzazione della trasmissione prot. ALTVELOX n. 914/2026 del 22 settembre 2026.

3. Nota della Prefettura di Venezia prot. uscita n. 0093893 del 6 ottobre 2026, prot. n. 157/GAB/2026.
4. Statuto ALTVELOX.
5. Documento di identità del sottoscrittore.

Roma, 6 ottobre 2026

Gianantonio Sottile Cervini
Presidente pro tempore ALTVELOX
Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada





Agenzia Nazionale

PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
SEDE DI MILANO

Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada

PEC: altvelox@legalmail.it

OGGETTO: Riscontro alla nota prot. n. 912/2026 del 16 settembre 2026 (recante sollecito/diffida e allegata istanza ex D.Lgs. 33/2013 e L. 241/1990) relativa ad immobili confiscati nel Comune di San Donà di Piave (VE).

In relazione alla nota indicata in oggetto, formalmente acquisita al numero di Protocollo ANBSC 2026-0078043 del 16/09/2026, la Scrivente Amministrazione – per quanto di competenza – fornisce formale riscontro, formulando le seguenti eccezioni preliminari di rito e nel merito:

1. INAMMISSIBILITÀ IN RITO ED ECCEZIONE SUI TERMINI PROCEDIMENTALI

A seguito delle verifiche eseguite sui sistemi di gestione documentale di questa Agenzia, è emerso che la presunta istanza originariamente trasmessa in data del 12 agosto 2026 non risulta mai pervenuta alla pec istituzionale dell'Agenzia.

La stessa risulta agli atti della Scrivente per la prima ed unica volta in quanto allegata alla nota di sollecito e diffida del 16 settembre 2026. Pertanto, ogni rilievo relativo al decorso o al superamento dei termini di conclusione del procedimento, ovvero alla presunta inerzia o formazione di silenzio-inadempimento da parte di questa Amministrazione, risulta destituito di qualsivoglia fondamento. Il termine procedimentale decorre unicamente dalla data di effettiva ricezione della richiesta, avvenuta in data 16 settembre 2026.

2. IMPROCEDIBILITÀ ED INAMMISSIBILITÀ DELL'ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (ART. 5, C. 2, D.LGS. 33/2013) PER MANCATA INDIVIDUAZIONE DEL BENE

Sotto il profilo dell'accesso civico generalizzato (FOIA), l'istanza difetta radicalmente dei presupposti oggettivi minimi stabiliti dalla legge.

La richiesta si basa su un generico, indeterminato ed astratto riferimento ad un non identificato "*appartamento confiscato alla criminalità organizzata*", privo di qualsivoglia indicazione relativa alla via, al numero civico, alle coordinate toponomastiche, nonché agli estremi catastali (foglio, particella, subalterno) indispensabili per l'identificazione oggettiva e puntuale dell'immobile.

La mancata esatta individuazione del bene oggetto di ostensione determina l'inammissibilità dell'istanza per indeterminabilità dell'oggetto.



www.anbcs.it
agenzia.nazionale@pec.anbcs.it



Agenzia Nazionale

PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
SEDE DI MILANO

3. INAMMISSIBILITÀ SOTTO IL PROFILO DELL'ACCESSO DOCUMENTALE ORDINARIO (EX ARTT. 22 E SS. L. 241/1990)

Ove l'istanza voglia essere ricondotta sotto il profilo dell'accesso documentale ordinario ex art. 22 L. 241/1990, la stessa è parimenti inammissibile per difetto di legittimazione e difetto di interesse.

Ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. b), L. 241/1990, l'accesso documentale richiede la titolarità di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento di cui si chiede l'ostensione. Le finalità statutarie dell'Associazione ALTVELOX – dichiaratamente rivolte alla tutela degli utenti della strada e alla verifica delle apparecchiature di rilevazione della velocità – non evidenziano alcun nesso di strumentalità diretta e concreta con le funzioni istituzionali dell'ANBSC, la quale opera in materia di amministrazione, gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ai sensi del D.Lgs. 159/2011.

TANTO PREMESSO

alla luce delle valutazioni di rito e di merito sopra rassegnate, l'istanza presentata - per quanto attiene alle attribuzioni ed alle competenze istituzionali di questa Agenzia - allo stato non risulta accoglibile.

Resta ferma la facoltà per la S.V. di integrare l'istanza che verrà valutata ex novo ove presenti i requisiti formali e sostanziali stabiliti dal D.Lgs. n. 33/2013 e dalla L. n. 241/1990.

Il Dirigente
Simona E. Ronchi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
presso la PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo
PEC: commissione.accesso@mailbox.governo.it

ANBSC - AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE
E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI
E CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
quale Amministrazione resistente
PEC: agenzia.nazionale@pec.anbisc.it

ALL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC
Alla c.a. del Presidente pro tempore
Alla competente struttura in materia di trasparenza
e prevenzione della corruzione
PEC: protocollo@pec.anticorruzione.it

e, per conoscenza

AL SEGRETARIO GENERALE
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PEC: usg@mailbox.governo.it

AL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto
PEC: ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it

AL COMANDANTE GENERALE
DELLA GUARDIA DI FINANZA
PEC: comando.generale@pec.gdf.it

AL COMANDANTE REGIONALE VENETO
DELLA GUARDIA DI FINANZA
PEC: ve0220000p@pec.gdf.it

AL COMANDO PROVINCIALE
DELLA GUARDIA DI FINANZA DI VENEZIA
PEC: VE0550000p@pec.gdf.it

ALLA REGIONE DEL VENETO
Al Presidente pro tempore della Giunta regionale
PEC: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

AL COMUNE DI SAN DONÀ DI PIAVE

Al Sindaco pro tempore

Al Segretario Generale

PEC: protocollo.comune.sandonadipiave.ve@pecveneto.it

OGGETTO: Ricorso ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 avverso il diniego espresso dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata relativo all'istanza ALTVELOX prot. n. 782/2026, datata 12 agosto 2026 e certamente acquisita dall'ANBSC in data 16 settembre 2026 quale allegato alla nota ALTVELOX prot. n. 912/2026. Immobile confiscato alla criminalità organizzata trasferito al Comune di San Donà di Piave e successivamente indicato quale alloggio di servizio della Guardia di Finanza. Richiesta di riesame del diniego.

Il sottoscritto Gianantonio Sottile Cervini, in proprio e nella qualità di Presidente pro tempore di ALTVELOX – Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada, con sede legale in Roma, Via degli Uffici del Vicario n. 43, C.F. 93064060259 e domicilio digitale presso la PEC altvelox@legalmail.it, propone ricorso ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 avverso il provvedimento con il quale l'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ha dichiarato non accoglibile, anche sotto il profilo dell'accesso documentale disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della medesima legge, la richiesta avente ad oggetto gli atti relativi allo specifico immobile confiscato alla criminalità organizzata, trasferito al Comune di San Donà di Piave e successivamente indicato pubblicamente quale alloggio di servizio della Guardia di Finanza.

PREMESSA

Il presente ricorso riguarda esclusivamente la parte del provvedimento con la quale l'ANBSC ha negato l'accesso documentale disciplinato dalla legge n. 241/1990, mentre la distinta componente della richiesta formulata ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs.

n. 33/2013 resta assoggettata all'autonomo procedimento di riesame davanti al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Agenzia. Tale distinzione viene mantenuta proprio per evitare qualsiasi sovrapposizione tra rimedi differenti e consentire alla Commissione di pronunciarsi esclusivamente sui profili che rientrano nelle attribuzioni previste dall'art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990.

Occorre preliminarmente chiarire la questione relativa alla trasmissione dell'istanza, affinché un profilo esclusivamente tecnico non finisca per assumere un rilievo sproporzionato rispetto al merito del presente ricorso. L'istanza reca il prot. ALTVELOX n. 782/2026 ed è datata 12 agosto 2026. Le copie delle ricevute PEC relative alla sua originaria trasmissione erano conservate sul computer utilizzato dall'Associazione, successivamente interessato da un guasto che ne ha impedito, allo stato, il recupero. Sono in corso le attività tecniche necessarie per tentare di acquisire nuovamente tali ricevute e la relativa documentazione di consegna. In assenza, al momento, della possibilità di produrle, ALTVELOX non assume come documentalmente dimostrata, ai soli fini del presente ricorso, la consegna dell'istanza all'ANBSC in data 12 agosto 2026 e non fonda quindi l'impugnazione sull'eventuale decorso di termini decorrenti da tale data, riservandosi espressamente di depositare le ricevute o altre risultanze tecniche della trasmissione qualora ne venga completato il recupero.

L'ANBSC ha formalmente dichiarato che la predetta istanza non risultava pervenuta alla propria casella PEC in data 12 agosto 2026 e che sarebbe stata acquisita dall'Agenzia per la prima volta il 16 settembre 2026, quale allegato alla successiva nota ALTVELOX prot. n. 912/2026, registrata al protocollo ANBSC n. 2026-0078043. ALTVELOX prende atto di tale dichiarazione ai soli fini del presente procedimento, senza contestarla in mancanza, allo stato, delle ricevute PEC originarie e senza tuttavia attribuirle un valore ulteriore rispetto a quello che oggettivamente possiede, poiché resta fermo che almeno dal 16 settembre 2026 l'Agenzia disponeva integralmente dell'istanza, ne conosceva l'oggetto e le ragioni e ha scelto di esaminarla nel merito adottando un espresso provvedimento di non accoglimento. È pertanto tale diniego espresso, e non un precedente silenzio dell'Amministrazione, a costituire l'oggetto del presente ricorso.

La questione relativa alle ricevute PEC del 12 agosto resta dunque estranea al nucleo della controversia, perché ALTVELOX non pretende di dimostrare oggi ciò che non è in grado di documentare, ma assume come dato certo minimo il 16 settembre 2026, data indicata dalla stessa ANBSC quale momento di acquisizione integrale della richiesta, riservandosi esclusivamente di produrre eventuali ulteriori risultanze tecniche qualora le comunicazioni originarie dovessero essere successivamente recuperate.

FATTO

**Veneto Orientale Informazione**
3 h · 🌐

#SanDonà – Appartamento confiscato alla criminalità diventa alloggio per la Guardia di Finanza

Un appartamento confiscato alla criminalità organizzata diventerà un alloggio di servizio per la Guardia di Finanza. È il risultato dell'accordo raggiunto a San Donà di Piave, che consentirà di recuperare l'immobile per una finalità pubblica e, allo stesso tempo, creare le condizioni per rafforzare la presenza delle Fiamme Gialle in città.

L'appartamento si trova al terzo piano di un condominio del centro ed era stato trasferito alcuni anni fa al patrimonio comunale dall'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati. Proprio la sua collocazione aveva però reso poco funzionale un utilizzo diretto per attività associative o servizi sociali.

La soluzione è arrivata dopo la richiesta avanzata nel giugno 2024 dalla Guardia di Finanza, alla ricerca di immobili da destinare ad alloggi per il personale in previsione di future assegnazioni. Dopo diversi mesi di confronto tra Comune, Guardia di Finanza e Agenzia del Demanio, è stato quindi raggiunto l'accordo.

Il Comune concederà l'appartamento alle Fiamme Gialle a un canone agevolato, i cui proventi dovranno essere destinati a finalità sociali.

L'operazione avrà inoltre una ricaduta sulla caserma di piazza Rizzo. La disponibilità di un alloggio autonomo nel centro cittadino consentirà infatti di liberare spazi all'interno della struttura, creando le condizioni per accogliere ulteriori militari.

«L'aspetto più importante – sottolinea il sindaco Alberto Teso – è che un bene un tempo appartenuto alla criminalità organizzata viene oggi utilizzato per sostenere concretamente la presenza dello Stato e delle Forze dell'ordine sul nostro territorio. Un risultato ottenuto attraverso un lavoro non semplice, durato diversi mesi, che dimostra come la collaborazione istituzionale possa produrre effetti molto concreti, recuperare e valorizzare un patrimonio pubblico e sostenere l'attività della Guardia di Finanza».

(Nella foto il conferimento della cittadinanza onoraria al Corpo della Guardia di Finanza, nel 2024) **Vedi meno**



Prima dell'istanza di accesso del 12 agosto 2026, la posizione di ALTVELOX rispetto alla vicenda del Comune di San Donà di Piave era già tutt'altro che occasionale o costruita a posteriori, poiché l'Associazione aveva sviluppato, nell'arco di quasi due anni, una sequenza documentata di iniziative direttamente riferite all'attività amministrativa, sanzionatoria e finanziaria dell'Ente e aveva già investito delle relative questioni anche la Guardia di Finanza di Venezia. Già a partire dal 21 ottobre 2024, e successivamente il 17 dicembre 2024, il 26 aprile 2025, il 10 giugno 2025, il 18 settembre 2025 e il 22 dicembre 2025, ALTVELOX aveva promosso denunce, esposti e richieste istruttorie volte a verificare i titoli tecnici e amministrativi posti a fondamento dell'utilizzo degli apparati per l'accertamento automatico della velocità, la regolarità delle relative postazioni e gli effetti economici dell'attività sanzionatoria sul Comune e sugli utenti della strada. Le iniziative avevano riguardato, tra l'altro, i dispositivi VRS-EVO-T12-5-RS4, matricole n. 709 e n. 710, installati sulla SS 14 Variante B e sulla SR 43, rispetto ai quali ALTVELOX aveva contestato che la documentazione conosciuta richiamasse il decreto ministeriale n. 271 dell'11 luglio 2023 quale titolo di approvazione, chiedendo invece che venisse documentalmente verificata l'esistenza del distinto titolo di omologazione e la corrispondenza dei singoli apparecchi effettivamente utilizzati al prototipo ministeriale.

L'attività dell'Associazione non si era limitata alla questione tecnica degli autovelox, perché nel tempo aveva progressivamente esteso le verifiche alle conseguenze economiche dell'attività sanzionatoria e alla gestione delle risorse che ne derivavano. Dalle relazioni annuali trasmesse dal Comune ai sensi dell'art. 142, comma 12-quater, del Codice della strada risultavano, per il periodo 2021-2025, proventi complessivi per euro 7.327.699,10, dei quali euro 4.485.034,18 riferiti alle violazioni dei limiti di velocità; proprio per tale ragione ALTVELOX aveva chiesto di verificare non soltanto la correttezza formale delle dichiarazioni rese dall'Ente, ma anche la concreta destinazione delle somme, la loro effettiva utilizzazione secondo i vincoli previsti dagli artt. 208 e 142 del Codice della strada, le spese indicate nelle relazioni ministeriali, i rapporti contrattuali connessi ai servizi di accertamento, noleggio e manutenzione delle apparecchiature e la corrispondenza tra le somme dichiarate e le effettive movimentazioni di bilancio.

Queste iniziative avevano assunto anche un rilievo istituzionale diretto, perché le contestazioni di ALTVELOX erano certamente conosciute dall'Amministrazione comunale. La documentazione acquisita dall'Associazione dà conto, tra l'altro, della denuncia-querela presentata dal Sindaco in data 5 novembre 2024 in relazione alle precedenti iniziative e comunicazioni di ALTVELOX sugli autovelox comunali, nonché della successiva annotazione di polizia giudiziaria prot. n. 298/2024 del 19 dicembre 2024, che richiama espressamente le denunce e la pubblicazione del 21 ottobre 2024. A ciò si aggiungeva la nota comunale prot. n. 0020102/2025 del 18 aprile 2025, sottoscritta dal Comandante della Polizia Locale e dal Segretario generale, nella quale veniva rappresentata una situazione di «oggettiva incertezza» sulla validità delle sanzioni elevate mediante dispositivi privi di omologazione e veniva prospettata, in via prudenziale, anche la possibilità della temporanea disattivazione dei rilevatori. Si tratta di elementi che confermano come l'attività di ALTVELOX sul Comune di San Donà di Piave fosse già consolidata, conosciuta dagli organi comunali e strettamente collegata alla tutela degli utenti della strada, ben prima che emergesse la questione dell'immobile destinato alla Guardia di Finanza.

Su questa base ALTVELOX aveva poi formalmente investito la Guardia di Finanza di verifiche molto più ampie e specifiche, chiedendo approfondimenti contabili, amministrativi, contrattuali e finanziari sul Comune di San Donà di Piave, con acquisizione della documentazione originale presso l'Ente. L'esposto indirizzato al Comando Regionale Veneto e al Comando Provinciale di Venezia della Guardia di Finanza, oltre che alla Procura regionale e alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e ad ANAC, aveva ad oggetto proprio i proventi delle sanzioni al Codice della strada negli anni 2021-2025, la destinazione delle risorse vincolate, le spese esposte nelle relazioni ministeriali, la sicurezza stradale, i servizi di accertamento e manutenzione dei dispositivi e la questione dell'omologazione degli strumenti utilizzati.

È quindi essenziale, ai fini della legittimazione oggi contestata dall'ANBSC, considerare che quando ALTVELOX è venuta successivamente a conoscenza della destinazione di un appartamento confiscato alla criminalità organizzata alla Guardia di Finanza non era un soggetto estraneo che si interessava improvvisamente alla gestione di un bene confiscato, ma l'Associazione che aveva già chiesto proprio alla Guardia di

Finanza di svolgere accertamenti analitici sull'attività amministrativa e finanziaria del Comune proprietario di quel bene. La successiva conoscenza dell'esistenza di un rapporto istituzionale e patrimoniale tra il medesimo Comune e il Corpo chiamato a valutare gli esposti di ALTVELOX assumeva pertanto un significato concreto rispetto ad attività associative già intraprese e non poteva essere ridotta ad una curiosità verso la destinazione di un immobile. La stessa istanza del 12 agosto aveva espressamente evidenziato che il collegamento con la documentazione richiesta non era astratto né costruito successivamente alla notizia dell'appartamento, ma derivava da una pluralità di denunce, esposti, accessi e richieste di verifica già rivolte all'attività del Comune di San Donà di Piave.

La vicenda assumeva un ulteriore elemento di interesse perché, secondo le informazioni rese pubbliche e poi richiamate nell'istanza, nel maggio 2024 il Comune aveva conferito la cittadinanza onoraria al Corpo della Guardia di Finanza e nel successivo mese di giugno sarebbe stata rappresentata all'Amministrazione l'esigenza di reperire immobili da destinare ad alloggi di servizio, richiesta che avrebbe poi condotto all'individuazione dell'appartamento confiscato alla criminalità organizzata, già trasferito al patrimonio comunale e destinato alla disponibilità del Corpo mediante corresponsione di un canone pubblicamente qualificato come agevolato. ALTVELOX non aveva attribuito alla successione temporale tra tali eventi alcun significato dimostrativo e non aveva prospettato l'esistenza di un collegamento tra il conferimento della cittadinanza onoraria e la successiva ricerca dell'immobile, ma proprio per evitare che una vicenda di questo genere fosse valutata sulla base di coincidenze, impressioni o rappresentazioni giornalistiche aveva ritenuto necessario acquisire gli atti dai quali ricostruire con certezza date, soggetti coinvolti, contenuto delle interlocuzioni e autonomia dei rispettivi procedimenti.

Per questa ragione, prima ancora di esercitare formalmente il diritto di accesso, ALTVELOX aveva adottato una specifica iniziativa istituzionale. Con la segnalazione prot. n. 739/2026 dell'11 agosto 2026 l'Associazione aveva investito della questione il Comandante Generale e il Comandante Regionale Veneto della Guardia di Finanza, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentando espressamente l'esigenza di tutelare non soltanto

l'effettiva imparzialità dell'attività di controllo, che non veniva messa in discussione, ma anche la sua percezione esterna quando l'organo chiamato a svolgere verifiche su un'amministrazione intrattenga contemporaneamente con quest'ultima rapporti istituzionali aventi anche contenuto patrimoniale.

La segnalazione dell'11 agosto precisava con particolare cautela che ALTVELOX non disponeva di elementi idonei a formulare alcuna presunzione di condizionamento e non metteva in discussione professionalità, imparzialità o correttezza dei militari della Guardia di Finanza, ma osservava che proprio l'esistenza degli esposti già presentati nei confronti del Comune di San Donà di Piave rendeva necessario valutare l'adozione di specifiche cautele organizzative. In particolare, veniva chiesto ai vertici del Corpo e alle amministrazioni centrali interessate di valutare se gli eventuali accertamenti relativi al Comune potessero essere affidati a strutture o articolazioni poste in condizioni tali da assicurare un'adequata separazione rispetto al contesto istituzionale locale, lasciando naturalmente impregiudicata ogni competenza dell'Autorità giudiziaria.

Quella prima iniziativa non aveva quindi natura documentale e non mirava ad acquisire notizie su eventuali indagini in corso, ma chiedeva una valutazione istituzionale sulle garanzie di terzietà e sull'eventuale esistenza di misure organizzative idonee a preservare, anche all'esterno, l'indipendenza delle verifiche. La stessa segnalazione chiariva infatti che il riscontro richiesto non riguardava informazioni investigative, dati coperti da segreto o atti sottratti alla divulgazione, ma esclusivamente la posizione istituzionale dei destinatari rispetto alla questione rappresentata.

Il giorno successivo, proprio perché una questione di questa natura non poteva essere lasciata sul piano delle percezioni, ALTVELOX ha predisposto l'istanza prot. n. 782/2026 del 12 agosto 2026, esercitando in via principale l'accesso civico generalizzato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013 e, per quanto applicabile, l'accesso documentale ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990. L'obiettivo era ricostruire attraverso fonti amministrative ufficiali il procedimento relativo all'immobile confiscato, la destinazione impressa al bene, il titolo del trasferimento al Comune, le interlocuzioni relative al suo successivo utilizzo quale alloggio di servizio della Guardia di Finanza, la forma giuridica prescelta per la messa a

disposizione, la determinazione del canone, le eventuali valutazioni di congruità e il ruolo svolto dalle diverse amministrazioni coinvolte.

La richiesta era inoltre stata deliberatamente circoscritta proprio per escludere qualsiasi carattere esplorativo. ALTVELOX aveva chiesto al Comune la deliberazione relativa alla cittadinanza onoraria, le comunicazioni protocollate intercorse con la Guardia di Finanza nel periodo interessato, la prima richiesta di disponibilità immobiliare, l'atto con il quale fosse stato individuato lo specifico appartamento, il provvedimento ANBSC di destinazione e trasferimento del bene, le comunicazioni con ANBSC, Prefettura e Agenzia del Demanio, la valutazione utilizzata per determinare il canone e il titolo giuridico della messa a disposizione dell'immobile. Alla Guardia di Finanza erano stati richiesti, senza alcuna acquisizione di dati operativi o relativi alla sicurezza, la prima richiesta di disponibilità immobiliare, l'eventuale relazione di fabbisogno, le comunicazioni con il Comune pertinenti alla vicenda, l'atto di interesse o assenso rispetto allo specifico appartamento e gli atti relativi al canone e alla stipulazione del rapporto.

È quindi particolarmente rilevante osservare che la legittimazione di ALTVELOX non deriva soltanto dalla propria finalità statutaria di tutela degli utenti della strada, ma da una concatenazione concreta di attività già poste in essere prima della richiesta di accesso: contestazioni tecniche sugli autovelox del Comune, denunce ed esposti reiterati dal 2024, verifica dei proventi sanzionatori e della relativa destinazione, richiesta di accertamenti economico-finanziari alla Guardia di Finanza, successiva conoscenza di un rapporto patrimoniale tra il medesimo Comune e lo stesso Corpo, segnalazione dell'11 agosto ai vertici istituzionali per chiedere garanzie di terzietà e, infine, accesso del 12 agosto volto ad acquisire gli atti necessari a verificare documentalmente una situazione direttamente collegata alle attività associative già avviate. È precisamente questa sequenza a rendere l'interesse diretto, concreto e attuale e a distinguere la richiesta di ALTVELOX da un controllo indistinto sull'attività dell'ANBSC o da una generica curiosità sulla gestione dei beni confiscati. La stessa istanza aveva chiarito che gli atti richiesti risultavano specificamente funzionali alla comprensione e alla prosecuzione di attività istituzionali già intraprese dall'Associazione nei confronti delle amministrazioni direttamente coinvolte.

A fronte dell'istanza del 12 agosto non era poi pervenuto ad ALTVELOX alcun riscontro utile da parte delle amministrazioni interessate e l'unica iniziativa istituzionale formalmente documentata era intervenuta successivamente attraverso l'Ufficio del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che con nota del 4 settembre 2026 aveva trasmesso all'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, per gli eventuali seguiti di competenza, proprio la segnalazione di ALTVELOX concernente i rapporti istituzionali e patrimoniali tra il Comune di San Donà di Piave e la Guardia di Finanza.

In tale situazione, il 16 settembre 2026 ALTVELOX ha trasmesso la nota prot. n. 912/2026, qualificata come invito e diffida, allegando nuovamente l'istanza del 12 agosto e chiedendo alle amministrazioni interessate una risposta concreta mediante trasmissione degli atti disponibili, indicazione di quelli non detenuti e specificazione delle eventuali ragioni normative ostative all'ostensione. Nella stessa diffida veniva richiamato l'intervento dell'Ufficio del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e veniva evidenziato come, a fronte di una vicenda ormai formalmente conosciuta anche a livello centrale, fosse ancora più difficile comprendere l'assenza di una definizione sostanziale dell'accesso.

È soltanto dopo tale sollecito che l'ANBSC ha assunto una posizione espressa, dichiarando che l'istanza del 12 agosto non risultava precedentemente pervenuta alla propria casella PEC e che sarebbe stata acquisita per la prima volta il 16 settembre 2026 quale allegato alla nota prot. n. 912/2026. Preso atto di tale dichiarazione e considerato che le ricevute PEC dell'originaria trasmissione del 12 agosto non sono al momento materialmente disponibili per le ragioni tecniche già rappresentate, ALTVELOX non fonda il presente ricorso sull'eventuale decorso dei termini da quella data, ma sul successivo diniego espresso adottato dall'Agenzia una volta acquisita integralmente la richiesta. Il punto centrale rimane quindi il merito della legittimazione e dell'accesso, che devono essere valutati alla luce dell'intera sequenza documentale sopra ricostruita e non isolando artificialmente l'istanza del 12 agosto dal complesso delle attività associative che l'hanno preceduta e motivata.

L'ANBSC ha invece ritenuto la richiesta inammissibile sostenendo che il bene non sarebbe stato sufficientemente individuato perché ALTVELOX non aveva indicato la

via, il numero civico, le coordinate toponomastiche e gli estremi catastali costituiti da foglio, particella e subalterno. Tale motivazione non appare condivisibile perché confonde una domanda realmente indeterminata, nella quale l'Amministrazione non sia materialmente in grado di comprendere quale procedimento venga richiamato, con una richiesta nella quale il bene è stato individuato attraverso una pluralità di elementi convergenti e riferiti a una specifica vicenda amministrativa, vale a dire un immobile confiscato alla criminalità organizzata, trasferito al Comune di San Donà di Piave e successivamente indicato quale alloggio di servizio della Guardia di Finanza.

Il provvedimento di diniego, peraltro, non afferma che nel territorio comunale esista una pluralità di immobili aventi contemporaneamente queste caratteristiche tale da rendere concretamente impossibile individuare quello cui ALTVELOX faceva riferimento, né rappresenta che le informazioni già fornite conducano a più fascicoli tra loro indistinguibili. In assenza di una simile indicazione, la semplice mancanza degli estremi catastali non appare sufficiente, da sola, a trasformare una vicenda puntualmente descritta in una richiesta priva di oggetto determinabile.

La pretesa che il richiedente conosca preventivamente foglio, particella, subalterno, indirizzo completo e gli stessi estremi del provvedimento che intende acquisire finisce inoltre per rovesciare la funzione dell'accesso documentale, perché impone di possedere in anticipo proprio quei dati che l'istanza è diretta a conoscere attraverso l'acquisizione degli atti amministrativi. ALTVELOX ha chiesto accesso anche per ricostruire esattamente tali elementi, conoscere l'identificazione formale del bene, il provvedimento con il quale esso è stato trasferito al Comune, la destinazione impressa, le successive interlocuzioni amministrative e il titolo attraverso il quale ne è stato previsto l'utilizzo quale alloggio di servizio. Se l'Associazione fosse già stata in possesso dell'identificazione catastale completa, degli estremi del decreto di destinazione e del relativo fascicolo, una parte significativa della richiesta sarebbe risultata sostanzialmente inutile.

Anche qualora l'Agenzia avesse effettivamente ritenuto insufficienti gli elementi forniti, la disciplina dell'accesso documentale non conduce automaticamente al rigetto. L'art. 6, comma 5, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 prevede che, quando la richiesta sia irregolare o incompleta, l'Amministrazione ne dia comunicazione al richiedente,

consentendo così la regolarizzazione dell'istanza. Nel caso concreto non risulta che l'ANBSC abbia chiesto ad ALTVELOX di fornire uno specifico elemento ulteriore ritenuto indispensabile per individuare il bene o il fascicolo, né che abbia indicato l'esistenza di più beni potenzialmente riconducibili alla vicenda descritta e quindi la necessità di distinguerli mediante dati aggiuntivi. È stato invece adottato direttamente un provvedimento negativo, trasformando quella che, nella stessa prospettiva dell'Agenzia, avrebbe potuto essere una semplice esigenza di migliore identificazione in una causa definitiva di inammissibilità.

La questione assume ulteriore rilievo considerando che la stessa Commissione per l'accesso, con decisione assunta nel Plenum del 9 aprile 2018, si è già pronunciata su un diniego adottato proprio dall'ANBSC, ritenendo non condivisibile l'argomento secondo cui una richiesta debba essere considerata generalizzata quando la documentazione, pur numerosa, sia riconducibile a una singola pratica e l'oggetto dell'accesso risulti comunque determinabile. Nel caso oggi sottoposto alla Commissione la richiesta appare ulteriormente delimitata, poiché non riguarda indistintamente i beni confiscati presenti a San Donà di Piave, ma una precisa vicenda caratterizzata dalla natura confiscata dell'immobile, dal trasferimento al patrimonio comunale e dalla successiva destinazione annunciata quale alloggio di servizio della Guardia di Finanza. Proprio perché ALTVELOX non disponeva degli estremi catastali e amministrativi completi del bene, ha esercitato il diritto di accesso per conoscerli attraverso gli atti ufficiali, e non appare ragionevole utilizzare la mancata conoscenza preventiva di tali dati come motivo per impedire l'accesso agli stessi documenti dai quali quei dati dovrebbero risultare.

Il secondo motivo sul quale l'ANBSC ha fondato il diniego riguarda la legittimazione di ALTVELOX all'accesso documentale, rispetto alla quale l'Agenzia sostiene che le finalità dell'Associazione, connesse alla tutela degli utenti della strada e alle attività riguardanti l'accertamento delle violazioni, non evidenzerebbero un nesso diretto e concreto con le competenze istituzionali esercitate dall'ANBSC in materia di beni sequestrati e confiscati. Anche questa motivazione appare formulata in termini eccessivamente astratti rispetto alla vicenda concretamente rappresentata, perché ALTVELOX non ha mai sostenuto che la propria natura associativa attribuisca una legittimazione generale ad accedere indistintamente agli atti di qualsiasi

amministrazione, ma ha specificamente illustrato le ragioni per le quali i documenti richiesti risultano collegati ad attività già intraprese dall'Associazione.

Nella richiesta era stato espressamente richiamato il principio secondo cui le associazioni portatrici di interessi diffusi non possono fondare la propria legittimazione sulla sola previsione statutaria, ma devono dimostrare che la documentazione richiesta sia effettivamente necessaria o comunque strettamente funzionale alle finalità perseguite. Proprio per tale ragione l'istanza aveva ricostruito le iniziative già svolte da ALTVELOX nei confronti del Comune di San Donà di Piave, comprendenti attività di accesso, esposti e richieste di verifica aventi ad oggetto l'attività sanzionatoria, l'impiego dei dispositivi elettronici, la destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni e i conseguenti rapporti economici e amministrativi.

Con specifico riferimento al Comune di San Donà di Piave, ALTVELOX aveva inoltre presentato alla Guardia di Finanza un articolato esposto riguardante, tra gli altri aspetti, i proventi derivanti dalle sanzioni al Codice della strada dichiarati dall'Ente per gli anni dal 2021 al 2025, indicati nella documentazione associativa in complessivi euro 7.327.699,10, chiedendo approfondimenti contabili, amministrativi, contrattuali e finanziari attraverso l'acquisizione della documentazione originale presso l'Amministrazione comunale.

È in tale contesto, già esistente e documentalmente rappresentato, che è successivamente emersa la notizia relativa all'immobile confiscato e destinato ad alloggio di servizio della Guardia di Finanza. ALTVELOX non ha attribuito a questa circostanza alcun significato ulteriore rispetto a quello oggettivamente conoscibile e non ha formulato accuse circa eventuali condizionamenti dell'attività del Corpo. La separata segnalazione trasmessa ai vertici della Guardia di Finanza, al Ministro dell'Economia e delle Finanze e al Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri precisava espressamente che la circostanza rappresentata non consentiva di formulare alcuna presunzione di condizionamento e che l'Associazione non disponeva di elementi idonei a mettere in discussione la professionalità o l'imparzialità dei militari, ponendo invece un problema di trasparenza e di percezione esterna della necessaria terzietà nei rapporti tra organo di controllo e amministrazione oggetto delle verifiche.

Proprio per evitare che una questione di questo tipo fosse affrontata sulla base di supposizioni o valutazioni prive di fondamento documentale, ALTVELOX ha scelto di chiedere gli atti amministrativi effettivamente formati, in modo da ricostruire il titolo giuridico, il procedimento e le condizioni attraverso le quali il bene confiscato è stato trasferito al Comune e successivamente destinato all'utilizzazione annunciata. Il collegamento tra la documentazione richiesta e le attività istituzionali dell'Associazione non deriva quindi da un generico interesse alla materia dei beni confiscati, ma dal fatto che i documenti riguardano il rapporto patrimoniale tra il medesimo Comune già oggetto delle iniziative di ALTVELOX e il Corpo al quale l'Associazione aveva già sottoposto esposti concernenti proprio l'attività amministrativa e finanziaria di tale Ente.

La concretezza della questione trova inoltre conferma nella circostanza che la separata segnalazione istituzionale presentata da ALTVELOX non è rimasta confinata ad una comunicazione privata dell'Associazione, poiché con nota del 4 settembre 2026 l'Ufficio del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha formalmente trasmesso all'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, per gli eventuali seguiti di competenza, la segnalazione concernente i rapporti istituzionali e patrimoniali tra il Comune di San Donà di Piave e la Guardia di Finanza. Tale circostanza non viene richiamata per attribuire alla Presidenza del Consiglio una condivisione delle valutazioni formulate da ALTVELOX, che non risulta e che non viene sostenuta, ma soltanto per evidenziare che la vicenda aveva già assunto una precisa dimensione istituzionale prima dell'adozione del diniego oggi impugnato.

Il provvedimento dell'ANBSC non sembra confrontarsi compiutamente con questa sequenza di fatti, limitandosi a porre in contrapposizione le finalità generali dell'Associazione con le competenze istituzionali dell'Agenzia e senza spiegare perché, nel caso concreto, gli atti relativi al rapporto patrimoniale descritto non sarebbero funzionali alle attività già intraprese da ALTVELOX rispetto al Comune di San Donà di Piave e alla Guardia di Finanza. La valutazione della legittimazione finisce così per essere condotta sul rapporto astratto tra due soggetti, anziché sul concreto collegamento tra i documenti richiesti e la situazione giuridica rappresentata dal richiedente.

ALTVELOX precisa che con il presente ricorso non viene chiesto alla Commissione di valutare la legittimità della destinazione dell'immobile, l'opportunità dei rapporti

intercorsi tra il Comune di San Donà di Piave e la Guardia di Finanza o l'operato degli organi istituzionali coinvolti, trattandosi di questioni estranee all'oggetto del procedimento. Ciò che viene sottoposto alla Commissione è esclusivamente la legittimità del diniego opposto ad una richiesta documentale riferita ad una vicenda specificamente individuata, diniego fondato da un lato sulla mancata indicazione di dati catastali non conosciuti dal richiedente e, dall'altro, su una valutazione della legittimazione che non sembra avere considerato integralmente il collegamento concreto esposto nell'istanza.

Per tutto quanto sopra rappresentato, ALTVELOX chiede alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi di riesaminare, ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il diniego opposto dall'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, valutando in particolare se possa considerarsi legittimo dichiarare non accoglibile la richiesta per insufficiente individuazione del bene senza avere previamente chiesto al richiedente di integrare o precisare gli elementi ritenuti mancanti e se la posizione di ALTVELOX sia stata adeguatamente esaminata alla luce del concreto collegamento tra i documenti richiesti, le attività già svolte dall'Associazione nei confronti del Comune di San Donà di Piave e gli esposti già trasmessi alla Guardia di Finanza.

Si chiede conseguentemente che, ove non risultino specifiche cause legali di esclusione, venga riconosciuto il diritto di accedere alla documentazione richiesta e che, qualora l'ANBSC ritenga comunque indispensabile un ulteriore elemento identificativo per individuare materialmente il bene o il relativo fascicolo, tale esigenza venga rappresentata puntualmente ad ALTVELOX consentendo l'integrazione della domanda, senza trasformare la mancata conoscenza preventiva di estremi catastali o amministrativi in una causa definitiva di rigetto. Qualora singole parti della documentazione risultassero effettivamente sottratte alla conoscibilità per ragioni previste dalla legge, si chiede che venga comunque assicurato l'accesso alle restanti parti mediante oscuramento selettivo delle sole informazioni non ostensibili.

Si chiede altresì che l'ANBSC trasmetta alla Commissione l'istanza prot. ALTVELOX n. 782/2026 nella versione integralmente acquisita dall'Agenzia in data 16 settembre

2026, unitamente alla nota ALTVELOX prot. n. 912/2026, al provvedimento impugnato e ad ogni eventuale memoria o documento prodotto nell'ambito del presente procedimento, affinché il riesame possa avvenire sulla base del contenuto effettivo della domanda e degli atti realmente detenuti dall'Amministrazione.

La presente viene trasmessa per conoscenza al Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell'Economia e delle Finanze, in considerazione della precedente nota del 4 settembre 2026 con la quale l'Ufficio del Segretario Generale aveva già inoltrato al MEF la separata segnalazione istituzionale relativa alla vicenda, nonché al Comandante Generale, al Comandante Regionale Veneto e al Comando Provinciale di Venezia della Guardia di Finanza, affinché abbiano formale conoscenza dell'ulteriore sviluppo del procedimento documentale. La trasmissione viene effettuata anche alla Regione del Veneto e al Comune di San Donà di Piave, esclusivamente per conoscenza e trasparenza istituzionale, e ad ANAC quale ulteriore elemento documentale da valutare nel quadro delle precedenti segnalazioni già trasmesse da ALTVELOX in materia di accesso, trasparenza amministrativa e difficoltà riscontrate nell'ottenere riscontri completi, coerenti e verificabili dalle pubbliche amministrazioni interessate.

La vicenda odierna assume, sotto questo profilo, un rilievo ancora maggiore proprio per la natura e il livello istituzionale dei soggetti coinvolti, trattandosi di un procedimento che interessa un Comune, la Guardia di Finanza, l'ANBSC, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Presidenza del Consiglio dei Ministri. In un contesto di tale delicatezza, la trasparenza documentale non rappresenta un adempimento meramente formale, ma costituisce uno strumento essenziale per consentire una ricostruzione oggettiva dei rapporti amministrativi e patrimoniali intercorsi e per evitare che carenze informative, dinieghi non adeguatamente motivati o difficoltà nell'individuazione e nell'ostensione degli atti possano alimentare dubbi che potrebbero essere agevolmente superati mediante una completa e corretta disponibilità della documentazione. Proprio per tale ragione ALTVELOX ritiene opportuno che ANAC disponga anche del presente ricorso e dei relativi allegati, affinché possa valutarli nel più ampio quadro delle criticità già rappresentate dall'Associazione in materia di trasparenza e accessibilità dell'azione amministrativa, senza che la presente trasmissione comporti alcuna richiesta di

interferire con le valutazioni riservate alla Commissione per l'accesso o con le autonome competenze delle altre Autorità destinatarie.

ALTVELOX non pretende che il proprio interesse venga presunto né rivendica alcuna posizione privilegiata nell'accesso alla documentazione amministrativa, ma chiede che l'istanza venga esaminata per ciò che effettivamente contiene, tenendo conto delle circostanze concrete già rappresentate e senza attribuire alla mancata disponibilità degli estremi catastali del bene un valore tale da impedire definitivamente l'accesso proprio agli atti dai quali quegli stessi elementi potrebbero essere ricavati. Allo stesso modo, l'Associazione non fonda il presente ricorso sulla pretesa consegna della PEC del 12 agosto 2026, poiché le relative ricevute non risultano attualmente reperibili, ma assume come data certa minima il 16 settembre 2026, indicato dalla stessa ANBSC quale momento di acquisizione dell'istanza, e sottopone quindi alla Commissione esclusivamente il successivo diniego espresso, sul quale chiede una valutazione pienamente riferita al merito della richiesta.

Ogni comunicazione relativa al presente procedimento dovrà essere trasmessa esclusivamente al domicilio digitale di ALTVELOX – Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada, PEC altvelox@legalmail.it.

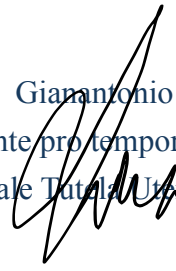
ALLEGATI

1. Esposto denuncia di ALTVELOX del 13 luglio 2026.
2. Segnalazione ALTVELOX prot. n. 739/2026 relativa ai rapporti istituzionali e patrimoniali tra il Comune di San Donà di Piave e la Guardia di Finanza.
3. Istanza di accesso ALTVELOX prot. n. 782/2026 datata 12 agosto 2026.
4. Nota ALTVELOX prot. n. 912/2026 del 16 settembre 2026, con allegata l'istanza.
5. Provvedimento di diniego dell'ANBSC relativo alla richiesta acquisita al prot. ANBSC n. 2026-0078043 del 16 settembre 2026.
6. Nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio del Segretario Generale, del 4 settembre 2026.
7. Documento di identità del sottoscrittore.

8. Modulo di richiesta di riesame ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990.
9. Modulo di notifica della copia del ricorso ad ANBSC.

Roma, 18 settembre 2026

Gianantonio Sottile Cervini
Presidente pro tempore ALTVELOX
Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada





Agenzia Nazionale

PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E
CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Roma, data del protocollo

Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada

altvelox@legalmail.it

e, p. c.: **Commissione per l'Accesso ai Documenti Amministrativi
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri**

commissione.accesso@mailbox.governo.it

Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

protocollo@pec.anticorruzione.it

Comune di San Donà di Piave

protocollo.comune.sandonadipiave.ve@pecveneto.it

Oggetto: Riscontro formale all'istanza di accesso agli atti. Immobili confiscati nel Comune di San Donà di Piave (VE).

Si fa riferimento per ultimo all'istanza n. 914/2026 del 22 settembre scorso acquisita al prot. ANBSC n. 80019 del 23 u.s. ed al ricorso formulato ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 con nota s.n. del 18 settembre, acquisita al prot. ANBSC n. 79253 del 21.09.2026 e si fornisce formale riscontro anche ad integrazione della precedente comunicazione effettuata dalla Sede di Milano di questa Agenzia con prot. n. 79089 del 18 settembre.

Si forniscono, quindi le seguenti precisazioni evidenziando preliminarmente, la non corretta qualificazione attribuita da codesta Associazione alla predetta nota ANBSC n. 79089, ricondotta impropriamente ad un diniego espresso o rigetto definitivo dell'istanza ostensiva.

Dalla predetta nota di risposta emerge, infatti, chiaramente la natura interlocutoria del provvedimento assunto, nel quale si è specificato che l'istanza: «...per quanto attiene alle attribuzioni ed alle competenze istituzionali di questa Agenzia allo stato non risulta accoglibile. Resta ferma la facoltà per la S.V. di integrare l'istanza che verrà valutata ex novo ove presenti i requisiti formali e sostanziali stabiliti dal D.Lgs. n. 33/2013 e dalla L. n.

ANBSC - Prot. Uscita N.0083382 del 01/10/2026



Agenzia Nazionale

PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E
CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

241/1990» e, pertanto, evidentemente condizionato allo stato degli atti, motivato dall'assoluta assenza degli elementi identificativi del bene oggetto di richiesta e formulato con espressa salvaguardia della facoltà di regolarizzazione ed integrazione, in piena aderenza ai principi di collaborazione e soccorso istruttorio.

Sotto il profilo, poi, del quadro normativo di riferimento, occorre formulare una distinta valutazione in relazione alle due forme di accesso azionate:

- Si conferma la carenza dei presupposti legittimanti stabiliti dall'art. 22 della L. n. 241/1990. Le finalità statutarie dell'Associazione (rivolte alla tutela degli utenti della strada e al controllo dei dispositivi di rilevazione della velocità) non evidenziano un nesso di strumentalità diretta, concreta ed attuale con le funzioni istituzionali dell'ANBSC, inerenti all'amministrazione e alla destinazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata. L'ostensione ex L. 241/1990 in assenza di una posizione giuridica differenziata configurerebbe un controllo generalizzato sull'azione amministrativa, precluso dall'art. 24, comma 3, della medesima legge.
- In ordine all'Accesso Civico Generalizzato, si rileva come la nota del 18 settembre 2026 non abbia inteso precludere l'esercizio del diritto di trasparenza diffusa promosso dal D.Lgs. n. 33/2013. Sul punto, è doveroso precisare che anche la nuova produzione documentale risulta sostanzialmente generica, limitandosi all'allegazione di un estratto di stampa in luogo dei dati toponomastici o catastali necessari per l'univoca rintracciabilità dei fascicoli d'ufficio. Cionondimeno, al fine di superare ogni profilo di indeterminatezza e nell'ottica di massima proattività sono state svolte autonome verifiche d'ufficio sul patrimonio confiscato e trasferito al Comune di San Donà di Piave presente sul sistema informatico in uso.

Si ricorda, ancora, che, ai sensi dell'art. 48, comma 3, lett. c), del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, i beni confiscati trasferiti agli Enti territoriali sono assoggettati a precisi ed inderogabili obblighi di pubblicità e tracciabilità circa il loro concreto utilizzo sociale.

In attuazione di tale quadro normativo, gli enti destinatari dei beni e nel caso specifico il Comune di San Donà di Piave curano la pubblicazione e l'aggiornamento costante, sul proprio portale istituzionale, dell'elenco ufficiale di tutti gli immobili confiscati acquisiti al proprio patrimonio indisponibile, completo dei dati catastali, dell'ubicazione, dei



Agenzia Nazionale

PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E
CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

progetti di riutilizzo e delle relative destinazioni d'uso conformi ai Decreti Direttoriali dell'ANBSC.

A titolo collaborativo si indicano, di seguito, i riferimenti per la consultazione diretta della documentazione ufficiale pubblicata dall'Ente locale:

- Elenco ufficiale dei Beni Confiscati destinati (ex art. 48, c. 3, lett. c, D.Lgs. n. 159/2011):
La documentazione pubblica dell'Ente locale – contenente l'esatta mappatura dei beni (identificativo, via, foglio, particella, subalterno, tipologia e stato della destinazione sociale/PNRR o emergenza abitativa) – è liberamente consultabile sul sito istituzionale del Comune di San Donà di Piave nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente - Beni Immobili e Gestione Patrimonio" all'elenco dei beni confiscati trasferiti ex art. 48 D.Lgs. 159/2011 ([dettaglio-sezione](#)).
- Dalla consultazione di detto elenco si evince la tracciabilità di tutti gli immobili trasferiti all'Ente locale- per fini sociali e di lucro (siti in Via Aquileia, Corso Silvio Trentin, Via Falcone, Via Mussetta di Sotto, Via Spagna e Via Giorgio La Pira), unitamente all'indicazione dei relativi progetti sociali ed istituzionali approvati.

Tutto ciò premesso, in ragione della diretta ed integrale accessibilità della documentazione e dei dati inerenti alla destinazione e all'impiego dei beni tramite i canali pubblici dell'Ente locale, si conferma che, per quanto di pertinenza di questa Agenzia, non sussistono agli atti provvedimenti o autorizzazioni difformi da quanto pubblicamente riscontrabile.

La presente nota viene trasmessa anche agli Organi in indirizzo, ad integrazione del quadro informativo di competenza

Firmato Digitalmente da/Signed by:
MASSIMO NICOLÒ
In Data/On Date:
giovedì 1 ottobre 2026 17:13:45

Il Dirigente
Nicolò

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

A DL/MS



Prefettura di Venezia

Ufficio Territoriale del Governo

Prot. n. 157/GAB/2026

Venezia, 6 ottobre 2026

Spett.le Altvelox
Associazione Nazionale Tutela Utenti
della Strada

e, p.c.

All'Agenzia nazionale
per l'amministrazione
e la destinazione dei beni sequestrati e
confiscati alla criminalità organizzata
ROMA

OGGETTO: Istanza di accesso del 16 settembre 2026.

In riscontro alla richiesta in oggetto si rappresenta quanto segue.

Con nota qui pervenuta il 16 settembre u.s. è stata formulata richiesta di accesso ad una serie di documenti asseritamente detenuti dal Nucleo di supporto all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata istituito presso questa Prefettura.

La richiesta è formulata ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e, per quanto ne ricorrano i presupposti, anche ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

La richiesta di accesso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 non può essere accolta perché generica in relazione all'oggetto. L'istanza, infatti, fa riferimento ad "eventuali atti, verbali o comunicazioni detenuti dal Nucleo di supporto dell'ANBSC concernente lo specifico immobile e la sua destinazione alla Guardia di Finanza". Tale formulazione non consente l'individuazione dei documenti di cui si chiede l'ostensione perché genericamente riferita ad un immobile che sarebbe intenzione del Comune utilizzare per le esigenze alloggiative della Guardia di Finanza. Quindi, comporterebbe, ai fini del suo soddisfacimento, una ricerca documentale tra atti anche risalenti nel tempo e dunque potenzialmente idonea a interferire con il buon andamento di questo Ufficio.

Anche la richiesta di accesso formulata, in via residuale, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 non può essere accolta, non ricorrendone i presupposti, poiché la S.V. non ha dato dimostrazione di essere titolare di un *"interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso"*.

IL CAPO DI GABINETTO

(Musolino)



Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE

All'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'economia e delle
finanze

Via Pec

ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it

e, p.c.:

Al sig. Gianantonio Sottile Cervini, Presidente pro
tempore di ALTVELOX – Associazione Nazionale
Tutela Utenti della Strada

Via Pec

altvelox@legalmail.it

Al Responsabile della prevenzione della corruzione e
della trasparenza della Presidenza del Consiglio dei
ministri
(per interoperabilità)

OGGETTO: Segnalazione dell'Associazione ALTVELOX – Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada concernente i rapporti istituzionali e patrimoniali tra il Comune di San Donà di Piave e la Guardia di Finanza (prot. USG n. 10207 del 11 agosto 2026).

Si trasmette, per gli eventuali seguiti di competenza, la segnalazione indicata in oggetto.

Roma 04-09-2026 | 19:37:02 CEST

IL CAPO DELL'UFFICIO
Maria Barilà

Maria Barilà

Da: altvelox@legalmail.it

A: comando.generale@pec.gdf.it; ve0220000p@pec.gdf.it; ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it; usg@mailbox.governo.it;

Oggetto: Segnalazione in merito ai rapporti istituzionali e patrimoniali tra il Comune di San Donà di Piave e la Guardia di Finanza. Esigenza di tutela della piena imparzialità e della percezione di terzietà nell'esame di esposti e segnalazioni riguardanti l'Amministrazione comunale

Si trasmette in allegato con documento di identità firmatario confidando in un segno di riscontro.

--

Distinti saluti

ALTVELOX -

Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada

Via degli Uffici del Vicario n. 43 00186 Roma

C.F. 93064060259 - REG. AdE n. 35 Serie 3

www.altvelox.it - presidenza@altvelox.it - Mobile 339.8552498

Il presente messaggio PEC e gli eventuali allegati sono destinati esclusivamente ai soggetti indicati come destinatari. Qualora la presente comunicazione sia stata ricevuta per errore, si invita il ricevente a darne immediata comunicazione al mittente e a cancellare il messaggio e ogni allegato ricevuto, astenendosi da qualsiasi lettura ulteriore, copia, diffusione, inoltro o utilizzo del contenuto. Il contenuto della presente comunicazione può contenere informazioni riservate, dati personali o atti destinati esclusivamente ai destinatari legittimi. Ogni utilizzo non autorizzato resta vietato.



REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELL'INTERNO

CA11320DU

USG-0010207-A-11/08/2026 - A03

CARTA DI IDENTITÀ / IDENTITY CARD

COMUNE DI / MUNICIPALITY

SEDICO



COGNOME / SURNAME

SOTTILE CERVINI

NOME / NAME

GIANANTONIO

LUOGO E DATA DI NASCITA

PLACE AND DATE OF BIRTH

BELLUNO (BL) 13.02.1969

SESSO

SEX

M

STATURA

HEIGHT

180

CITTADINANZA

NATIONALITY

ITA

EMISSIONE / ISSUING

12.04.2019

SCADENZA / EXPIRY

13.02.2030

FIRMA DEL TITOLARE

HOLDER'S SIGNATURE



COGNOME E NOME DEL PADRE E DELLA MADRE O DI CHI NE FA LE VECI/
FATHER AND MOTHER'S-TUTOR'S NAME

CODICE FISCALE
FISCAL CODE
STTGNT69B13A757F

ESTREMI ATTO DI NASCITA
172 p1 sA-1969 025006

INDIRIZZO DI RESIDENZA / RESIDENCE
VIA CAL DE MESSA, N. 40 C SEDICO (BL)



C<ITACA11320DU2<<<<<<<<<<<<<<<
6902139M3002131ITA<<<<<<<<<<<<0
SOTTILE<CERVINI<<GIANANTONIO<<

AL COMANDO REGIONALE
DELLA GUARDIA DI FINANZA
PEC: VE0220000p@pec.gdf.it

AL COMANDO PROVINCIALE DI VENEZIA
DELLA GUARDIA DI FINANZA
PEC: VE0550000p@pec.gdf.it

AL NUCLEO DI POLIZIA ECONOMICO-FINANZIARIA
DELLA GUARDIA DI FINANZA DI VENEZIA
PEC: VE1590000p@pec.gdf.it

ALLA PROCURA REGIONALE
DELLA CORTE DEI CONTI PER IL VENETO
PEC: veneto.procura@corteconticert.it

ALL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE
ANAC
PEC: protocollo@pec.anticorruzione.it

E, PER CONOSCENZA

AL MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E
TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE PER LA FINANZA LOCALE
UFFICIO III
Rendicontazione e controllo dei contributi agli enti locali e
rimborso delle spese elettorali
PEC: finanzalocale.prot@pec.interno.it

ALLA PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE
DEL GOVERNO DI VENEZIA
PEC: protocollo.prefve@pec.interno.it

ESPOSTO-DENUNCIA

Oggetto: Comune di Mira. Incidenza delle entrate derivanti dalle sanzioni stradali sugli equilibri del bilancio comunale, mancata risultanza della relazione relativa all'anno 2022, incongruenze nelle certificazioni trasmesse al Ministero dell'interno e possibile utilizzo difforme dei proventi vincolati di cui agli artt. 208 e 142, commi 12-bis, 12-ter e 12-quater, del Codice della strada. Richiesta di accertamenti contabili, amministrativi e contrattuali.

Il sottoscritto Gianantonio Sottile Cervini, in proprio e nella qualità di Presidente pro tempore di ALTVELOX – Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada, codice fiscale 93064060259, iscritta presso l'Agenzia delle entrate al numero 35, serie 3, con sede legale in Roma, via degli Uffici del Vicario n. 43 e domicilio digitale presso la PEC altvelox@legalmail.it,

espone quanto segue.

1. La notizia pubblicata il 30 luglio 2026 e la revisione del bilancio del Comune di Mira

In data 30 luglio 2026 il quotidiano La Nuova di Venezia ha pubblicato un articolo dal titolo «Calano le multe degli autovelox, bilancio tagliato di 400.000 euro», nel quale viene riferito che il Comune di Mira avrebbe dovuto ridimensionare il bilancio di previsione per l'anno 2026 a causa della contrazione delle entrate derivanti dalle sanzioni per violazioni del Codice della strada.

Secondo quanto riportato, il bilancio sarebbe stato approvato dalla maggioranza consiliare dopo una revisione delle previsioni di entrata. Il sindaco Marco Dori avrebbe dichiarato che, rispetto alle stime iniziali, anche in relazione agli attesi chiarimenti normativi e alle autorizzazioni che dovrebbero intervenire nel corso dell'anno, sarebbe stato necessario ridurre di oltre 400.000 euro netti la previsione delle entrate da sanzioni stradali. La minore entrata sarebbe stata soltanto in parte compensata da altre maggiori entrate, imponendo all'Amministrazione un'analisi e una riduzione della spesa.

L'assessore al bilancio Riccardo Martin avrebbe confermato che il margine di azione del Comune risulta più contenuto rispetto alle precedenti manovre, mentre l'Amministrazione attende lo sblocco di circa cinque milioni di euro dell'avanzo di amministrazione, anche in relazione alla conclusione degli interventi finanziati dal PNRR e all'esito delle relative

rendicontazioni. L'articolo richiama inoltre manutenzioni straordinarie, la ridefinizione dell'indebitamento e la decisione di sostituire l'accensione di un mutuo destinato all'efficientamento della scuola "De Amicis" di Marano.

Nel sottotitolo dell'articolo viene utilizzata l'espressione «cinque milioni di euro dal disavanzo», mentre nel corpo del testo si parla correttamente di avanzo di amministrazione. Poiché avanzo e disavanzo rappresentano grandezze contabili di segno opposto, tale discrasia dovrà essere risolta mediante l'esame degli atti di bilancio effettivamente approvati, senza attribuire all'Amministrazione una formulazione che potrebbe dipendere da un errore redazionale.

Il rilievo della notizia non risiede nella scelta politica di ridurre o rimodulare alcune spese, bensì nel rapporto diretto che la stessa Amministrazione avrebbe riconosciuto tra l'ammontare previsto delle sanzioni stradali e la capacità di sostenere la spesa corrente e gli interventi programmati. Una diminuzione delle multe attese avrebbe infatti prodotto, secondo la ricostruzione pubblicata, un taglio superiore a 400.000 euro e la necessità di rivedere gli equilibri del bilancio comunale.

La programmazione di entrate sanzionatorie non è, in sé, vietata. Tali entrate, tuttavia, non possono essere considerate una fonte ordinaria liberamente disponibile per finanziare indistintamente la gestione dell'ente. Una parte dei proventi generali è sottoposta alle destinazioni previste dall'art. 208 del Codice della strada, mentre i proventi derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità sono vincolati alle finalità stabilite dall'art. 142, comma 12-ter. La loro incidenza sulla spesa comunale rende quindi indispensabile verificare che le previsioni siano state formulate secondo criteri attendibili e che le risorse incassate siano state conservate e utilizzate nel rispetto dei vincoli legislativi.

2. Le dichiarazioni economiche trasmesse dal Comune al Ministero dell'interno

ALTVELOX ha esaminato le relazioni riferite al Comune di Mira e pubblicate nel sistema del Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 142, comma 12-quater, del Codice della strada. La documentazione disponibile riguarda gli anni 2021, 2023, 2024 e 2025. Non risulta invece presente la relazione relativa all'anno 2022.

Nelle sole quattro annualità disponibili il Comune ha dichiarato proventi complessivi derivanti dalle violazioni del Codice della strada pari a 5.505.961,92 euro. Di tale importo, 3.475.566,49 euro derivano dalle violazioni dei limiti massimi di velocità, con un'incidenza pari a circa il 63,12 per cento del totale delle entrate sanzionatorie dichiarate.

Si tratta di importi che non possono essere considerati episodici. Le entrate superano 1,2 milioni di euro in ciascuna delle quattro annualità esaminate e raggiungono 1.609.634,05 euro nel 2024. Il dato, confrontato con la notizia secondo cui una riduzione di poco superiore a 400.000 euro avrebbe imposto il ridimensionamento del bilancio 2026, rende necessario comprendere in quale misura la capacità di spesa corrente del Comune sia stata costruita sull'aspettativa della stabile reiterazione delle sanzioni stradali.

A. La certificazione relativa all'anno 2021 - Per l'anno 2021 il Comune ha dichiarato proventi complessivi pari a 1.318.056,07 euro, dei quali 454.647,80 euro riferiti alle violazioni diverse da quelle dei limiti di velocità e 863.408,27 euro riferiti alle violazioni dell'art. 142 del Codice della strada.

Per i proventi ordinari è stata indicata una destinazione complessiva di 227.323,90 euro, corrispondente esattamente al 50 per cento delle entrate dichiarate. Per i proventi della velocità, invece, nei quadri relativi alla destinazione e all'utilizzo compare il diverso importo di 863.488,27 euro, superiore di 80 euro rispetto ai proventi esposti nel quadro delle entrate.

La differenza è quantitativamente modesta, ma costituisce comunque una discordanza interna a una certificazione destinata al Ministero dell'interno e sottoscritta dal responsabile del servizio finanziario. Deve pertanto essere chiarito quale dei due importi corrisponda alle scritture contabili e se la difformità derivi da un semplice errore materiale oppure da una diversa imputazione non illustrata nel modello.

Nella medesima relazione viene indicata la realizzazione di un impianto semaforico del costo di 32.681,60 euro, con percentuale di realizzazione pari allo zero per cento. Nonostante l'intervento non risultasse avviato, il relativo costo è stato inserito tra gli utilizzi delle risorse. Occorre verificare se la somma fosse stata soltanto stanziata o impegnata, se fosse stata effettivamente pagata e se il vincolo sia stato correttamente conservato negli esercizi successivi.

Compaiono inoltre 56.830,97 euro per il noleggio di attrezzature destinate al controllo delle infrazioni, finanziati con i proventi dell'art. 208, e ulteriori 70.659,04 euro, sempre indicati come quota parte del noleggio di attrezzature per il controllo delle infrazioni, finanziati con i proventi dell'art. 142. La ripartizione tra le due fonti potrebbe essere regolare, ma deve essere ricostruita sulla base del contratto, delle prestazioni effettivamente rese e dei criteri

utilizzati per evitare che lo stesso costo sia stato imputato due volte o suddiviso senza un'effettiva corrispondenza contabile.

Merita infine chiarimento la voce di 5.026,80 euro descritta genericamente come «prestazioni servizi per funzionamento comando». Una simile denominazione non consente di comprendere se si tratti di una spesa direttamente collegata alla sicurezza della circolazione o di un costo ordinario del comando di polizia locale trasferito sui proventi vincolati.

B. La mancata risultanza dell'annualità 2022 - Tra la relazione relativa all'anno 2021 e quella riferita al 2023 non risulta presente la certificazione riguardante i proventi del 2022. La sequenza annuale appare quindi interrotta proprio in un esercizio rilevante per comprendere l'origine e la successiva utilizzazione delle risorse vincolate.

La relazione relativa all'annualità 2022 non risulta pubblicata nel portale del Ministero dell'interno dedicato alle certificazioni previste dall'art. 142, comma 12-quater, del Codice della strada. Nella banca dati ufficiale sono presenti le dichiarazioni del Comune di Mira relative agli anni 2021, 2023, 2024 e 2025, mentre manca quella riferita al 2022. Deve pertanto rilevarsi che, allo stato delle risultanze pubblicate dal Ministero, non risulta adempiuto per tale esercizio l'obbligo di dichiarare i proventi derivanti dalle sanzioni stradali e la loro destinazione e utilizzazione. Spetterà agli uffici ministeriali accertare se la mancata pubblicazione corrisponda a un'effettiva omissione della trasmissione oppure se esista una dichiarazione tardiva, sostitutiva o comunque non resa disponibile nella sezione pubblica del portale.

Deve pertanto rilevarsi che, per tale esercizio, il Comune non ha dichiarato al Ministero i proventi derivanti dalle sanzioni stradali né la loro destinazione e utilizzazione. Spetterà agli uffici ministeriali verificare se l'omissione sia assoluta oppure se esista una trasmissione tardiva, sostitutiva o comunque non acquisita nella sezione pubblica del portale, nonché accertare le conseguenze previste dall'art. 142, comma 12-quater, del Codice della strada.

Qualora fosse accertata l'effettiva mancata trasmissione, dovrebbe essere applicata la disciplina dell'art. 142, comma 12-quater, che prevede la riduzione del 90 per cento delle quote spettanti all'ente inadempiente e attribuisce rilievo all'omissione anche ai fini della responsabilità disciplinare e del danno erariale.

L'assenza del 2022 non rappresenta una lacuna soltanto formale. Nel rendiconto successivo il Comune dichiara infatti utilizzi dei proventi della velocità notevolmente superiori alle entrate della stessa natura riferite al 2023. Senza conoscere gli importi, le destinazioni e le somme eventualmente rimaste vincolate nel 2022 non è possibile ricostruire la provenienza delle risorse utilizzate nell'anno seguente.

C. La certificazione relativa all'anno 2023 - Per il 2023 il Comune ha dichiarato proventi complessivi pari a 1.304.592,92 euro, dei quali 687.873,39 euro riferiti alle sanzioni diverse dalla velocità e 616.719,53 euro relativi alle violazioni dei limiti massimi di velocità.

Nel totale dei proventi della velocità è compreso l'importo di 134.146,05 euro, indicato in relazione al Comune di Venezia quale quota derivante da accertamenti eseguiti da organi appartenenti ad altro ente su strade di proprietà del Comune di Mira. Occorre verificare l'effettivo trasferimento della somma, il periodo al quale essa si riferisce e la corrispondenza con le dichiarazioni rese dal Comune di Venezia.

A fronte di proventi della velocità pari a 616.719,53 euro, il Comune ha indicato destinazioni e utilizzi per complessivi 1.014.086,52 euro, con una differenza in aumento di 397.366,99 euro. La circostanza potrebbe trovare spiegazione nell'impiego di risorse vincolate provenienti da esercizi precedenti, ma tale ipotesi deve essere dimostrata attraverso la continuità dei vincoli e la loro rappresentazione nel risultato di amministrazione. La mancanza della relazione relativa al 2022 impedisce, allo stato, di verificare tale continuità.

La certificazione presenta inoltre un'evidente inversione tra le categorie previste dall'art. 142, comma 12-ter. Nel quadro delle destinazioni, 477.998,53 euro vengono attribuiti alla manutenzione e alla messa in sicurezza delle infrastrutture, mentre 536.087,99 euro vengono destinati al potenziamento delle attività di controllo. Nel successivo quadro degli utilizzi, il primo importo viene però descritto come «attività controllo e accertamento», mentre il secondo viene indicato come «manutenzione e sicurezza infrastrutture».

Non si tratta di una semplice differenza terminologica. Le due categorie rispondono a finalità differenti e devono essere riconoscibili tanto nelle deliberazioni di destinazione quanto negli impegni e nei pagamenti. La loro inversione compromette la possibilità di verificare la corrispondenza tra la spesa deliberata, quella dichiarata al Ministero e quella effettivamente sostenuta.

Le percentuali di realizzazione indicate sono inoltre pari al 76,88 per cento per la prima voce e al 23,79 per cento per la seconda, benché il costo complessivo degli interventi sia riportato integralmente tra gli utilizzi. Deve quindi essere chiarito se gli importi rappresentino stanziamenti, impegni, liquidazioni o pagamenti effettivi e quale parte delle risorse sia rimasta vincolata.

D. La certificazione relativa all'anno 2024 - Per il 2024 il Comune ha dichiarato proventi complessivi pari a 1.609.634,05 euro, dei quali 482.721,21 euro riferiti alle violazioni diverse dalla velocità e 1.126.912,84 euro derivanti dalle violazioni dei limiti massimi di velocità. In tale annualità la componente legata alla velocità rappresenta circa il 70 per cento delle entrate sanzionatorie complessive.

La relazione precisa che i dati non erano ricavati da un rendiconto approvato, ma da un verbale di chiusura. Tale modalità non dimostra da sola un'irregolarità, ma rende indispensabile verificare che i dati successivamente approvati dal Consiglio comunale coincidano con quelli già certificati al Ministero.

Anche per questa annualità si ripete l'inversione tra le due categorie dell'art. 142, comma 12-ter. Nel quadro delle destinazioni, 154.354,41 euro sono attribuiti alla manutenzione e alla messa in sicurezza delle infrastrutture e 972.558,43 euro al potenziamento delle attività di controllo. Nel quadro degli utilizzi, il primo importo viene invece descritto come attività di controllo e accertamento, mentre il secondo viene qualificato come manutenzione e sicurezza delle infrastrutture.

L'intervento di 154.354,41 euro risulta realizzato nella misura dello zero per cento. Quello di 972.558,43 euro presenta una percentuale di realizzazione pari al 38,80 per cento. Nonostante ciò, l'intero importo di 1.126.912,84 euro viene riportato nel totale degli utilizzi.

La certificazione non permette di comprendere se il Comune abbia considerato come "utilizzate" somme soltanto programmate o impegnate, né consente di ricostruire l'ammontare effettivamente pagato. Deve essere accertato se la parte non realizzata sia rimasta vincolata, sia confluita correttamente nel risultato di amministrazione e sia stata successivamente impiegata per le medesime finalità.

E. La certificazione relativa all'anno 2025 - Per il 2025 il Comune ha dichiarato proventi complessivi pari a 1.273.678,88 euro, dei quali 405.153,03 euro riferiti alle violazioni diverse dalla velocità e 868.525,85 euro derivanti dalle violazioni dei limiti massimi di velocità.

A fronte di quest'ultimo importo, la relazione indica destinazioni e utilizzi per soli 470.575,40 euro. Rimane quindi priva di una rappresentazione espressa la somma di 397.950,45 euro, pari a circa il 45,82 per cento dei proventi della velocità dichiarati per l'anno.

La differenza non consente di affermare, senza ulteriori accertamenti, che le risorse siano state distratte. Occorre tuttavia verificare se esse siano rimaste nell'avanzo vincolato, siano state rinviate agli esercizi successivi oppure siano state utilizzate per spese diverse da quelle ammesse dall'art. 142, comma 12-ter.

Anche nella relazione 2025 si ripete l'inversione delle categorie. Nel quadro delle destinazioni vengono attribuiti 384.951,67 euro alla manutenzione e alla sicurezza delle infrastrutture e 85.623,73 euro al potenziamento dei controlli. Nel quadro degli utilizzi, le spese riguardanti la polizia locale e la videosorveglianza sono inserite sotto il codice riferito alle infrastrutture, mentre gli interventi di manutenzione della viabilità, dei sottopassi e delle caditoie sono collocati sotto il codice destinato alle attività di controllo.

All'interno della somma di euro 85.623,73 compare anche la voce di euro 552,00, descritta come «rimborso al personale di polizia». La formulazione non consente di individuare la natura delle spese rimborsate, il personale beneficiario, l'attività svolta e il relativo collegamento con i controlli sulla circolazione stradale. Dovrà pertanto essere verificato se il rimborso riguardi costi effettivamente sostenuti per attività riconducibili alle finalità dell'art. 142, comma 12-ter, del Codice della strada, oppure spese ordinarie del personale riferite ad altre funzioni istituzionali della polizia locale.

Secondo ALTVELOX, la vigilanza notturna degli edifici comunali non presenta, sulla base della denominazione utilizzata, un collegamento diretto con la manutenzione delle infrastrutture stradali o con l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione. La spesa di 37.755,21 euro appare pertanto estranea alle finalità vincolate, salvo che il Comune dimostri una diversa e specifica funzione non ricavabile dalla relazione.

Anche l'acquisto di sistemi di videosorveglianza può essere finanziato con proventi vincolati soltanto quando sia concretamente destinato al controllo della circolazione o alla sicurezza delle infrastrutture stradali. La generica installazione di telecamere per finalità di

sicurezza urbana, tutela del patrimonio o controllo degli edifici comunali non sarebbe sufficiente.

Le «prestazioni per servizi polizia locale», indicate per 35.055,52 euro, sono descritte in termini troppo generici per consentire di comprendere se riguardino la circolazione stradale oppure il normale funzionamento del comando. La sola appartenenza della spesa alla polizia locale non permette di imputarla automaticamente ai proventi dell'art. 142.

Ulteriori dubbi derivano dalla destinazione, nell'ambito dell'art. 208, comma 4, lettera b), di 98.288,50 euro per «utilizzo beni di terzi e prestazioni anziani per servizi socialmente utili». La categoria contabile utilizzata riguarda il potenziamento delle attività di controllo e accertamento e l'acquisto di mezzi e attrezzature dei corpi di polizia. La descrizione riportata non chiarisce quale attività di controllo stradale sia stata svolta dagli anziani impiegati nei servizi socialmente utili, né quale rapporto esista tra l'utilizzo di beni di terzi e l'accertamento delle violazioni.

Qualora tali prestazioni avessero riguardato la sorveglianza davanti alle scuole o la tutela degli utenti deboli, potrebbe essere astrattamente ipotizzabile un diverso collegamento con le finalità dell'art. 208. Rimarrebbe però da spiegare la classificazione scelta e da verificare la corrispondenza tra il servizio dichiarato, quello affidato e quello effettivamente svolto.

Tra le spese finanziate con i proventi della velocità figurano inoltre 86.391 euro per manutenzione e noleggio di pompe destinate al sollevamento dell'acqua. La voce potrebbe essere collegata alla sicurezza di sottopassi o strade soggette ad allagamento, ma tale nesso non emerge dalla denominazione. Occorre pertanto individuare gli impianti interessati, la loro ubicazione e l'effettiva funzione rispetto alla viabilità comunale.

3. La dipendenza della programmazione comunale dalle entrate sanzionatorie

Il confronto tra le relazioni trasmesse al Ministero dell'interno e la notizia pubblicata il 30 luglio 2026 evidenzia un rapporto stabile e finanziariamente significativo tra il gettito delle sanzioni stradali e la capacità di spesa del Comune di Mira. Nelle quattro annualità per le quali risultano disponibili le certificazioni, l'Ente ha dichiarato entrate complessive da violazioni del Codice della strada superiori a 5,5 milioni di euro. Di queste, oltre 3,47 milioni derivano dagli accertamenti dei limiti di velocità, con un'incidenza media superiore al 63 per cento sul totale dei proventi sanzionatori esaminati. Nel solo 2024 le entrate collegate alla velocità hanno raggiunto euro 1.126.912,84, rappresentando circa il 70 per cento dell'intero gettito derivante dalle sanzioni stradali.

Il dato non descrive una componente occasionale del bilancio, ma una fonte di entrata reiterata e considerata nella programmazione finanziaria dell'Ente. La circostanza assume particolare rilievo alla luce delle dichiarazioni riportate da La Nuova di Venezia, secondo le quali la riduzione di oltre 400.000 euro delle entrate attese da sanzioni avrebbe imposto al Comune di rivedere la manovra di bilancio, contenere la spesa e ridurre il margine disponibile per gli interventi programmati.

Tale rappresentazione trova un significativo elemento di contesto nelle dichiarazioni rese il 26 luglio 2026 al TGR Veneto della RAI da Massimo Cavazzana, Sindaco di Tribano e Vicepresidente nazionale dell'ANCI. Nel corso del servizio dedicato agli effetti delle minori entrate sanzionatorie sui bilanci degli enti locali, Cavazzana ha affermato che «una parte delle multe andava direttamente nei bilanci comunali per la spesa corrente» e che i piccoli Comuni che facevano affidamento su tali somme si troverebbero ora privati di quelle entrate. Ha collegato la contrazione del gettito alla crescente difficoltà di finanziare servizi sociali, scolastici e assistenziali, sintetizzando la questione con l'espressione: «il problema dunque è far quadrare i conti». Il servizio ufficiale della RAI conferma che l'intervistato era il Vicepresidente nazionale dell'ANCI e che la richiesta dei Comuni riguardava una maggiore flessibilità nell'impiego delle risorse e ulteriori disponibilità finanziarie.

Le dichiarazioni non dimostrano, da sole, che il Comune di Mira abbia utilizzato i rilevatori con lo scopo di finanziare il proprio bilancio, né consentono di attribuire automaticamente una finalità economica alle scelte dell'Amministrazione. Esse documentano tuttavia un dato istituzionale che non può essere ignorato: un rappresentante nazionale dell'associazione dei Comuni ha riconosciuto pubblicamente che i proventi delle sanzioni sono stati concretamente utilizzati anche per sostenere la spesa corrente e che la loro riduzione determina difficoltà nel mantenimento degli equilibri finanziari e dei servizi locali.

Nel caso di Mira, tale elemento generale coincide con una situazione specifica già resa pubblica dall'Amministrazione. La diminuzione delle multe previste non avrebbe comportato soltanto una minore disponibilità per gli interventi di sicurezza stradale, ma avrebbe imposto una revisione più ampia del bilancio comunale. Ne deriva la necessità di accertare quale parte delle spese programmate dipendesse direttamente o indirettamente dal mantenimento di un determinato livello di accertamenti e riscossioni.

Tra il 2024 e il 2025 le entrate sanzionatorie complessivamente dichiarate dal Comune sono diminuite di euro 335.955,17, mentre i soli proventi derivanti dalle violazioni dei limiti di velocità si sono ridotti di euro 258.386,99. L'articolo del 30 luglio 2026 riferisce ora di una riduzione superiore a euro 400.000 nelle previsioni del bilancio 2026. I dati non sono

perfettamente sovrapponibili, poiché le relazioni ministeriali riguardano somme contabilizzate e rendicontate, mentre la notizia si riferisce a previsioni finanziarie. Essi descrivono, tuttavia, una dinamica coerente: la contrazione delle entrate da sanzioni produce effetti immediati sulla capacità di spesa dell'Ente.

La questione non consiste nella mera iscrizione in bilancio dei proventi sanzionatori, consentita dall'ordinamento, ma nella misura in cui tali entrate siano state considerate necessarie per sostenere spese ordinarie, continuative o comunque estranee alle finalità vincolate. Occorre verificare se le previsioni siano state formulate sulla base di serie storiche attendibili, criteri prudenziali e concrete percentuali di riscossione, oppure se una parte della spesa corrente sia stata strutturata sull'aspettativa di mantenere elevati livelli di accertamento.

L'approfondimento assume particolare importanza per i proventi derivanti dalle violazioni dei limiti di velocità, che non costituiscono risorse liberamente disponibili, ma devono essere impiegati per le finalità stabilite dall'art. 142, comma 12-ter, del Codice della strada. Dovrà quindi essere chiarito se la riduzione del gettito abbia inciso soltanto sugli interventi ammessi dalla legge oppure abbia fatto venir meno la copertura di spese ordinarie che avrebbero dovuto essere finanziate mediante entrate generali.

Secondo ALTVELOX, è pertanto necessario ricostruire il rapporto tra le previsioni inserite nei bilanci, gli accertamenti effettivamente eseguiti, le somme riscosse, le quote vincolate e le spese concretamente finanziate. Deve essere verificato se la contrazione degli introiti abbia semplicemente determinato il ridimensionamento degli interventi per la sicurezza stradale oppure abbia fatto emergere una più generale dipendenza della gestione comunale da entrate sanzionatorie considerate, nella sostanza, necessarie per «far quadrare i conti».

4. La gestione operativa dei rilevatori e i rapporti con Safety21 S.p.A.

Ulteriori elementi di rilievo emergono dalla corrispondenza intercorsa nel dicembre 2021 tra la Polizia locale del Comune di Mira e Safety21 S.p.A. in occasione della taratura annuale dei due rilevatori installati lungo la S.S. 309 Romea, rispettivamente al km 120+200 in direzione Chioggia e al km 121+200 in direzione Venezia.

L'art. 345, comma 4, del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 stabilisce che le apparecchiature utilizzate per l'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità devono essere gestite direttamente dagli organi di polizia stradale e devono rimanere nella loro disponibilità. La disciplina applicabile all'epoca imponeva inoltre che le verifiche iniziali e periodiche di

funzionalità fossero effettuate e verbalizzate dall'organo di polizia stradale utilizzatore, ferma restando la possibilità di avvalersi del supporto tecnico del produttore o del manutentore. L'assistenza privata è dunque ammessa, ma non può tradursi nella sostituzione del soggetto incaricato dell'accertamento o nel trasferimento al contraente della disponibilità operativa del sistema.

Nelle comunicazioni acquisite, un'agente della Polizia locale chiedeva a Safety21 se fosse possibile disattivare l'autovelox da remoto e riattivarlo, sempre da remoto, dopo lo svolgimento delle verifiche, precisando che non sarebbe stato disponibile un agente in servizio capace di eseguire direttamente l'operazione. Safety21 rispondeva che avrebbe provveduto, secondo quanto richiesto, alla disattivazione e alla riattivazione remota del sistema. La società precisava inoltre che, prima della rimessa in esercizio, sarebbe stato necessario effettuare le verifiche di funzionalità con il supporto dei propri tecnici e chiedeva la presenza del personale comunale sul posto.

In una successiva comunicazione, la Polizia locale riferiva invece di avere inserito autonomamente nel software la programmazione della disattivazione alle ore 23:59 del 28 dicembre 2021 e della riattivazione alle ore 16:00 del giorno seguente. Safety21 confermava il buon esito dell'attività eseguita sul software e dichiarava che i sistemi si sarebbero disattivati e riattivati negli orari impostati. Le due ricostruzioni non risultano perfettamente sovrapponibili: nella prima la società privata assume di dover eseguire direttamente i comandi da remoto, mentre nella seconda l'operazione viene attribuita all'agente comunale e Safety21 si limita apparentemente a verificarne il risultato.

La documentazione operativa allegata alle e-mail attribuisce formalmente al Comune di Mira l'attivazione e la disattivazione degli impianti, ma assegna a Safety21 le «operazioni in campo e configurazione dei sistemi». La presenza di almeno una pattuglia viene indicata come necessaria per garantire la sicurezza delle attività e per la firma della documentazione di processo. Tale formulazione lascia irrisolto chi abbia materialmente eseguito le prove di funzionalità, valutato il loro esito, compilato i verbali e disposto la rimessa in servizio degli apparecchi. La sottoscrizione della documentazione da parte della Polizia locale non sarebbe, da sola, sufficiente qualora le attività e le valutazioni riservate all'organo utilizzatore fossero state svolte integralmente dal soggetto privato.

Dalle comunicazioni del 3 gennaio 2022 risulta inoltre che Safety21 aveva operato sul software e conosceva i codici di esportazione configurati nella piattaforma per entrambe le postazioni, chiedendo al Comune di confermarne la correttezza o di indicare eventuali modifiche. Questo dato dimostra quantomeno un accesso tecnico alla configurazione del sistema. Non consente però di comprendere se tale accesso fosse limitato alle attività di

manutenzione oppure comprendesse anche la consultazione dei fotogrammi, l'esportazione delle rilevazioni, la modifica dei parametri, l'associazione dei dati alle singole postazioni o altre operazioni incidenti sulla formazione della prova e sulla successiva verbalizzazione.

Secondo ALTVELOX, occorre pertanto verificare, attraverso i registri informatici e la disciplina contrattuale, quali soggetti disponessero delle credenziali, quali profili autorizzativi fossero attribuiti al personale della società, chi abbia materialmente impartito i comandi di disattivazione e riattivazione e quali operazioni siano state compiute sulla piattaforma. Analogo approfondimento deve riguardare i verbali delle verifiche di funzionalità, per accertare se le prove siano state effettivamente eseguite e valutate dalla Polizia locale o se gli agenti si siano limitati a presenziare e sottoscrivere documentazione predisposta dai tecnici privati.

Il chiarimento assume rilievo anche sotto il profilo contabile. Nel rendiconto riferito al 2021 il Comune ha dichiarato euro 56.830,97 per il «noleggio attrezzature per controllo infrazioni», finanziati mediante i proventi dell'art. 208 del Codice della strada, e ulteriori euro 70.659,04, descritti con la medesima denominazione, imputati ai proventi derivanti dalle violazioni dei limiti di velocità.

Dovrà quindi essere accertato se i corrispettivi riconosciuti a Safety21 riguardassero il solo noleggio a canone fisso e l'assistenza tecnica oppure comprendessero anche la gestione remota, la configurazione degli apparati, l'elaborazione o esportazione dei dati e la predisposizione della documentazione necessaria alla loro utilizzazione. Occorre altresì verificare la ragione della doppia imputazione contabile, accertando se si tratti di quote distinte del medesimo contratto, di servizi differenti o di costi rappresentati più volte mediante risorse soggette a diversi vincoli di destinazione.

Le comunicazioni esaminate non consentono, da sole, di affermare che la gestione dei rilevatori sia stata trasferita integralmente alla società privata. Documentano però che Safety21 disponeva di capacità di intervento da remoto, svolgeva attività di configurazione e operava sul software collegato alle postazioni. È pertanto necessario accertare se la Polizia locale abbia mantenuto un controllo effettivo e continuativo sugli apparecchi e sui dati oppure se la gestione diretta prevista dalla normativa sia rimasta soltanto formalmente attribuita all'Amministrazione, mentre una parte essenziale delle attività veniva concretamente svolta dal contraente privato.

5. Richiesta di accertamenti

Alla luce di quanto esposto, ALTVELOX chiede alla Guardia di finanza di ricostruire integralmente il percorso finanziario dei proventi derivanti dalle sanzioni stradali del Comune di Mira, confrontando gli importi accertati e riscossi con le somme successivamente stanziati, impegnati, liquidati e pagati, nonché verificandone la corrispondenza con quanto dichiarato annualmente al Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 142, comma 12-quater, del Codice della strada.

L'accertamento dovrà chiarire la differenza di euro 80,00 rilevata nella relazione riferita all'anno 2021, la mancata pubblicazione della dichiarazione relativa al 2022 nel portale ministeriale dedicato, l'origine degli euro 397.366,99 indicati nel 2023 in eccedenza rispetto ai proventi della velocità dichiarati per la medesima annualità e la destinazione degli euro 397.950,45 che, nel rendiconto 2025, non trovano rappresentazione nei quadri relativi all'impiego delle risorse. Dovrà inoltre essere verificata la sistematica inversione delle categorie previste dall'art. 142, comma 12-ter, riscontrata nelle relazioni 2023, 2024 e 2025, accertando se si tratti di errori limitati alla compilazione dei modelli ministeriali oppure se la medesima difformità abbia interessato le deliberazioni di destinazione, i capitoli di bilancio, gli impegni, le liquidazioni e i mandati di pagamento.

Particolare attenzione dovrà essere riservata alle spese sostenute per il noleggio delle apparecchiature destinate al controllo delle infrazioni, per gli impianti di videosorveglianza, per la vigilanza notturna degli edifici comunali, per i servizi informatici della Polizia locale, per le prestazioni rese da anziani impiegati in servizi socialmente utili e per il noleggio e la manutenzione delle pompe di sollevamento dell'acqua. Occorre accertare la natura effettiva delle prestazioni, il loro concreto collegamento con la sicurezza stradale o con il potenziamento delle attività di controllo della circolazione, l'identità dei soggetti beneficiari dei pagamenti e l'assenza di duplicazioni, sovrapposizioni o imputazioni del medesimo costo a differenti fonti sottoposte a vincolo di destinazione.

La verifica dovrà estendersi ai rapporti intercorsi tra il Comune di Mira e Safety21 S.p.A., considerato che dalle comunicazioni acquisite emerge la possibilità per la società privata di intervenire da remoto sui rilevatori installati lungo la S.S. 309 Romea. In particolare, Safety21 dichiarava di poter provvedere alla disattivazione e alla successiva riattivazione dei sistemi, risultava incaricata delle operazioni in campo e della configurazione degli apparati e operava sul software utilizzato per le due postazioni, conoscendo anche i codici di esportazione configurati nella piattaforma. In altra comunicazione, la Polizia locale riferiva invece di avere inserito direttamente la programmazione degli orari di spegnimento e riaccensione, ricevendo dalla società conferma del buon esito dell'attività. La diversa rappresentazione delle operazioni rende necessario accertare chi disponesse effettivamente

delle credenziali, chi abbia impartito i comandi da remoto e quale fosse il reale livello di accesso attribuito al personale della società privata.

Tale approfondimento assume rilievo in relazione all'art. 345, comma 4, del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, secondo il quale le apparecchiature utilizzate per l'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità devono essere gestite direttamente dagli organi di polizia stradale e rimanere nella loro disponibilità, nonché all'art. 61 della legge 29 luglio 2010, n. 120, che consente agli enti locali di utilizzare strumenti acquisiti a noleggio soltanto a canone fisso e mediante il personale dei corpi o servizi di Polizia locale. Dovrà quindi essere verificato se Safety21 abbia svolto una mera attività tecnica ausiliaria oppure abbia assunto, anche solo in parte, la gestione operativa degli impianti, della piattaforma o dei dati destinati alla formazione degli accertamenti.

Occorre inoltre accertare chi abbia materialmente eseguito le verifiche di funzionalità successive alla taratura, chi ne abbia valutato l'esito, chi abbia predisposto i relativi verbali e chi abbia disposto la rimessa in servizio dei rilevatori. La presenza di personale comunale sul posto e la successiva sottoscrizione della documentazione non sarebbero sufficienti qualora le operazioni e le valutazioni riservate all'organo utilizzatore fossero state in concreto svolte dai tecnici del soggetto privato. La disciplina applicabile all'epoca, contenuta nel decreto ministeriale 13 giugno 2017, n. 282, attribuiva infatti all'organo di polizia stradale utilizzatore l'esecuzione e la verbalizzazione delle verifiche periodiche di funzionalità, ferma restando la possibilità di un supporto meramente tecnico.

La Guardia di finanza è pertanto invitata a verificare, mediante l'esame dei registri informatici, quali utenti fossero abilitati alla piattaforma, quali profili autorizzativi fossero attribuiti a Safety21, quali operazioni siano state eseguite da remoto e se la società potesse accedere ai fotogrammi, ai dati grezzi, ai parametri degli impianti, ai flussi di esportazione o alle informazioni utilizzate per la successiva verbalizzazione. Dovrà essere accertato anche se il sistema conservasse una registrazione immutabile degli accessi e delle operazioni, nonché se eventuali interventi del soggetto privato fossero preventivamente autorizzati, tracciati e successivamente validati dalla Polizia locale.

Sotto il profilo economico, dovrà essere chiarito se i corrispettivi riconosciuti a Safety21 comprendessero il solo noleggio a canone fisso e l'assistenza tecnica oppure anche la programmazione da remoto, la configurazione degli apparati, la gestione della piattaforma, l'elaborazione o esportazione delle rilevazioni e la predisposizione della documentazione di funzionalità. Il rendiconto 2021 espone infatti euro 56.830,97 per il «noleggio attrezzature per controllo infrazioni», finanziati mediante i proventi dell'art. 208 del Codice della strada, e ulteriori euro 70.659,04, descritti con formulazione sostanzialmente identica,

imputati ai proventi dell'art. 142. Occorre accertare se si tratti di quote effettivamente distinte, riferite a prestazioni diverse e correttamente documentate, oppure di costi del medesimo rapporto contrattuale distribuiti tra più fonti vincolate senza una chiara separazione contabile.

Dovrà inoltre essere escluso che il corrispettivo riconosciuto alla società fosse parametrato, direttamente o indirettamente, al numero dei transiti rilevati, delle violazioni elaborate, dei verbali formati, delle notificazioni eseguite o delle somme riscosse. Una simile modalità di remunerazione risulterebbe incompatibile con la previsione del canone fisso e altererebbe il rapporto tra l'attività pubblica di accertamento e l'interesse economico del contraente privato.

La Procura regionale della Corte dei conti è invitata a valutare se dalle condotte accertate possa essere derivato un pregiudizio per le finanze pubbliche, anche in relazione all'eventuale finanziamento di spese estranee alle finalità stabilite dagli artt. 208 e 142 del Codice della strada, alla mancata applicazione delle riduzioni previste dall'art. 142, comma 12-quater, all'eventuale inattendibilità delle certificazioni sottoscritte e trasmesse al Ministero e alla possibile corresponsione di somme per prestazioni non conformi alla disciplina sulla gestione diretta degli strumenti di controllo.

La valutazione contabile dovrà comprendere anche l'eventuale danno derivante dall'utilizzazione di apparecchiature o procedure non conformi, qualora tale circostanza abbia determinato annullamenti dei verbali, rimborsi agli utenti, spese di giudizio, debiti fuori bilancio o costi sostenuti per servizi privi di utilità per l'Amministrazione. Dovrà essere verificato se, a fronte delle somme riconosciute al contraente, il Comune abbia conservato l'effettiva disponibilità degli impianti, delle credenziali, dei dati e delle funzioni operative essenziali.

All'Autorità Nazionale Anticorruzione si chiede di esaminare, nei limiti delle proprie competenze, i profili riguardanti la trasparenza, la prevenzione della corruzione e l'affidamento dei servizi finanziati mediante i proventi sanzionatori. In particolare, dovrà essere verificata la regolarità delle procedure relative al noleggio dei rilevatori, all'assistenza e gestione della piattaforma, alla videosorveglianza, alla vigilanza degli edifici, ai servizi informatici e alle ulteriori prestazioni esterne, accertando la corrispondenza tra l'oggetto formalmente affidato, le attività concretamente eseguite, le fatture liquidate e le informazioni pubblicate dall'Amministrazione.

Con specifico riferimento a Safety21, si chiede di verificare se gli atti di gara e il contratto descrivessero in modo chiaro le attività affidate, i limiti di accesso ai sistemi, le

responsabilità della società e quelle riservate alla Polizia locale, nonché se eventuali prestazioni ulteriori rispetto al semplice noleggio siano state affidate e remunerate nel rispetto della disciplina applicabile. Dovrà essere altresì accertato se il contratto contenesse adeguate misure di sicurezza, tracciabilità e segregazione delle funzioni, evitando che il soggetto economicamente interessato al servizio potesse intervenire sulle operazioni aventi rilievo probatorio o sanzionatorio.

Al Ministero dell'interno, Direzione centrale per la finanza locale, Ufficio III, si chiede di verificare la posizione del Comune di Mira nella piattaforma ministeriale, con specifico riferimento alla mancata pubblicazione della dichiarazione relativa all'annualità 2022 e di accertare se essa corrisponda a un'effettiva omissione della trasmissione oppure all'esistenza di una dichiarazione tardiva, sostitutiva o non acquisita nella sezione pubblica del portale. Qualora risultino omissioni, dichiarazioni non corrispondenti alle scritture dell'ente o utilizzi difformi delle risorse, si chiede di adottare le misure previste dall'art. 142, comma 12-quater, del Codice della strada e di effettuare le conseguenti segnalazioni alla Procura regionale della Corte dei conti.

La Prefettura di Venezia è informata affinché valuti, nell'ambito delle proprie attribuzioni, la necessità di approfondire la regolarità delle dichiarazioni rese dal Comune, il rispetto dei vincoli riguardanti i proventi delle sanzioni stradali e la conformità della gestione delle postazioni elettroniche alle condizioni previste dalla normativa e dagli eventuali provvedimenti autorizzativi.

Il presente esposto non formula conclusioni anticipate sulla responsabilità di singole persone o società. Le incongruenze descritte derivano dalle dichiarazioni ufficiali trasmesse dal Comune e dalle comunicazioni intercorse con il soggetto privato incaricato, ma richiedono verifiche che ALTVELOX non dispone dei poteri per svolgere autonomamente. La natura pubblica delle risorse, il loro rilevante peso sugli equilibri del bilancio comunale e la delicatezza delle attività sanzionatorie impongono di accertare se gli importi siano stati correttamente dichiarati, conservati e utilizzati e se la gestione degli strumenti sia rimasta effettivamente nella disponibilità della Polizia locale.

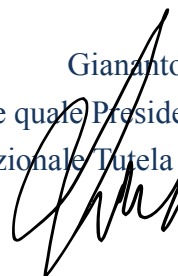
Si chiede che il presente atto venga formalmente acquisito e protocollato, che sia trasmesso agli uffici eventualmente competenti e che, qualora emergano fatti aventi rilevanza penale, contabile, amministrativa o disciplinare, siano adottate le conseguenti iniziative.

ALTVELOX resta a disposizione per trasmettere i rendiconti, le comunicazioni intercorse tra il Comune di Mira e Safety21 S.p.A. e gli ulteriori elementi posti a fondamento della

presente segnalazione, riservandosi di integrare l'esposto in relazione agli atti che saranno successivamente acquisiti.

Roma, 30 luglio 2026

Gianantonio Sottile Cervini
in proprio e quale Presidente pro tempore di
ALTVELOX – Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada



Da: "Posta Certificata Legalmail" <posta-certificata@legalmail.it>
Inviato: giovedì 30 luglio 2026 11:38 (GMT+02:00)
A: altvelox@legalmail.it
Oggetto: ACCETTAZIONE: Comune di Mira. Incidenza delle entrate derivanti dalle sanzioni stradali sugli equilibri del bilancio comunale, mancata risultanza della relazione relativa all'anno 2022, incongruenze nelle certificazioni trasmesse al Ministero dell'interno e possibile utilizzo difforme dei proventi vincolati di cui agli artt. 208 e 142, commi 12-bis, 12-ter e 12-quater, del Codice della strada. Richiesta di accertamenti contabili, amministrativi e contrattuali.
Allegati: daticert.xml, smime.p7s

Ricevuta di accettazione

Il giorno 30/07/2026 alle ore 11:38:31 (+0200) il messaggio
"Comune di Mira. Incidenza delle entrate derivanti dalle sanzioni stradali sugli equilibri del bilancio comunale, mancata risultanza della relazione relativa all'anno 2022, incongruenze nelle certificazioni trasmesse al Ministero dell'interno e possibile utilizzo difforme dei proventi vincolati di cui agli artt. 208 e 142, commi 12-bis, 12-ter e 12-quater, del Codice della strada. Richiesta di accertamenti contabili, amministrativi e contrattuali." proveniente da
"altvelox@legalmail.it"
ed indirizzato a:
veneto.procura@corteconticert.it ("posta certificata")
ve0220000p@pec.gdf.it ("posta certificata")
ve1590000p@pec.gdf.it ("posta certificata")
protocollo@pec.anticorruzione.it ("posta certificata")
ve0550000p@pec.gdf.it ("posta certificata")
finanzalocale.prot@pec.interno.it ("posta certificata")
protocollo.prefve@pec.interno.it ("posta certificata")
è stato accettato dal sistema ed inoltrato.

Identificativo messaggio: 73BE4D13.02673D7B.B263C7C6.78B54560.posta-certificata@legalmail.it

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente.
La preghiamo di conservarla come attestato dell'invio del messaggio

Acceptance receipt

On 30/07/2026 at 11:38:31 (+0200) the message
"Comune di Mira. Incidenza delle entrate derivanti dalle sanzioni stradali sugli equilibri del bilancio comunale, mancata risultanza della relazione relativa all'anno 2022, incongruenze nelle

certificazioni trasmesse al Ministero dell'interno e possibile utilizzo difforme dei proventi vincolati di cui agli artt. 208 e 142, commi 12-bis, 12-ter e 12-quater, del Codice della strada. Richiesta di accertamenti contabili, amministrativi e contrattuali." sent by

"altvelox@legalmail.it"

and addressed to:

veneto.procura@corteconticert.it ("posta certificata")

ve0220000p@pec.gdf.it ("posta certificata")

ve1590000p@pec.gdf.it ("posta certificata")

protocollo@pec.anticorruzione.it ("posta certificata")

ve0550000p@pec.gdf.it ("posta certificata")

finanzalocale.prot@pec.interno.it ("posta certificata")

protocollo.prefve@pec.interno.it ("posta certificata")

was accepted by the certified email system.

Message ID: 73BE4D13.02673D7B.B263C7C6.78B54560.posta-certificata@legalmail.it

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed.

Please keep it as a certificate of delivery of the message.

Da: "altvelox@legalmail.it" <altvelox@legalmail.it>
Inviato: giovedì 30 luglio 2026 11:38 (GMT+02:00)
A: VE0220000p@pec.gdf.it; VE0550000p@pec.gdf.it;
VE1590000p@pec.gdf.it; veneto.procura@corteconticert.it;
protocollo@pec.anticorruzione.it
Cc: finanzalocale.prot@pec.interno.it;
protocollo.prefve@pec.interno.it
Oggetto: Comune di Mira. Incidenza delle entrate derivanti dalle sanzioni stradali sugli equilibri del bilancio comunale, mancata risultanza della relazione relativa all'anno 2022, incongruenze nelle certificazioni trasmesse al Ministero dell'interno e possibile utilizzo difforme dei proventi vincolati di cui agli artt. 208 e 142, commi 12-bis, 12-ter e 12-quater, del Codice della strada. Richiesta di accertamenti contabili, amministrativi e contrattuali.
Allegati: esposto comune mira.pdf, C.I. SOTTILE G.A..pdf, Statuto Altvelox.pdf

In allegato con documento di identità firmatario e statuto associativo.

--

Distinti saluti

ALTVELOX -
Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada

Via degli Uffici del Vicario n. 43 00186 Roma
C.F. 93064060259 - REG. AdE n. 35 Serie 3
www.altvelox.it - presidenza@altvelox.it - Mobile 339.8552498

Il presente messaggio PEC e gli eventuali allegati sono destinati esclusivamente ai soggetti indicati come destinatari. Qualora la presente comunicazione sia stata ricevuta per errore, si invita il ricevente a darne immediata comunicazione al mittente e a cancellare il messaggio e ogni allegato ricevuto, astenendosi da qualsiasi lettura ulteriore, copia, diffusione, inoltro o utilizzo del contenuto. Il contenuto della presente comunicazione può contenere informazioni riservate, dati personali o atti destinati esclusivamente ai destinatari legittimi. Ogni utilizzo non autorizzato resta vietato.

Da: "Posta Certificata Legalmail" <posta-certificata@legalmail.it>
Inviato: giovedì 30 luglio 2026 11:38 (GMT+02:00)
A: altvelox@legalmail.it
Oggetto: CONSEGNA: Comune di Mira. Incidenza delle entrate derivanti dalle sanzioni stradali sugli equilibri del bilancio comunale, mancata risultanza della relazione relativa all'anno 2022, incongruenze nelle certificazioni trasmesse al Ministero dell'interno e possibile utilizzo difforme dei proventi vincolati di cui agli artt. 208 e 142, commi 12-bis, 12-ter e 12-quater, del Codice della strada. Richiesta di accertamenti contabili, amministrativi e contrattuali.
Allegati: daticert.xml, smime.p7s

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 30/07/2026 alle ore 11:38:33 (+0200) il messaggio "Comune di Mira. Incidenza delle entrate derivanti dalle sanzioni stradali sugli equilibri del bilancio comunale, mancata risultanza della relazione relativa all'anno 2022, incongruenze nelle certificazioni trasmesse al Ministero dell'interno e possibile utilizzo difforme dei proventi vincolati di cui agli artt. 208 e 142, commi 12-bis, 12-ter e 12-quater, del Codice della strada. Richiesta di accertamenti contabili, amministrativi e contrattuali." proveniente da "altvelox@legalmail.it" ed indirizzato a "protocollo.prefve@pec.interno.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

Identificativo messaggio: 73BE4D13.02673D7B.B263C7C6.78B54560.posta-certificata@legalmail.it

Delivery receipt

The message "Comune di Mira. Incidenza delle entrate derivanti dalle sanzioni stradali sugli equilibri del bilancio comunale, mancata risultanza della relazione relativa all'anno 2022, incongruenze nelle certificazioni trasmesse al Ministero dell'interno e possibile utilizzo difforme dei proventi vincolati di cui agli artt. 208 e 142, commi 12-bis, 12-ter e 12-quater, del Codice della strada. Richiesta di accertamenti contabili, amministrativi e contrattuali." sent by "altvelox@legalmail.it", on 30/07/2026 at 11:38:33 (+0200) and addressed to "protocollo.prefve@pec.interno.it", was delivered by the certified email system.

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox.

Message ID: 73BE4D13.02673D7B.B263C7C6.78B54560.posta-certificata@legalmail.it

Da: posta-certificata@pec.aruba.it
Inviato: giovedì 30 luglio 2026 11:38 (GMT+02:00)
A: altvelox@legalmail.it
Oggetto: CONSEGNA: Comune di Mira. Incidenza delle entrate derivanti dalle sanzioni stradali sugli equilibri del bilancio comunale, mancata risultanza della relazione relativa all'anno 2022, incongruenze nelle certificazioni trasmesse al Ministero dell'interno e possibile utilizzo difforme dei proventi vincolati di cui agli artt. 208 e 142, commi 12-bis, 12-ter e 12-quater, del Codice della strada. Richiesta di accertamenti contabili, amministrativi e contrattuali.
Allegati: daticert.xml, postacert.eml, smime.p7s

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 30/07/2026 alle ore 11:38:35 (+0200) il messaggio
"Comune di Mira. Incidenza delle entrate derivanti dalle sanzioni stradali sugli equilibri del bilancio comunale, mancata risultanza della relazione relativa all'anno 2022, incongruenze nelle certificazioni trasmesse al Ministero dell'interno e possibile utilizzo difforme dei proventi vincolati di cui agli artt. 208 e 142, commi 12-bis, 12-ter e 12-quater, del Codice della strada. Richiesta di accertamenti contabili, amministrativi e contrattuali." proveniente da
"altvelox@legalmail.it"
ed indirizzato a "veneto.procura@corteconticert.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: 73BE4D13.02673D7B.B263C7C6.78B54560.posta-certificata@legalmail.it

Delivery pec notification

On 30/07/2026 at 11:38:35 (+0200) the message
"Comune di Mira. Incidenza delle entrate derivanti dalle sanzioni stradali sugli equilibri del bilancio comunale, mancata risultanza della relazione relativa all'anno 2022, incongruenze nelle certificazioni trasmesse al Ministero dell'interno e possibile utilizzo difforme dei proventi vincolati di cui agli artt. 208 e 142, commi 12-bis, 12-ter e 12-quater, del Codice della strada. Richiesta di accertamenti contabili, amministrativi e contrattuali." from "altvelox@legalmail.it"
and addressed to "veneto.procura@corteconticert.it"
was successfully delivered to the destination mailbox.
Message identifier: 73BE4D13.02673D7B.B263C7C6.78B54560.posta-certificata@legalmail.it

Da: "altvelox@legalmail.it" <altvelox@legalmail.it>
Inviato: giovedì 30 luglio 2026 11:38 (GMT+02:00)
A: VE0220000p@pec.gdf.it; VE0550000p@pec.gdf.it;
VE1590000p@pec.gdf.it; veneto.procura@corteconticert.it;
protocollo@pec.anticorruzione.it
Cc: finanzalocale.prot@pec.interno.it;
protocollo.prefve@pec.interno.it
Oggetto: Comune di Mira. Incidenza delle entrate derivanti dalle sanzioni stradali sugli equilibri del bilancio comunale, mancata risultanza della relazione relativa all'anno 2022, incongruenze nelle certificazioni trasmesse al Ministero dell'interno e possibile utilizzo difforme dei proventi vincolati di cui agli artt. 208 e 142, commi 12-bis, 12-ter e 12-quater, del Codice della strada. Richiesta di accertamenti contabili, amministrativi e contrattuali.
Allegati: esposto comune mira.pdf, C.I. SOTTILE G.A..pdf, Statuto Altvelox.pdf

In allegato con documento di identità firmatario e statuto associativo.

--

Distinti saluti

ALTVELOX -

Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada

Via degli Uffici del Vicario n. 43 00186 Roma

C.F. 93064060259 - REG. AdE n. 35 Serie 3

www.altvelox.it - presidenza@altvelox.it - Mobile 339.8552498

Il presente messaggio PEC e gli eventuali allegati sono destinati esclusivamente ai soggetti indicati come destinatari. Qualora la presente comunicazione sia stata ricevuta per errore, si invita il ricevente a darne immediata comunicazione al mittente e a cancellare il messaggio e ogni allegato ricevuto, astenendosi da qualsiasi lettura ulteriore, copia, diffusione, inoltro o utilizzo del contenuto. Il contenuto della presente comunicazione può contenere informazioni riservate, dati personali o atti destinati esclusivamente ai destinatari legittimi. Ogni utilizzo non autorizzato resta vietato.

Da: posta-certificata@pec.aruba.it
Inviato: giovedì 30 luglio 2026 11:38 (GMT+02:00)
A: altvelox@legalmail.it
Oggetto: CONSEGNA: Comune di Mira. Incidenza delle entrate derivanti dalle sanzioni stradali sugli equilibri del bilancio comunale, mancata risultanza della relazione relativa all'anno 2022, incongruenze nelle certificazioni trasmesse al Ministero dell'interno e possibile utilizzo difforme dei proventi vincolati di cui agli artt. 208 e 142, commi 12-bis, 12-ter e 12-quater, del Codice della strada. Richiesta di accertamenti contabili, amministrativi e contrattuali.
Allegati: daticert.xml, postacert.eml, smime.p7s

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 30/07/2026 alle ore 11:38:36 (+0200) il messaggio
"Comune di Mira. Incidenza delle entrate derivanti dalle sanzioni stradali sugli equilibri del bilancio comunale, mancata risultanza della relazione relativa all'anno 2022, incongruenze nelle certificazioni trasmesse al Ministero dell'interno e possibile utilizzo difforme dei proventi vincolati di cui agli artt. 208 e 142, commi 12-bis, 12-ter e 12-quater, del Codice della strada. Richiesta di accertamenti contabili, amministrativi e contrattuali." proveniente da
"altvelox@legalmail.it"
ed indirizzato a "protocollo@pec.anticorruzione.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: 73BE4D13.02673D7B.B263C7C6.78B54560.posta-certificata@legalmail.it

Delivery pec notification

On 30/07/2026 at 11:38:36 (+0200) the message
"Comune di Mira. Incidenza delle entrate derivanti dalle sanzioni stradali sugli equilibri del bilancio comunale, mancata risultanza della relazione relativa all'anno 2022, incongruenze nelle certificazioni trasmesse al Ministero dell'interno e possibile utilizzo difforme dei proventi vincolati di cui agli artt. 208 e 142, commi 12-bis, 12-ter e 12-quater, del Codice della strada. Richiesta di accertamenti contabili, amministrativi e contrattuali." from "altvelox@legalmail.it"
and addressed to "protocollo@pec.anticorruzione.it"
was successfully delivered to the destination mailbox.
Message identifier: 73BE4D13.02673D7B.B263C7C6.78B54560.posta-certificata@legalmail.it

Da: "altvelox@legalmail.it" <altvelox@legalmail.it>
Inviato: giovedì 30 luglio 2026 11:38 (GMT+02:00)
A: VE0220000p@pec.gdf.it; VE0550000p@pec.gdf.it;
VE1590000p@pec.gdf.it; veneto.procura@corteconticert.it;
protocollo@pec.anticorruzione.it
Cc: finanzalocale.prot@pec.interno.it;
protocollo.prefve@pec.interno.it
Oggetto: Comune di Mira. Incidenza delle entrate derivanti dalle sanzioni stradali sugli equilibri del bilancio comunale, mancata risultanza della relazione relativa all'anno 2022, incongruenze nelle certificazioni trasmesse al Ministero dell'interno e possibile utilizzo difforme dei proventi vincolati di cui agli artt. 208 e 142, commi 12-bis, 12-ter e 12-quater, del Codice della strada. Richiesta di accertamenti contabili, amministrativi e contrattuali.
Allegati: esposto comune mira.pdf, C.I. SOTTILE G.A..pdf, Statuto Altvelox.pdf

In allegato con documento di identità firmatario e statuto associativo.

--

Distinti saluti

ALTVELOX -

Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada

Via degli Uffici del Vicario n. 43 00186 Roma

C.F. 93064060259 - REG. AdE n. 35 Serie 3

www.altvelox.it - presidenza@altvelox.it - Mobile 339.8552498

Il presente messaggio PEC e gli eventuali allegati sono destinati esclusivamente ai soggetti indicati come destinatari. Qualora la presente comunicazione sia stata ricevuta per errore, si invita il ricevente a darne immediata comunicazione al mittente e a cancellare il messaggio e ogni allegato ricevuto, astenendosi da qualsiasi lettura ulteriore, copia, diffusione, inoltro o utilizzo del contenuto. Il contenuto della presente comunicazione può contenere informazioni riservate, dati personali o atti destinati esclusivamente ai destinatari legittimi. Ogni utilizzo non autorizzato resta vietato.

Da: "Namirial S.p.A." <posta-certificata@sicurezzapostale.it>
Inviato: giovedì 30 luglio 2026 11:38 (GMT+02:00)
A: altvelox@legalmail.it
Oggetto: CONSEGNA: Comune di Mira. Incidenza delle entrate derivanti dalle sanzioni stradali sugli equilibri del bilancio comunale, mancata risultanza della relazione relativa all'anno 2022, incongruenze nelle certificazioni trasmesse al Ministero dell'interno e possibile utilizzo difforme dei proventi vincolati di cui agli artt. 208 e 142, commi 12-bis, 12-ter e 12-quater, del Codice della strada. Richiesta di accertamenti contabili, amministrativi e contrattuali.
Allegati: daticert.xml, postacert.eml, smime.p7s

RICEVUTA DI AVVENUTA CONSEGNA

Il giorno **30/07/2026** alle ore **11:38:41 (+0200)** il messaggio
"Comune di Mira. Incidenza delle entrate derivanti dalle sanzioni stradali sugli equilibri del bilancio comunale, mancata risultanza della relazione relativa all'anno 2022, incongruenze nelle certificazioni trasmesse al Ministero dell'interno e possibile utilizzo difforme dei proventi vincolati di cui agli artt. 208 e 142, commi 12-bis, 12-ter e 12-quater, del Codice della strada. Richiesta di accertamenti contabili, amministrativi e contrattuali."
proveniente da "altvelox@legalmail.it"
ed indirizzato a "ve1590000p@pec.gdf.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: 73BE4D13.02673D7B.B263C7C6.78B54560.posta-certificata@legalmail.it

DELIVERY RECEIPT

On **30/07/2026** at **11:38:41 (+0200)** the message
"Comune di Mira. Incidenza delle entrate derivanti dalle sanzioni stradali sugli equilibri del bilancio comunale, mancata risultanza della relazione relativa all'anno 2022, incongruenze nelle certificazioni trasmesse al Ministero dell'interno e possibile utilizzo difforme dei proventi vincolati di cui agli artt. 208 e 142, commi 12-bis, 12-ter e 12-quater, del Codice della strada. Richiesta di accertamenti contabili, amministrativi e contrattuali."
sent from "altvelox@legalmail.it"
and addressed to "ve1590000p@pec.gdf.it"

has been delivered to the destination mailbox.

Message ID: 73BE4D13.02673D7B.B263C7C6.78B54560.posta-certificata@legalmail.it

Da: "altvelox@legalmail.it" <altvelox@legalmail.it>
Inviato: giovedì 30 luglio 2026 11:38 (GMT+02:00)
A: VE0220000p@pec.gdf.it; VE0550000p@pec.gdf.it;
VE1590000p@pec.gdf.it; veneto.procura@corteconticert.it;
protocollo@pec.anticorruzione.it
Cc: finanzalocale.prot@pec.interno.it;
protocollo.prefve@pec.interno.it
Oggetto: Comune di Mira. Incidenza delle entrate derivanti dalle sanzioni stradali sugli equilibri del bilancio comunale, mancata risultanza della relazione relativa all'anno 2022, incongruenze nelle certificazioni trasmesse al Ministero dell'interno e possibile utilizzo difforme dei proventi vincolati di cui agli artt. 208 e 142, commi 12-bis, 12-ter e 12-quater, del Codice della strada. Richiesta di accertamenti contabili, amministrativi e contrattuali.
Allegati: esposto comune mira.pdf, C.I. SOTTILE G.A..pdf, Statuto Altvelox.pdf

In allegato con documento di identità firmatario e statuto associativo.

--

Distinti saluti

ALTVELOX -

Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada

Via degli Uffici del Vicario n. 43 00186 Roma

C.F. 93064060259 - REG. AdE n. 35 Serie 3

www.altvelox.it - presidenza@altvelox.it - Mobile 339.8552498

Il presente messaggio PEC e gli eventuali allegati sono destinati esclusivamente ai soggetti indicati come destinatari. Qualora la presente comunicazione sia stata ricevuta per errore, si invita il ricevente a darne immediata comunicazione al mittente e a cancellare il messaggio e ogni allegato ricevuto, astenendosi da qualsiasi lettura ulteriore, copia, diffusione, inoltro o utilizzo del contenuto. Il contenuto della presente comunicazione può contenere informazioni riservate, dati personali o atti destinati esclusivamente ai destinatari legittimi. Ogni utilizzo non autorizzato resta vietato.

Da: "Namirial S.p.A." <posta-certificata@sicurezzapostale.it>
Inviato: giovedì 30 luglio 2026 11:38 (GMT+02:00)
A: altvelox@legalmail.it
Oggetto: CONSEGNA: Comune di Mira. Incidenza delle entrate derivanti dalle sanzioni stradali sugli equilibri del bilancio comunale, mancata risultanza della relazione relativa all'anno 2022, incongruenze nelle certificazioni trasmesse al Ministero dell'interno e possibile utilizzo difforme dei proventi vincolati di cui agli artt. 208 e 142, commi 12-bis, 12-ter e 12-quater, del Codice della strada. Richiesta di accertamenti contabili, amministrativi e contrattuali.
Allegati: daticert.xml, postacert.eml, smime.p7s

RICEVUTA DI AVVENUTA CONSEGNA

Il giorno **30/07/2026** alle ore **11:38:41 (+0200)** il messaggio
"Comune di Mira. Incidenza delle entrate derivanti dalle sanzioni stradali sugli equilibri del bilancio comunale, mancata risultanza della relazione relativa all'anno 2022, incongruenze nelle certificazioni trasmesse al Ministero dell'interno e possibile utilizzo difforme dei proventi vincolati di cui agli artt. 208 e 142, commi 12-bis, 12-ter e 12-quater, del Codice della strada. Richiesta di accertamenti contabili, amministrativi e contrattuali."
proveniente da "altvelox@legalmail.it"
ed indirizzato a "ve0550000p@pec.gdf.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: 73BE4D13.02673D7B.B263C7C6.78B54560.posta-certificata@legalmail.it

DELIVERY RECEIPT

On **30/07/2026** at **11:38:41 (+0200)** the message
"Comune di Mira. Incidenza delle entrate derivanti dalle sanzioni stradali sugli equilibri del bilancio comunale, mancata risultanza della relazione relativa all'anno 2022, incongruenze nelle certificazioni trasmesse al Ministero dell'interno e possibile utilizzo difforme dei proventi vincolati di cui agli artt. 208 e 142, commi 12-bis, 12-ter e 12-quater, del Codice della strada. Richiesta di accertamenti contabili, amministrativi e contrattuali."
sent from "altvelox@legalmail.it"
and addressed to "ve0550000p@pec.gdf.it"

has been delivered to the destination mailbox.

Message ID: 73BE4D13.02673D7B.B263C7C6.78B54560.posta-certificata@legalmail.it

Da: "altvelox@legalmail.it" <altvelox@legalmail.it>
Inviato: giovedì 30 luglio 2026 11:38 (GMT+02:00)
A: VE0220000p@pec.gdf.it; VE0550000p@pec.gdf.it;
VE1590000p@pec.gdf.it; veneto.procura@corteconticert.it;
protocollo@pec.anticorruzione.it
Cc: finanzalocale.prot@pec.interno.it;
protocollo.prefve@pec.interno.it
Oggetto: Comune di Mira. Incidenza delle entrate derivanti dalle sanzioni stradali sugli equilibri del bilancio comunale, mancata risultanza della relazione relativa all'anno 2022, incongruenze nelle certificazioni trasmesse al Ministero dell'interno e possibile utilizzo difforme dei proventi vincolati di cui agli artt. 208 e 142, commi 12-bis, 12-ter e 12-quater, del Codice della strada. Richiesta di accertamenti contabili, amministrativi e contrattuali.
Allegati: esposto comune mira.pdf, C.I. SOTTILE G.A..pdf, Statuto Altvelox.pdf

In allegato con documento di identità firmatario e statuto associativo.

--

Distinti saluti

ALTVELOX -

Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada

Via degli Uffici del Vicario n. 43 00186 Roma

C.F. 93064060259 - REG. AdE n. 35 Serie 3

www.altvelox.it - presidenza@altvelox.it - Mobile 339.8552498

Il presente messaggio PEC e gli eventuali allegati sono destinati esclusivamente ai soggetti indicati come destinatari. Qualora la presente comunicazione sia stata ricevuta per errore, si invita il ricevente a darne immediata comunicazione al mittente e a cancellare il messaggio e ogni allegato ricevuto, astenendosi da qualsiasi lettura ulteriore, copia, diffusione, inoltro o utilizzo del contenuto. Il contenuto della presente comunicazione può contenere informazioni riservate, dati personali o atti destinati esclusivamente ai destinatari legittimi. Ogni utilizzo non autorizzato resta vietato.

Da: "Namirial S.p.A." <posta-certificata@sicurezzapostale.it>
Inviato: giovedì 30 luglio 2026 11:38 (GMT+02:00)
A: altvelox@legalmail.it
Oggetto: CONSEGNA: Comune di Mira. Incidenza delle entrate derivanti dalle sanzioni stradali sugli equilibri del bilancio comunale, mancata risultanza della relazione relativa all'anno 2022, incongruenze nelle certificazioni trasmesse al Ministero dell'interno e possibile utilizzo difforme dei proventi vincolati di cui agli artt. 208 e 142, commi 12-bis, 12-ter e 12-quater, del Codice della strada. Richiesta di accertamenti contabili, amministrativi e contrattuali.
Allegati: daticert.xml, postacert.eml, smime.p7s

RICEVUTA DI AVVENUTA CONSEGNA

Il giorno **30/07/2026** alle ore **11:38:41 (+0200)** il messaggio
"Comune di Mira. Incidenza delle entrate derivanti dalle sanzioni stradali sugli equilibri del bilancio comunale, mancata risultanza della relazione relativa all'anno 2022, incongruenze nelle certificazioni trasmesse al Ministero dell'interno e possibile utilizzo difforme dei proventi vincolati di cui agli artt. 208 e 142, commi 12-bis, 12-ter e 12-quater, del Codice della strada. Richiesta di accertamenti contabili, amministrativi e contrattuali."
proveniente da "altvelox@legalmail.it"
ed indirizzato a "ve0220000p@pec.gdf.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: 73BE4D13.02673D7B.B263C7C6.78B54560.posta-certificata@legalmail.it

DELIVERY RECEIPT

On **30/07/2026** at **11:38:41 (+0200)** the message
"Comune di Mira. Incidenza delle entrate derivanti dalle sanzioni stradali sugli equilibri del bilancio comunale, mancata risultanza della relazione relativa all'anno 2022, incongruenze nelle certificazioni trasmesse al Ministero dell'interno e possibile utilizzo difforme dei proventi vincolati di cui agli artt. 208 e 142, commi 12-bis, 12-ter e 12-quater, del Codice della strada. Richiesta di accertamenti contabili, amministrativi e contrattuali."
sent from "altvelox@legalmail.it"
and addressed to "ve0220000p@pec.gdf.it"

has been delivered to the destination mailbox.

Message ID: 73BE4D13.02673D7B.B263C7C6.78B54560.posta-certificata@legalmail.it

Da: "altvelox@legalmail.it" <altvelox@legalmail.it>
Inviato: giovedì 30 luglio 2026 11:38 (GMT+02:00)
A: VE0220000p@pec.gdf.it; VE0550000p@pec.gdf.it;
VE1590000p@pec.gdf.it; veneto.procura@corteconticert.it;
protocollo@pec.anticorruzione.it
Cc: finanzalocale.prot@pec.interno.it;
protocollo.prefve@pec.interno.it
Oggetto: Comune di Mira. Incidenza delle entrate derivanti dalle sanzioni stradali sugli equilibri del bilancio comunale, mancata risultanza della relazione relativa all'anno 2022, incongruenze nelle certificazioni trasmesse al Ministero dell'interno e possibile utilizzo difforme dei proventi vincolati di cui agli artt. 208 e 142, commi 12-bis, 12-ter e 12-quater, del Codice della strada. Richiesta di accertamenti contabili, amministrativi e contrattuali.
Allegati: esposto comune mira.pdf, C.I. SOTTILE G.A..pdf, Statuto Altvelox.pdf

In allegato con documento di identità firmatario e statuto associativo.

--

Distinti saluti

ALTVELOX -
Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada

Via degli Uffici del Vicario n. 43 00186 Roma
C.F. 93064060259 - REG. AdE n. 35 Serie 3
www.altvelox.it - presidenza@altvelox.it - Mobile 339.8552498

Il presente messaggio PEC e gli eventuali allegati sono destinati esclusivamente ai soggetti indicati come destinatari. Qualora la presente comunicazione sia stata ricevuta per errore, si invita il ricevente a darne immediata comunicazione al mittente e a cancellare il messaggio e ogni allegato ricevuto, astenendosi da qualsiasi lettura ulteriore, copia, diffusione, inoltro o utilizzo del contenuto. Il contenuto della presente comunicazione può contenere informazioni riservate, dati personali o atti destinati esclusivamente ai destinatari legittimi. Ogni utilizzo non autorizzato resta vietato.

Al Comando Regionale Guardia di Finanza Veneto
PEC: ve0220000p@pec.gdf.it

Al Comando Provinciale Guardia di Finanza Venezia
PEC: ve0550000p@pec.gdf.it

Alla Procura regionale presso la Corte dei conti per il Veneto
PEC: veneto.procura@corteconticert.it

Alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Veneto
PEC: veneto.controllo@corteconticert.it

All'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC
PEC: protocollo@pec.anticorruzione.it

Per conoscenza e per quanto di rispettiva competenza

Al Ministero dell'Interno
Gabinetto del Ministro
PEC: gabinetto.ministro@pec.interno.it

Al Ministero dell'Interno
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
PEC: dait.prot@pec.interno.it

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio del Segretario Generale
PEC: usg@mailbox.governo.it

Al Ministero dell'Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
PEC: dipps001.0000@pecps.interno.it
PEC: dipps001.0210@pecps.interno.it

Al Ministero dell'Interno
Ispettorato Generale di Amministrazione
PEC: iga@pec.interno.it

Al Compartimento Polizia Stradale per il Veneto
PEC: dipps204.0000@pecps.poliziadistato.it

Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio di Gabinetto del Ministro
PEC: ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it

Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Direzione generale competente in materia di sicurezza stradale, infrastrutture stradali e dispositivi di controllo

PEC: dip.infrarete@pec.mit.gov.it

Oggetto: esposto-denuncia per accertamenti economico-finanziari, contabili, amministrativi, contrattuali e anticorruzione in relazione alla riattivazione dell'autovelox installato sulla S.R. 89 "Treviso Mare", km 15+750, Comune di Meolo, direzione Treviso, asseritamente privo di decreto di omologazione. Verifica dei presupposti di incidentalità, del decreto prefettizio, dei rapporti economici tra Comune di Meolo, Veneto Strade S.p.A. e soggetti privati, della gestione dei proventi sanzionatori, degli eventuali rimborsi e del possibile danno erariale.

Il sottoscritto Gianantonio Sottile Cervini, nato a Belluno il 13 febbraio 1969, C.F. STTGNT69B13A757F, recapito telefonico 339 8552498, in proprio e nella qualità di Presidente pro tempore di Altvelox - Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada, C.F. 93064060259, con sede legale in Roma, Via degli Uffici del Vicario n. 43, PEC altvelox@legalmail.it, espone quanto segue.

Ai fini del presente procedimento, chiede che ogni comunicazione, avviso e notificazione sia effettuata esclusivamente al domicilio digitale PEC altvelox@legalmail.it.

Il presente esposto-denuncia viene depositato quale integrazione delle precedenti iniziative già trasmesse da Altvelox in relazione all'impianto di rilevamento automatico della velocità installato sulla S.R. 89 "Treviso Mare", nel territorio del Comune di Meolo, al km 15+750, direzione Treviso, e riguarda il fatto nuovo costituito dalla sua annunciata e, secondo le notizie pubblicate, avvenuta riattivazione dal 4 luglio 2026.

La vicenda non riguarda una generica contestazione dell'uso degli strumenti di controllo della velocità. Riguarda, molto più concretamente, la possibile riattivazione di un sistema sanzionatorio automatico fondato su un'apparecchiatura per la quale, allo stato degli atti conosciuti da questa Associazione, non risulta prodotto alcun autonomo decreto

ministeriale di omologazione, distinto dalla mera approvazione ministeriale già richiamata nei precedenti atti.

Premessa sulla rilevanza economica, contabile e pubblica della vicenda

La presente segnalazione trae origine dalla riattivazione dell'autovelox installato sulla S.R. 89 "Treviso Mare", nel territorio del Comune di Meolo, lungo una delle principali arterie di collegamento verso le località balneari veneziane di Eraclea, Jesolo e Cavallino-Treporti, caratterizzata da rilevanti flussi veicolari stagionali e da una evidente incidenza economica per il bilancio dell'ente.

La questione non può essere ridotta alla sola legittimità dei singoli verbali. Il caso Meolo presenta infatti un profilo economico-contabile particolarmente rilevante, poiché lo spegnimento dell'impianto era stato disposto dopo il contenzioso sorto sulla mancata omologazione dell'apparecchiatura e dopo l'accoglimento di ricorsi da parte del Giudice di pace. Secondo quanto riportato dalla stampa, il Comune aveva assunto la decisione in autotutela proprio per evitare di esporsi a ulteriori ricorsi e a un possibile danno erariale, essendo emersa la criticità derivante dall'utilizzo di un misuratore approvato ma non omologato. La medesima ricostruzione riferisce che nel 2024 le multe per velocità elevate a Meolo sarebbero state 26.298, dato che rende evidente la dimensione finanziaria della vicenda e la rilevanza delle entrate collegate al funzionamento dell'impianto.

La stampa locale ha inoltre riferito che il tema degli autovelox spenti per evitare effetti negativi sui bilanci comunali riguarderebbe non solo Meolo, ma anche altri Comuni del territorio, con rischi connessi a ricorsi, restituzione delle somme, spese legali e possibile danno erariale. Viene indicato che, nel caso di Meolo, l'impianto sulla Treviso Mare sarebbe stato disattivato dopo dieci sentenze sfavorevoli nel solo 2024, tutte legate alla contestazione della mancata omologazione del dispositivo. La vicenda è quindi già stata rappresentata pubblicamente come un problema non soltanto sanzionatorio, ma anche di

sostenibilità economica degli accertamenti e di possibile esposizione delle amministrazioni a passività future.

In tale contesto, la riattivazione dell'autovelox assume rilievo ancora più delicato. Se un impianto prima spento per evitare l'aggravamento del contenzioso e il rischio di danno erariale viene successivamente riaccessso senza rendere disponibile un autonomo decreto di omologazione, senza produrre una nuova istruttoria aggiornata sull'incidentalità e senza chiarire i rapporti economici con l'ente gestore della strada o con eventuali soggetti privati coinvolti, il problema non riguarda soltanto gli automobilisti destinatari dei verbali. Riguarda la correttezza delle entrate iscritte a bilancio, la prudenza amministrativa, la gestione dei flussi finanziari, l'eventuale ripartizione dei proventi e la possibile formazione di nuove passività per rimborsi, annullamenti, soccombenze e spese legali.

Occorre inoltre evidenziare che la stessa narrazione pubblica utilizzata per giustificare l'impianto presenta un profilo da verificare con particolare attenzione. Da un lato, viene richiamato l'elevato traffico della S.R. 89 quale arteria di accesso alla direttrice della Treviso Mare; dall'altro, secondo le dichiarazioni riportate dalla stampa, dopo l'installazione dell'autovelox non si sarebbero verificati sinistri gravi e sarebbe stato addirittura riferito che non si sarebbe verificato "neppure un tamponamento" nell'area interessata. Tale dato, proprio se ritenuto vero dall'Amministrazione, impone di verificare quale sia stata l'incidentalità effettiva durante il periodo di spegnimento dell'impianto e se la riattivazione del 2026 sia stata preceduta da una reale analisi aggiornata, o se sia stata sorretta da motivazioni generiche, risalenti o comunque non più attuali.

La presente segnalazione chiede quindi di accertare se la riattivazione dell'autovelox sia stata disposta nell'interesse effettivo della sicurezza stradale, sulla base di dati aggiornati, verificabili e riferiti al tratto specifico, oppure se la ripresa dell'attività sanzionatoria abbia avuto anche una rilevante funzione di ripristino di entrate comunali venute meno a seguito dello spegnimento. Tale verifica appare necessaria anche alla luce del fatto che un sistema capace di generare decine di migliaia di verbali annui, se privo di titolo tecnico pienamente conforme o fondato su presupposti istruttori non attuali, può trasformarsi da misura di

prevenzione in fonte di rischio contabile per l'ente e di pregiudizio economico per i cittadini.

1. Fatto

Altvelox aveva già segnalato alle Autorità competenti l'utilizzo dell'apparecchiatura Autoscan Speed installata dal Comune di Meolo sulla S.R. 89 "Treviso Mare", al km 15+750, direzione Treviso, indicata negli atti pregressi come matricola 2022.0045 e collegata al decreto dirigenziale MIT n. 356 del 18 agosto 2021, qualificato come decreto di approvazione.

Allo stato degli atti conosciuti e già trasmessi, non risulta prodotto un distinto decreto ministeriale di omologazione del dispositivo concretamente installato, riferibile al modello, al prototipo, alla matricola e all'esemplare in uso sulla S.R. 89 "Treviso Mare". La differenza tra approvazione e omologazione non costituisce un profilo meramente nominale, ma incide direttamente sull'efficacia probatoria dell'accertamento automatico della velocità ai sensi dell'art. 142, comma 6, del Codice della Strada, in coordinamento con l'art. 45 del medesimo Codice e con l'art. 192 del regolamento di esecuzione.

Né può ritenersi sufficiente il generico richiamo al decreto ministeriale sottoscritto il 9 giugno 2026 in materia di omologazione, verifiche e tarature degli strumenti di accertamento della velocità. Allo stato, risulta pubblicamente documentata la firma del decreto da parte del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ma non risulta indicata, né prodotta dagli enti interessati, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale con i relativi estremi di efficacia. Il comunicato ministeriale del 9 giugno 2026 dà conto della sottoscrizione del provvedimento, non della sua entrata in vigore mediante pubblicazione.

In ogni caso, anche ove il decreto fosse stato successivamente pubblicato, esso non potrebbe essere invocato quale sanatoria generalizzata o omologazione d'ufficio di apparecchiature già installate e già utilizzate in forza di meri decreti di approvazione, in assenza di una espressa base normativa primaria e di un procedimento tecnico-

amministrativo riferibile al singolo modello, al prototipo e all'esemplare concretamente in uso. Diversamente, si attribuirebbe a un atto amministrativo o regolamentare un effetto retroattivo e automaticamente sanante non previsto dalla disciplina primaria, con incidenza diretta su accertamenti sanzionatori, entrate di bilancio, ricorsi pendenti, eventuali rimborsi e possibili profili di danno erariale.

La tesi, pubblicamente sostenuta o comunque prospettata anche dal Sindaco di Meolo, secondo cui il decreto ministeriale del 9 giugno 2026 consentirebbe di considerare automaticamente regolari o omologati dispositivi già approvati, deve pertanto essere oggetto di specifica verifica documentale. Non basta richiamare un decreto firmato, né invocare una presunta equiparazione generalizzata tra approvazione e omologazione: occorre produrre il titolo di omologazione effettivamente riferibile all'apparecchiatura installata, con indicazione degli estremi, del modello, del prototipo, della matricola e della corrispondenza tecnica dell'esemplare utilizzato dal Comune di Meolo.

Sul punto si richiamano l'art. 142, comma 6, del Codice della Strada, l'art. 45 del medesimo Codice, l'art. 192 del regolamento di esecuzione, nonché l'orientamento della Corte di Cassazione, tra cui Cass. civ., sez. II, ordinanza n. 10505 del 18 aprile 2024, Cass. civ., sez. II, ordinanza n. 19732 del 17 luglio 2024, Cass. civ., sez. II, ordinanza n. 20913 del 26 luglio 2024, Cass. civ., sez. II, ordinanza n. 26315 del 9 ottobre 2024, oltre alle ulteriori pronunce successive già richiamate negli atti di Altvelox.

2. La precedente sospensione dell'impianto

Dalle notizie pubblicate nel mese di aprile 2025 e già oggetto di attenzione da parte di Altvelox risulta che il Comune di Meolo aveva sospeso l'utilizzo dell'autovelox sulla Treviso Mare a seguito del contenzioso sorto in materia di omologazione, dei ricorsi proposti dagli automobilisti e delle decisioni sfavorevoli intervenute in sede giudiziale.

Tale circostanza assume rilievo essenziale sotto il profilo soggettivo. La sospensione dell'impianto dimostra che l'Amministrazione comunale era pienamente consapevole della

criticità giuridica relativa alla distinzione tra apparecchiature approvate e apparecchiature omologate. Non si tratta quindi di una questione nuova, improvvisa o imprevedibile. L'Amministrazione conosceva il problema, lo aveva pubblicamente rappresentato e aveva adottato una misura prudentiale.

3. Il fatto nuovo: riaccensione dal 4 luglio 2026

In data 4 luglio 2026 è stata pubblicata la notizia della riaccensione dell'autovelox sulla S.R. 89 "Treviso Mare", nel territorio del Comune di Meolo, in coincidenza con l'esodo estivo. Secondo la ricostruzione giornalistica, l'impianto, in funzione dal 2022 e fermo da tempo per il contenzioso nazionale in materia di omologazione, sarebbe stato riattivato a seguito del decreto ministeriale firmato il 9 giugno 2026.

Sempre secondo quanto riportato dalla stampa, il Sindaco avrebbe sostenuto che il decreto ministeriale consentirebbe la riattivazione del dispositivo in quanto apparecchiatura recente, successiva al 2017, e quindi considerabile al pari degli apparecchi omologati. Sarebbe stata inoltre pubblicata una determina, a firma del Comandante della Polizia Locale, volta a riattivare il dispositivo fisso di rilevazione della velocità.

Questa ricostruzione, ove confermata, impone un accertamento urgente, perché l'eventuale riattivazione dell'impianto non può fondarsi su dichiarazioni giornalistiche, su formule amministrative generiche o su interpretazioni estensive di un decreto ministeriale non ancora compiutamente verificato nella sua pubblicazione, nel suo testo integrale, nei suoi allegati, nella sua portata temporale e nella sua eventuale compatibilità con la disciplina primaria.

Il decreto ministeriale firmato il 9 giugno 2026, anche ove pubblicato e vigente, non può essere trattato come una sanatoria automatica di apparecchiature precedentemente approvate ma non omologate, né può trasformare retroattivamente un titolo di approvazione in un decreto di omologazione riferito all'esemplare concretamente installato.

Se l'Amministrazione ritiene il contrario, deve produrre il decreto di omologazione, il titolo tecnico applicato, il provvedimento ministeriale invocato, la documentazione di corrispondenza tra prototipo e matricola installata, le verifiche tecniche, la taratura, i verbali di funzionalità e ogni atto istruttorio posto a fondamento della riattivazione.

Richiamare genericamente un decreto ministeriale non equivale a dimostrare la legittimità dell'accertamento. Diversamente, si attribuirebbe a un mero comunicato o a un richiamo generico a un decreto non prodotto un effetto sanante non previsto dalla legge, con conseguente elusione della distinzione tra approvazione e omologazione e con riflessi diretti sulla legittimità degli accertamenti e sulla gestione delle relative entrate.

4. Diffida Altvelox del 4 luglio 2026 e mancato riscontro

In data 4 luglio 2026 Altvelox - Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada trasmetteva al Comune di Meolo, alla Prefettura di Venezia, alla Sezione Polizia Stradale di Venezia e a Veneto Strade S.p.A., con invio per conoscenza anche al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al Ministero dell'Interno e al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, formale invito-diffida urgente avente ad oggetto la riattivazione dell'apparecchiatura autovelox installata sulla S.R. 89, altezza km 15+750, nel territorio del Comune di Meolo, con contestuale istanza di accesso documentale ai sensi della legge n. 241/1990 e accesso civico generalizzato ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013.

Con tale atto l'Associazione chiedeva, entro il termine urgente di 24 ore, di confermare o smentire se fosse stata disposta, autorizzata, programmata o già eseguita la riattivazione dell'apparecchiatura destinata al rilevamento automatico della velocità, dopo il periodo di sospensione collegato al noto contenzioso nazionale in materia di omologazione degli autovelox.

La diffida non aveva contenuto generico, né finalità esplorativa. Venivano richiesti atti puntuali e già formati, o comunque necessariamente presupposti alla riattivazione di un impianto sanzionatorio fisso: il provvedimento amministrativo di riattivazione o messa in

esercizio, il modello esatto dell'apparecchiatura, la matricola, il luogo di installazione, la direzione di marcia controllata, il soggetto proprietario o gestore, il decreto prefettizio richiamato, il decreto ministeriale di omologazione distinto da eventuali decreti di mera approvazione, la documentazione tecnica attestante la corrispondenza dell'esemplare installato al prototipo omologato, i certificati di taratura, le verifiche di funzionalità, gli eventuali pareri acquisiti da Prefettura, Polizia Stradale, Ministero dell'Interno, MIT o MIMIT, nonché la documentazione istruttoria sull'incidentalità del tratto e sulla proporzionalità della misura.

Altvelox chiedeva inoltre di chiarire se l'Amministrazione intendesse procedere all'elevazione di nuovi verbali mediante detta apparecchiatura e, in caso affermativo, con quale titolo tecnico-giuridico ritenesse superato il requisito dell'omologazione richiesto dall'art. 142, comma 6, del Codice della Strada, dall'art. 45 del medesimo Codice, dall'art. 192 del regolamento di esecuzione e dalla giurisprudenza di legittimità.

Alla data del presente esposto non è ancora pervenuto un riscontro alla richiesta urgente formulata il 4 luglio 2026. Pur non essendo ancora decorsi i termini ordinari previsti per la conclusione del procedimento di accesso, l'assenza di un'immediata comunicazione assume rilievo esclusivamente in considerazione dell'annunciata ripresa dell'attività sanzionatoria e della conseguente emissione di nuovi verbali.

Tale mancato riscontro assume rilievo specifico nel presente esposto-denuncia, poiché gli enti destinatari erano stati formalmente posti a conoscenza delle criticità giuridiche e tecniche già contestate, nonché della necessità di documentare preventivamente la conformità dell'apparecchiatura e della postazione prima dell'eventuale emissione di nuovi verbali. In assenza di risposta, permane il dubbio che la riattivazione sia stata disposta senza rendere verificabili i presupposti essenziali dell'attività sanzionatoria, con possibile pregiudizio per gli utenti della strada destinatari degli accertamenti e con conseguente necessità di acquisizione degli atti da parte degli organi accertatori in indirizzo e, ove emergano elementi di rilevanza penale, da parte della competente Autorità giudiziaria.

5. Violazione o elusione del D.M. 11 aprile 2024

Il D.M. 11 aprile 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2024, disciplina le modalità di collocazione e di utilizzo dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni dell'art. 142 del Codice della Strada.

Le disposizioni si applicano sia alle nuove installazioni sia ai dispositivi, alle postazioni e ai sistemi già esistenti alla data di entrata in vigore del decreto. L'art. 6 prevede che gli impianti già installati, qualora non conformi ai presupposti e alle prescrizioni contenute nell'Allegato A, debbano essere adeguati entro dodici mesi e che, decorso inutilmente tale termine, debbano essere disinstallati sino all'avvenuto adeguamento.

Per le strade diverse dalle autostrade e dalle extraurbane principali, comprese le strade extraurbane secondarie, l'individuazione dei tratti sui quali è consentito il controllo a distanza compete al Prefetto e richiede la ricorrenza di una o più delle condizioni indicate dall'Allegato A. Tali condizioni consistono nell'elevato livello di incidentalità, documentato mediante un'accurata analisi del numero, della tipologia e soprattutto delle cause degli incidenti verificatisi nel quinquennio precedente, con specifico riferimento alla velocità quale causa principale o concausa; nella documentata impossibilità o difficoltà di procedere alla contestazione immediata per le condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico; oppure nella presenza di velocità operative mediamente superiori ai limiti vigenti.

Con decreto prot. n. 48576 del 26 maggio 2025, efficace dal 29 maggio 2025, il Prefetto di Venezia ha revocato i precedenti provvedimenti prot. n. 66412 del 5 agosto 2022 e prot. n. 10643 del 6 febbraio 2024, approvando un nuovo elenco di dieci strade o tratti stradali. Tra questi è stata inserita, al numero 7, la S.R. 89 "Treviso Mare", dal km 15+000 al km 16+850, nella direttrice di marcia Jesolo-Treviso, nel territorio del Comune di Meolo.

Il decreto richiama una documentata istanza, con successive precisazioni e integrazioni, presentata dal Corpo intercomunale di Polizia Locale dei Comuni di Quarto d'Altino, Roncade e Meolo, la valutazione dell'ente proprietario Veneto Strade S.p.A., le

considerazioni tecniche della Sezione Polizia Stradale di Venezia e gli esiti della riunione dell'Osservatorio permanente per il monitoraggio e la pianificazione degli interventi sull'incidentalità stradale, svolta in forma di conferenza di servizi istruttoria il 29 aprile 2025.

Il provvedimento prefettizio, tuttavia, non riproduce i dati analitici riferiti alla S.R. 89, non indica i singoli incidenti utilizzati nell'istruttoria, non ne specifica l'esatta progressiva chilometrica, la direzione di marcia, la dinamica o la causa e non consente di individuare con sufficiente precisione quale delle condizioni previste dall'Allegato A sia stata concretamente ritenuta sussistente per il tratto di Meolo.

Nelle premesse del decreto viene inoltre affermata una generalizzata riduzione dell'incidentalità su molti dei tratti esaminati, indicando espressamente come eccezioni la S.S. 309 "Romea", la S.R. 43 "Del Mare" e la S.P. 43 "Portegrandi-Caposile", sulle quali l'incidentalità connessa alla velocità eccessiva sarebbe rimasta molto elevata. La S.R. 89 "Treviso Mare" nel territorio di Meolo non figura tra tali eccezioni.

Il medesimo decreto riferisce che, sulle arterie nelle quali erano state eseguite specifiche rilevazioni, le velocità operative medie risultavano inferiori al limite stabilito dall'ente proprietario, pur essendo state considerate ancora elevate e meritevoli di attenzione. Tale dato, ove riferibile anche alla S.R. 89, non appare di per sé idoneo a integrare la distinta condizione prevista dall'Allegato A relativa alla presenza di velocità operative mediamente superiori ai limiti consentiti.

Il decreto sembra pertanto fondare l'inserimento della S.R. 89 principalmente sulle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico che renderebbero impossibile il fermo del veicolo senza pregiudizio per la sicurezza della circolazione, la fluidità del traffico o l'incolumità degli operatori e dei soggetti controllati. Anche tale presupposto deve però essere dimostrato con riferimento specifico al tratto e alla direzione di marcia interessati, mediante rilievi, elaborati tecnici e valutazioni concrete, non essendo sufficiente una motivazione cumulativa riferita indistintamente a più strade.

Il successivo decreto prefettizio prot. n. 115677 del 22 dicembre 2025, efficace dal 1° gennaio 2026, ha integrato l'elenco con due ulteriori tratti della S.S. 14, lasciando invariata l'inclusione della S.R. 89 "Treviso Mare" disposta con il decreto del 26 maggio 2025. L'elenco vigente dal 1° gennaio 2026 continua quindi a comprendere il tratto di Meolo dal km 15+000 al km 16+850 nella direttrice Jesolo-Treviso.

Entrambi i provvedimenti precisano, peraltro, di non disciplinare le concrete attività di collocazione, utilizzo e gestione dei dispositivi. L'inserimento del tratto nell'elenco prefettizio non costituisce quindi, da solo, prova della conformità della singola postazione, del dispositivo concretamente installato, della sua collocazione materiale, della segnaletica, delle distanze, delle verifiche tecniche e dell'avvenuto adeguamento alle prescrizioni sopravvenute.

Proprio in relazione a tali criticità, Altvelox - Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada aveva trasmesso alla Prefettura di Venezia, in data 9 marzo 2026, una formale istanza di immediata sospensione e di annullamento o revoca in autotutela dei decreti prot. n. 48576 del 26 maggio 2025 e prot. n. 115677 del 22 dicembre 2025. Con la medesima iniziativa erano stati richiesti, per ciascuno dei dodici tratti inseriti nell'elenco, la relazione istruttoria integrale, i dati di incidentalità del quinquennio precedente, le relazioni sulle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico, i dati sulle velocità operative, gli elaborati planimetrici, fotografici e metrici e gli atti attestanti l'adeguamento previsto dall'art. 6 del D.M. 11 aprile 2024.

Con nota datata 25 marzo 2026 e protocollata in uscita al n. 0031146 del 27 marzo 2026, il Prefetto di Venezia dichiarava di non procedere ad alcun riesame, qualificando la propria comunicazione come priva di valore provvedimentoale e avente esclusivamente carattere di cortesia. La nota richiamava inoltre la possibilità di impugnare i decreti dinanzi al giudice amministrativo e una pronuncia del TAR Marche in materia di accesso civico generalizzato, senza fornire una risposta analitica alle singole categorie documentali richieste e senza produrre l'istruttoria posta a fondamento dell'inclusione dei tratti nell'elenco prefettizio.

A seguito di tale risposta, in data 30 marzo 2026 il sottoscritto, in proprio e nella qualità di Presidente pro tempore di Altvelox - Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada, depositava una specifica denuncia-querela nei confronti del Prefetto pro tempore di Venezia, nonché di ogni altro soggetto eventualmente coinvolto, sottoponendo all'Autorità giudiziaria le condotte descritte e chiedendo di valutarne la possibile rilevanza ai sensi degli artt. 328 e 479 c.p., oltre a ogni diversa fattispecie eventualmente ravvisabile all'esito degli accertamenti.

Nella denuncia-querela venivano rappresentati, senza anticipare valutazioni di responsabilità personale, il rifiuto di procedere al riesame dei decreti prefettizi, il mancato riscontro nel merito sulla richiesta di sospensione cautelativa, l'assenza di indicazioni circa le verifiche analitiche svolte dopo l'entrata in vigore del D.M. 11 aprile 2024, la mancata ostensione dei dati di incidentalità e delle relazioni tecniche, nonché la mancata distinzione tra l'istanza di accesso documentale ai sensi della legge n. 241/1990 e l'accesso civico generalizzato.

Con la stessa denuncia-querela veniva chiesta l'acquisizione integrale del fascicolo amministrativo relativo all'istanza del 9 marzo 2026, alla nota prefettizia del 27 marzo 2026, ai decreti prot. n. 48576 del 26 maggio 2025 e prot. n. 115677 del 22 dicembre 2025, alle conferenze di servizi, alle valutazioni degli enti proprietari delle strade, ai pareri della Polizia Stradale, ai dati di incidentalità, alle velocità operative e agli eventuali atti di adeguamento o disinstallazione delle postazioni non conformi.

La denuncia-querela del 30 marzo 2026 richiamava inoltre le pregresse iniziative giudiziarie intraprese da Altvelox nei confronti degli uffici della Prefettura di Venezia, comprese quelle del 19 giugno 2025, del 21 gennaio 2026 e del 3 marzo 2026. Quest'ultima riguardava specificamente la vicenda di Meolo e l'ordinanza prefettizia prot. M_IT PR_VEUTG 00056702 del 9 maggio 2025, fondata sull'utilizzo dell'apparecchiatura Autoscan Speed, matricola n. 2022.0045, successivamente annullata dal Giudice di Pace di San Donà di Piave con sentenza n. 1581/2025 del 25 febbraio 2026.

La Prefettura di Venezia era quindi già stata formalmente investita, prima della riattivazione del 4 luglio 2026, delle contestazioni concernenti l'omologazione del dispositivo, l'adeguamento delle postazioni al D.M. 11 aprile 2024, l'attualità dei presupposti istruttori, la mancata ostensione della documentazione e la specifica situazione dell'impianto di Meolo. Le medesime circostanze erano state portate anche all'attenzione dell'Autorità giudiziaria mediante più denunce-querela.

Nel caso Meolo, allo stato degli atti conosciuti da Altvelox, non risulta prodotto un aggiornamento istruttorio specificamente riferito alla riattivazione del 4 luglio 2026, contenente i dati relativi all'incidentalità verificatasi durante il periodo di spegnimento, la valutazione della permanenza delle condizioni strutturali poste a fondamento del decreto prefettizio, la verifica della conformità della postazione alle prescrizioni dell'Allegato A e l'indicazione delle ragioni concrete che avrebbero reso nuovamente necessario l'impiego dell'apparecchiatura.

La riaccensione risulta essere stata motivata, almeno nella comunicazione pubblica, mediante il richiamo all'esodo estivo, alla sicurezza stradale e al decreto ministeriale sottoscritto il 9 giugno 2026. Tali riferimenti non sostituiscono la verifica documentale dei presupposti relativi al tratto e alla postazione concretamente utilizzata.

Occorre pertanto acquisire l'intera istruttoria richiamata dal decreto prefettizio prot. n. 48576 del 26 maggio 2025, gli atti della conferenza di servizi del 29 aprile 2025, le valutazioni di Veneto Strade S.p.A., le relazioni della Polizia Stradale, i dati relativi alle velocità operative e agli incidenti, gli atti successivi all'istanza del 9 marzo 2026 e alla denuncia-querela del 30 marzo 2026, nonché ogni eventuale aggiornamento formato prima della riattivazione dell'impianto. Solo attraverso tale acquisizione potrà essere verificato se la ripresa dell'attività sanzionatoria sia stata fondata su condizioni attuali, specifiche e documentate oppure sul solo mantenimento formale del tratto nell'elenco prefettizio.

6. Incidentalità prima dell'impianto e durante lo spegnimento

Altvelox chiede che venga acquisita la documentazione ufficiale relativa all'incidentalità sulla S.R. 89 "Treviso Mare", con specifico riferimento al tratto km 15+000 - km 16+850 e, in particolare, alla postazione km 15+750, direzione Treviso, per gli anni dal 2017 al 2026.

In particolare, si chiede di accertare:

- a) se prima dell'installazione dell'impianto esistesse un livello di incidentalità effettivamente elevato, documentato da dati ufficiali e non da mere dichiarazioni generiche;
- b) se gli eventuali sinistri richiamati negli atti o nelle dichiarazioni pubbliche fossero collocati nello stesso tratto chilometrico, nella stessa direzione di marcia e in prossimità effettiva della postazione;
- c) se tali sinistri fossero realmente causati o concausati dalla velocità e non da altri fattori, quali intersezioni, accessi laterali, caratteristiche della strada, illuminazione, segnaletica, manovre di svolta, distrazione, mancata precedenza o condizioni infrastrutturali;
- d) se durante il periodo di spegnimento dell'autovelox, indicato dalle notizie pubbliche come protrattosi per molti mesi, si siano verificati incidenti gravi, mortali o comunque statisticamente rilevanti;
- e) se l'eventuale assenza di incremento dell'incidentalità nel periodo di spegnimento sia stata considerata dal Comune, dalla Prefettura, dalla Polizia Stradale e da Veneto Strade prima della riattivazione;
- f) se siano stati redatti aggiornamenti dell'istruttoria prefettizia dopo il D.M. 11 aprile 2024 e prima della riattivazione del 4 luglio 2026.

Per quanto consta ad Altvelox, non risulta che tali dati siano stati resi pubblici o consegnati in modo completo e verificabile. Ne deriva che l'argomento della sicurezza appare, allo stato, non sufficientemente documentato. Non si esclude che documenti esistano. Si denuncia, però, che essi devono essere acquisiti e verificati prima che l'impianto torni a generare sanzioni a carico dei cittadini.

7. Assenza di banchine, carenza di illuminazione, relazione della Polizia Stradale e illegittimità del presupposto strutturale del decreto prefettizio

La S.R. 89 “Treviso Mare” viene indicata negli atti amministrativi quale strada extraurbana secondaria. Ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett. c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la strada extraurbana secondaria è una strada ad unica carreggiata, con almeno una corsia per senso di marcia e banchine. La presenza delle banchine non costituisce quindi un elemento meramente accessorio, né una caratteristica eventuale, ma integra un requisito strutturale della stessa classificazione stradale.

Nel tratto interessato dall’installazione dell’apparecchiatura, e in particolare in prossimità del km 15+750 della S.R. 89, dagli atti già trasmessi da Altvelox, dalla documentazione fotografica e dalle pregresse contestazioni risulta contestata l’assenza di banchine effettivamente idonee allo svolgimento della funzione prevista dalla norma. Tale dato assume rilievo non solo ai fini della sicurezza della postazione fissa, ma anche ai fini della legittimità del decreto prefettizio di individuazione del tratto e della stessa possibilità di qualificare la strada come appartenente alla categoria indicata negli atti.

La Corte di Cassazione ha chiarito che la banchina, quale parte della sede stradale esterna alla carreggiata, deve essere effettivamente destinata e idonea al passaggio dei pedoni o alla sosta di emergenza, dovendo restare libera da ingombri e avere una larghezza tale da consentire l’assolvimento concreto di tali funzioni. Non è quindi sufficiente la presenza di un margine laterale erboso, di una cunetta, di uno spazio residuale o di una fascia esterna priva di effettiva utilizzabilità.

In particolare, Cass. civ., sez. II, ordinanza n. 1805 del 20 gennaio 2023, richiamando Cass. n. 12864 del 22 aprile 2022 e Cass. n. 16622 del 20 giugno 2019, ha escluso che possano essere considerate banchine idonee spazi laterali di dimensioni tali da non consentire la sosta di un veicolo senza invadere almeno in parte la carreggiata. La stessa ordinanza, richiamando Cass. n. 8934 del 29 marzo 2019, ha precisato che la banchina è compresa tra il margine della carreggiata e il più vicino tra marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio

interno della cunetta o ciglio superiore della scarpata nei rilevati, con esclusione degli spazi ulteriori e delle aree non funzionalmente utilizzabili come banchina.

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 5078 del 17 febbraio 2023, ha inoltre ribadito che il provvedimento prefettizio previsto dall'art. 4 del decreto legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito dalla legge 1 agosto 2002, n. 168, può includere soltanto strade riconducibili alle tipologie indicate dal legislatore mediante rinvio alla classificazione di cui all'art. 2 del Codice della Strada. Ne consegue che l'autorizzazione prefettizia all'impiego di dispositivi automatici senza contestazione immediata non può estendersi a tratti privi delle caratteristiche strutturali minime della categoria formalmente richiamata. Analogo principio era già stato espresso da Cass. civ., n. 7872 del 2011, secondo cui il provvedimento prefettizio può riguardare soltanto strade appartenenti alle tipologie previste dalla legge.

Sul punto assume rilievo anche Cass. civ., sez. II, ordinanza n. 30141 del 30 ottobre 2023, la quale ha precisato che il provvedimento prefettizio di individuazione delle strade lungo le quali è possibile installare apparecchiature automatiche per il rilevamento della velocità senza obbligo di fermo immediato può essere disapplicato ove illegittimo, qualora includa una strada non ricompresa tra quelle indicate dal legislatore o priva delle caratteristiche proprie della categoria dichiarata. È vero che, secondo tale pronuncia, l'onere di dimostrare l'erronea inclusione grava sul ricorrente quando l'Amministrazione abbia prodotto il decreto prefettizio; tuttavia, nel caso in esame, Altvelox ha già segnalato e documentato, anche fotograficamente, le criticità strutturali del tratto, chiedendo proprio l'acquisizione degli atti tecnici e delle relazioni che dovrebbero dimostrare la reale conformità della S.R. 89 ai requisiti di legge.

Tali criticità risultano confermate, o comunque fortemente rafforzate, dalla relazione redatta dalla Polizia di Stato, Sezione Polizia Stradale di Venezia, Ufficio Infortunistica, prot. n. 200011794.220.10, datata 4 novembre 2020 e indirizzata alla Prefettura di Venezia, Ufficio Territoriale del Governo, Area III, in riscontro all'istanza del Comune di Meolo relativa all'installazione di dispositivi fissi sulla S.R. 89 alle progressive km 15+820 e km 16+650, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni dell'art. 142 Codice della Strada.

La relazione dà atto che il sopralluogo veniva effettuato il 28 luglio 2020 e che l'attività aveva riguardato il tratto compreso tra la progressiva km 15+000, in corrispondenza dell'immissione dalla rotatoria di via Diaz, e la progressiva km 16+850, in corrispondenza dell'intersezione con via Roma. La Polizia Stradale descrive il tratto come rettilineo e richiama formalmente le caratteristiche della strada extraurbana secondaria, ma subito dopo evidenzia elementi strutturali di segno critico: il contesto è caratterizzato da terreni agricoli, presenza di stazione di servizio, cavalcavia ferroviario con variazione di pendenza, assenza di marciapiedi, assenza di piste ciclabili e mancanza di illuminazione artificiale.

La mancanza di illuminazione artificiale non è un dato marginale. Essa incide sulla sicurezza complessiva del tratto, sulla percepibilità della postazione, sulla valutazione dei rischi connessi alla presenza di intersezioni con strade secondarie che adducono a poderi e abitazioni limitrofe, nonché sulla collocazione di pali, sostegni, plinti, apparecchiature e ostacoli laterali. La relazione, quindi, non descrive un tratto neutro, ordinario e privo di interferenze, ma una porzione viaria che richiedeva un approfondimento tecnico effettivo prima dell'autorizzazione e, ancor più, prima della successiva riattivazione dell'impianto.

Ancora più rilevante è il passaggio nel quale la Polizia Stradale indica espressamente che non sono state individuate aree con caratteristiche idonee alla fermata in sicurezza dei veicoli per attività di controllo lungo la direttrice San Donà di Piave/Treviso. Nella stessa relazione, con riferimento al senso opposto, viene ritenuto opportuno approfondire la destinazione d'uso dell'allargamento della banchina asfaltata presente all'altezza della km 15+800. Tale formulazione conferma che la presenza di un mero allargamento puntuale o di spazi laterali discontinui non equivale alla disponibilità di banchine funzionali, continue e idonee alla fermata in sicurezza.

La documentazione fotografica allegata alla relazione mostra, inoltre, un assetto stradale nel quale gli spazi laterali appaiono ridotti, discontinui e non riconducibili, almeno secondo gli atti disponibili, a banchine pienamente idonee alla funzione di sosta di emergenza o fermata sicura. La stessa relazione distingue tra tratti ordinari, area del cavalcavia, presenza

di guardrail metallico e allargamenti localizzati, senza indicare una verifica metrica unitaria e completa della banchina quale elemento strutturale effettivo dell'intero tratto interessato.

L'art. 4, comma 2, del decreto legge n. 121/2002, convertito nella legge n. 168/2002, consente al Prefetto di individuare le strade diverse dalle autostrade e dalle extraurbane principali, o singoli tratti di esse, solo tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico per le quali non sia possibile il fermo del veicolo senza pregiudizio per la sicurezza della circolazione, la fluidità del traffico o l'incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati. La norma, quindi, non legittima un'autorizzazione automatica, ma richiede una valutazione concreta, attuale e documentata del tratto, comprensiva della sua reale struttura fisica.

In tale quadro, la mancanza di banchine idonee e di spazi laterali sicuri non può essere utilizzata in modo selettivo. Non può valere, da un lato, quale argomento per sostenere l'impossibilità della contestazione immediata e, dall'altro, essere ignorata quando si tratta di verificare la corretta classificazione del tratto, la conformità all'art. 2 del Codice della Strada, il rispetto delle condizioni poste dall'art. 4 del decreto legge n. 121/2002, la sicurezza della collocazione dell'impianto fisso, la presenza di pali, plinti, sostegni, guardrail, ostacoli laterali, interferenze con la carreggiata e prescrizioni tecniche impartite dall'ente gestore.

La relazione della Polizia Stradale contiene poi un ulteriore elemento istruttorio rilevante in materia di incidentalità. L'analisi degli incidenti viene riferita al periodo 2012-2019 e individua 16 eventi, con 24 feriti e 1 deceduto. Tuttavia, la stessa relazione precisa che l'indicazione della dinamica di causazione degli incidenti risulta parziale e non consente la piena verifica dell'incidenza della velocità di conduzione dei mezzi sulla causazione degli eventi. Questo dato incide direttamente sulla tenuta dell'istruttoria prefettizia, poiché la velocità viene spesso invocata quale presupposto dell'installazione, mentre la relazione tecnica disponibile segnala che i dati non consentivano una piena verifica del nesso tra velocità e sinistri.

Ne deriva la necessità di acquisire integralmente la relazione della Polizia Stradale del 4 novembre 2020, gli allegati fotografici e planimetrici, gli eventuali rilievi metrici delle banchine, gli elaborati tecnici di Veneto Strade S.p.A., i rilievi plano-altimetrici, la documentazione sull'illuminazione del tratto, le prescrizioni relative a barriere di protezione, plinti, sostegni e interferenze, nonché ogni atto con cui Prefettura, Polizia Stradale, Comune di Meolo e Veneto Strade S.p.A. abbiano ritenuto il tratto conforme alla categoria dichiarata e idoneo alla riattivazione dell'impianto.

In difetto di tale documentazione aggiornata, la riaccensione dell'autovelox risulterebbe fondata su un presupposto quantomeno non dimostrato: la pretesa sicurezza e legittimità di una postazione collocata su un tratto che, proprio secondo la relazione tecnica della Polizia Stradale, presenta assenza di illuminazione artificiale, mancanza di aree idonee alla fermata in sicurezza, spazi laterali non dimostrati come banchine funzionali e dati di incidentalità non sufficienti a verificare pienamente l'incidenza causale della velocità.

8. Dati di incidentalità prodotti dalla Prefettura e carenza di prova del nesso causale con la velocità

Dalla documentazione trasmessa dalla Prefettura di Venezia emerge un ulteriore profilo di criticità istruttoria. Con nota prot. uscita n. 0094290 del 25 ottobre 2024, la Prefettura ha richiamato, a fondamento dell'inserimento del tratto, l'alto flusso veicolare ovvero le condizioni di traffico, nonché le condizioni strutturali che non consentirebbero il fermo dei veicoli fuori dalla carreggiata in condizioni di sicurezza. Tuttavia, tale richiamo non equivale a una dimostrazione puntuale, attuale e tecnicamente verificabile dell'esistenza di un elevato tasso di incidentalità causalmente riconducibile alla velocità nel tratto specifico interessato dall'impianto.

Il decreto prefettizio del 5 agosto 2022 ha incluso la S.R. 89 "Treviso Mare", dal km 15+000 al km 16+850, Comune di Meolo, tra i tratti autorizzati all'utilizzo di dispositivi di rilevamento a distanza, richiamando in forma generale il tasso di incidentalità e le

condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico. Dagli atti disponibili, però, non risulta una analisi analitica dei singoli sinistri, della loro esatta localizzazione, della dinamica, della causa principale o concausa e del rapporto effettivo tra tali eventi e il superamento dei limiti di velocità. Il decreto del 5 agosto 2022 costituisce un antecedente amministrativo e istruttorio, ma non rappresenta più il titolo prefettizio vigente, essendo stato espressamente revocato dal decreto prot. n. 48576 del 26 maggio 2025. La verifica deve pertanto riguardare anche, e soprattutto, gli elementi istruttori acquisiti nel procedimento concluso nel 2025 e la loro effettiva riferibilità alla S.R. 89 e alla postazione di Meolo.

La nota della Sezione Polizia Stradale di Venezia del 29 luglio 2022, relativa all'integrazione istruttoria richiesta dalla Prefettura, richiama i dati trasmessi dall'Arma dei Carabinieri sull'ultimo quinquennio e afferma che, in alcuni eventi, la velocità sarebbe stata rilevata dagli organi accertatori come in rapporto causale diretto, mentre per altri accadimenti, pur emergendo dalla dinamica una diversa tipologia di condotta pericolosa, non sarebbe possibile escludere che la velocità di percorrenza abbia costituito concausa. Tale formulazione non consente, però, di ritenere provato in modo pieno e specifico il nesso tra velocità e incidentalità, poiché la mera impossibilità di escludere una concausa non equivale all'accertamento positivo della stessa.

La tabella dei sinistri allegata alla documentazione prefettizia, riferita al periodo 2017-2022, riporta 19 eventi, con 12 feriti, 3 prognosi riservate e 4 decessi. Tuttavia, nella colonna relativa alle cause non compare una indicazione espressa riferita alla velocità o al superamento del limite, mentre risultano indicate cause diverse, quali inversione a U, mancata precedenza, distanza dal veicolo, perdita di controllo del veicolo, stato di ebbrezza, distrazione, mancato utilizzo della pista ciclabile, colpo di sonno e cause indeterminate. Tale dato appare rilevante, perché l'istruttoria posta a fondamento del decreto prefettizio non può limitarsi a enumerare sinistri, ma deve dimostrare se e in quale misura la velocità abbia inciso sulla loro causazione.

Si rileva inoltre che almeno uno degli eventi mortali riportati nella tabella risulta localizzato al km 14+100, quindi fuori dal tratto autorizzato dal decreto prefettizio, che riguarda la S.R. 89 dal km 15+000 al km 16+850. Ciò impone di verificare se l'Amministrazione abbia utilizzato dati incidentali riferiti a un ambito territoriale più ampio rispetto al tratto effettivamente autorizzato e se abbia distinto, in modo rigoroso, i sinistri effettivamente pertinenti alla postazione e alla direzione di marcia controllata.

Ancora, la relazione della Polizia Stradale del 4 novembre 2020, riferita al periodo 2012-2019, aveva già evidenziato 16 eventi, 24 feriti e 1 deceduto, precisando tuttavia che l'indicazione della dinamica di causazione risultava parziale e non consentiva la piena verifica dell'incidenza della velocità di conduzione dei mezzi. Tale passaggio conferma che la stessa documentazione tecnica disponibile non offriva una prova completa del nesso tra velocità e sinistri.

Ne consegue che, prima della riattivazione dell'impianto nel luglio 2026, la Prefettura, il Comune di Meolo, la Polizia Stradale e Veneto Strade S.p.A. avrebbero dovuto acquisire una nuova istruttoria aggiornata, riferita almeno al quinquennio precedente, comprensiva anche del periodo di spegnimento dell'autovelox, indicando per ciascun sinistro progressiva chilometrica, direzione di marcia, dinamica, causa principale, eventuale concausa velocità, organo rilevatore e attinenza con il punto di installazione. In assenza di tale aggiornamento, la riattivazione dell'apparecchiatura risulta fondata su dati non attuali e non pienamente dimostrativi del presupposto di sicurezza richiamato.

9. Prescrizioni di Veneto Strade S.p.A. e loro presunta violazione

Dagli atti già prodotti risulta che Veneto Strade S.p.A., quale gestore della S.R. 89, avrebbe autorizzato l'installazione del rilevatore elettronico imponendo specifiche prescrizioni tecniche.

In particolare, le prescrizioni richiamate nei precedenti atti indicavano la necessità che l'installazione fosse eseguita adottando accorgimenti finalizzati a evitare cedimenti delle

pertinenze della sede stradale, che le strumentazioni fossero opportunamente protette, che il sostegno fosse posizionato su adeguato plinto di fondazione e protetto da barriere guardrail tipo H2 bordo laterale omologate, nonché che fosse sostituito il corpo luminante a LED posto sul palo di sostegno.

Altvelox ha già contestato che il Comune di Meolo avrebbe installato l'apparecchiatura su palo dell'illuminazione pubblica, senza rimuovere il corpo illuminante a LED e senza predisporre la protezione passiva richiesta mediante guardrail H2 omologato. È stata altresì contestata la mancata adozione di adeguate misure di sicurezza rispetto a un palo fisso collocato in prossimità della carreggiata e in prossimità di intersezione.

È quindi necessario accertare se Veneto Strade S.p.A. abbia mai eseguito un sopralluogo di verifica successivo all'installazione, se abbia mai contestato formalmente al Comune di Meolo la violazione delle prescrizioni, se abbia rilasciato un certificato di regolare esecuzione o conformità, se abbia disposto la sospensione o revoca dell'autorizzazione, e se abbia continuato a percepire quote o somme connesse ai proventi sanzionatori nonostante le criticità tecniche e strutturali contestate.

Il profilo economico non è marginale. Se un ente gestore partecipa, direttamente o indirettamente, alla ripartizione di somme derivanti da sanzioni elevate mediante un impianto la cui regolarità tecnica, collocativa e giuridica è contestata, la verifica deve riguardare anche il possibile conflitto tra interesse alla sicurezza stradale e interesse economico alla prosecuzione del flusso sanzionatorio.

10. Profili relativi al Comune di Meolo, alla Polizia Locale e alla gestione dei proventi sanzionatori

La riattivazione dell'impianto, ove confermata, risulterebbe disposta dopo un periodo di spegnimento motivato proprio dal contenzioso nazionale in materia di omologazione degli strumenti di rilevamento della velocità. Pertanto il Comune di Meolo e la Polizia Locale competente non possono sostenere di non essere stati a conoscenza delle criticità tecnico-

giuridiche connesse all'utilizzo dell'apparecchiatura, né della necessità di verificare preventivamente il titolo abilitativo effettivo del dispositivo prima della ripresa dell'attività sanzionatoria.

Il profilo assume rilievo non solo in relazione alla validità dei singoli verbali, ma anche sotto il piano economico, contabile e gestionale, poiché la riattivazione di un impianto fisso di rilevamento automatico della velocità è idonea a generare nuovi proventi sanzionatori, a incidere sulle entrate di bilancio del Comune e a determinare eventuali trasferimenti, compensi, canoni, rimborsi o utilità economiche in favore di Veneto Strade S.p.A. o di soggetti privati eventualmente coinvolti nella fornitura, manutenzione, gestione informatica, elaborazione dati, stampa, notifica, riscossione o supporto alla verbalizzazione.

Ove i verbali emessi dopo la riattivazione riportino formule idonee a far ritenere l'apparecchio omologato, o comunque pienamente conforme ai requisiti di legge, in assenza di un autonomo decreto di omologazione riferibile al dispositivo concretamente installato, si chiede di verificare la rilevanza di tali attestazioni non solo sul piano della validità degli accertamenti, ma anche sul piano economico-finanziario, poiché esse potrebbero avere indotto i destinatari al pagamento di sanzioni non adeguatamente supportate dal necessario titolo tecnico.

- Si chiede inoltre alla Guardia di Finanza di acquisire i dati aggregati dei verbali emessi prima dello spegnimento, durante l'eventuale periodo di sospensione e dopo la riattivazione, nonché le relative movimentazioni contabili, i mandati, le reversali, le determine di accertamento, gli atti di liquidazione, le fatture, i contratti e ogni documento utile a ricostruire il circuito economico generato dall'impianto.
- Alla Corte dei conti si chiede di valutare se la riattivazione dell'autovelox, in assenza di documentazione completa e verificabile sull'omologazione, sull'attualità dell'incidentalità e sulla regolarità della postazione, abbia esposto il Comune di Meolo a un possibile danno erariale derivante da rimborsi, annullamenti, spese di giudizio, soccombenze, attività amministrativa improduttiva, affidamenti non utilmente eseguiti o indebita contabilizzazione di entrate esposte a rilevante rischio di contestazione.

- Ad ANAC si chiede di verificare la regolarità degli affidamenti, delle convenzioni, degli accordi e degli eventuali rapporti economici collegati all'impianto, con particolare riferimento alla trasparenza degli atti, alla presenza di clausole collegate ai proventi sanzionatori, alla corretta pubblicazione in amministrazione trasparente, all'eventuale coinvolgimento di soggetti privati e alla compatibilità tra finalità dichiarata di sicurezza stradale e assetti economici idonei a incentivare la produzione seriale di verbali.

11. Profili relativi alla Prefettura di Venezia e alla Polizia Stradale

Il decreto prefettizio di individuazione del tratto non può essere considerato un atto immobile e sottratto a ogni verifica successiva. Dopo il D.M. 11 aprile 2024, dopo le pronunce della Corte di Cassazione, dopo la sospensione dell'impianto, dopo la riattivazione del 4 luglio 2026 e dopo le diffide di Altvelox, la Prefettura e la Polizia Stradale avevano il dovere di verificare l'attualità dei presupposti.

Si chiede quindi di accertare se la Prefettura di Venezia abbia riesaminato il decreto autorizzativo alla luce:

- a) del D.M. 11 aprile 2024, recante la nuova disciplina sulle modalità di collocazione e uso dei dispositivi di controllo della velocità;
- b) della necessità di una accurata analisi dell'incidentalità nel quinquennio precedente, con indicazione puntuale del numero, della localizzazione, della dinamica e delle cause dei sinistri;
- c) della necessità di verificare se la velocità fosse effettiva causa principale o concausa concreta degli incidenti eventualmente richiamati a fondamento dell'autorizzazione;
- d) dell'assenza o inidoneità delle banchine nel tratto interessato, quale profilo rilevante sia per la classificazione della strada sia per la sicurezza dell'attività di controllo;
- e) della mancanza di aree di fermata sicure e della conseguente necessità di verificare se tale circostanza sia stata correttamente valutata e non utilizzata in modo meramente strumentale per giustificare la contestazione differita;

- f) della collocazione concreta dell'impianto, con particolare riferimento alla distanza dalla carreggiata, alla presenza di pali, plinti, ostacoli laterali, dispositivi di protezione passiva, guardrail e possibili interferenze con la sede stradale;
- g) delle prescrizioni tecniche impartite da Veneto Strade S.p.A. in sede di autorizzazione all'installazione, comprese quelle relative alla protezione del sostegno, alla rimozione o sostituzione del corpo illuminante, alla messa in sicurezza della postazione e alla conformità dell'opera eseguita;
- h) della carenza, allo stato degli atti conosciuti, di un autonomo decreto ministeriale di omologazione dell'apparecchiatura concretamente installata, distinto dalla mera approvazione ministeriale, con specifico riferimento al modello, al prototipo, alla matricola, alla configurazione tecnica, al software e alla corrispondenza dell'esemplare in uso rispetto al tipo eventualmente omologato;
- i) della necessità di verificare se il dispositivo Autoscan Speed utilizzato dal Comune di Meolo disponga effettivamente di titolo di omologazione ai sensi dell'art. 142, comma 6, del Codice della Strada, dell'art. 45 del medesimo Codice e dell'art. 192 del regolamento di esecuzione, oppure se l'attività sanzionatoria continui a fondarsi su un titolo di mera approvazione, non equiparabile all'omologazione secondo l'orientamento della Corte di Cassazione;
- j) della impossibilità di considerare il decreto ministeriale sottoscritto il 9 giugno 2026 come automatica sanatoria retroattiva o come trasformazione generalizzata degli strumenti approvati in strumenti omologati, in assenza di uno specifico provvedimento riferibile all'apparecchiatura installata e alla relativa matricola;
- k) del periodo di spegnimento dell'impianto e dell'andamento della incidentalità in tale periodo, al fine di verificare se la riattivazione sia stata preceduta da una reale istruttoria sulla necessità, proporzionalità e attualità della misura oppure se sia stata disposta sulla base di motivazioni generiche.

Si chiede inoltre di verificare se la Polizia Stradale abbia redatto nuovi sopralluoghi, pareri o relazioni dopo il D.M. 11 aprile 2024 e prima della riattivazione del 4 luglio 2026, oppure se la riaccensione sia avvenuta mediante richiamo di atti precedenti non aggiornati.

12. Profili di possibile rilevanza penale

Le condotte descritte vengono sottoposte agli organi in indirizzo affinché, ciascuno per le rispettive attribuzioni, valutino i profili economico-finanziari, contabili, amministrativi, contrattuali e anticorruzione rappresentati nel presente esposto-denuncia. Ove dagli accertamenti emergano elementi oggettivi di possibile rilevanza penale, si chiede la trasmissione degli atti alla competente Autorità giudiziaria per le determinazioni di competenza.

Ove dagli accertamenti emergano specifiche attestazioni di fatto non corrispondenti al vero, omissioni di atti espressamente dovuti e già esigibili, alterazioni documentali, certificazioni tecniche non veritiere oppure condotte artificiose concretamente dirette a rappresentare come esistente un titolo tecnico mancante e a indurre i destinatari in errore, si chiede la trasmissione degli atti alla competente Autorità giudiziaria, affinché valuti le fattispecie eventualmente configurabili sulla base degli elementi oggettivamente acquisiti.

13. Richieste istruttorie e di accertamento

Per tutto quanto sopra esposto, Altvelox - Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada chiede al Comando Regionale della Guardia di Finanza Veneto, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza Venezia, alla Procura regionale presso la Corte dei conti per il Veneto, alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Veneto, ad ANAC, al Ministero dell'Interno e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ciascuno per le rispettive attribuzioni, di voler acquisire e verificare la seguente documentazione.

In particolare, si chiede di acquisire il provvedimento di riattivazione dell'autovelox installato sulla S.R. 89 "Treviso Mare", km 15+750, direzione Treviso, con indicazione di data, protocollo, soggetto firmatario, presupposti istruttori e allegati tecnici.

- Si chiede di acquisire l'eventuale atto di sospensione, spegnimento, revoca della sospensione o riattivazione dell'impianto, ove esistente, al fine di verificare per quale ragione l'apparecchiatura sia stata inizialmente disattivata e con quali presupposti sia stata successivamente rimessa in esercizio.
- Si chiede di acquisire la determina o il provvedimento richiamato dalle notizie di stampa, asseritamente sottoscritto dal Comandante o dal Responsabile della Polizia Locale competente, nonché ogni atto interno del Comune di Meolo relativo alla ripresa degli accertamenti sanzionatori.
- Si chiede di acquisire il decreto prefettizio prot. n. 48576 del 26 maggio 2025, il successivo decreto integrativo prot. n. 115677 del 22 dicembre 2025, nonché, quale antecedente amministrativo, il decreto prefettizio n. 66412 del 5 agosto 2022, completi di tutti gli atti istruttori, delle istanze degli enti interessati, dei pareri della Polizia Stradale e dell'ente proprietario o gestore della strada, dei verbali delle conferenze di servizi e di ogni documento tecnico posto a fondamento dell'inclusione della S.R. 89 nell'elenco prefettizio.
- Si chiede di verificare se, dopo l'entrata in vigore del D.M. 11 aprile 2024, siano stati adottati atti di riesame, conferma, modifica, sospensione o aggiornamento del decreto prefettizio, con particolare riferimento all'attualità dei dati di incidentalità, alla conformazione del tratto, all'assenza o inidoneità delle banchine, alla mancanza di aree di fermata sicure, alla collocazione della postazione e alla sicurezza passiva dell'impianto.
- Si chiede di acquisire il decreto ministeriale di omologazione del dispositivo Autoscan Speed concretamente installato a Meolo, ove esistente, con indicazione del modello, del prototipo, della matricola, della configurazione hardware e software e della corrispondenza dell'esemplare in uso al tipo eventualmente omologato.

- Si chiede di acquisire il decreto di approvazione n. 356 del 18 agosto 2021, completo di allegati, manuali, condizioni di impiego, prescrizioni tecniche, documentazione ministeriale, eventuali aggiornamenti e ogni atto dal quale risulti se tale approvazione sia stata impropriamente trattata come titolo equivalente all'omologazione.
- Si chiede di acquisire i certificati di taratura periodica, i verbali di verifica di funzionalità e ogni documento tecnico riferito all'apparecchio concretamente installato sulla S.R. 89, con verifica della data di esecuzione, del soggetto certificatore, della matricola verificata e della permanenza della configurazione tecnica originaria.
- Si chiede di acquisire la documentazione attestante la corrispondenza tra apparecchio installato, prototipo approvato o omologato, software, firmware, configurazione, matricola, manuali d'uso e condizioni di impiego, anche al fine di verificare se l'apparecchiatura effettivamente utilizzata sia identica a quella oggetto del titolo ministeriale richiamato.
- Si chiede di acquisire i log di accesso, manutenzione, configurazione, gestione remota, aggiornamento software, trasmissione dati, validazione immagini e gestione delle infrazioni, così da verificare chi abbia avuto concreta disponibilità tecnica dell'impianto, con quali credenziali, in quali date e con quali operazioni.
- Si chiede di acquisire i contratti, le convenzioni, gli affidamenti, le determine, i capitolati, gli ordini, le fatture e gli atti di liquidazione relativi al fornitore dell'apparecchiatura, al manutentore, al gestore informatico, al soggetto incaricato del data entry, della stampa, della postalizzazione, della notifica, della gestione immagini, della riscossione o del supporto tecnico alla verbalizzazione.
- Si chiede di acquisire gli accordi tra Comune di Meolo e Veneto Strade S.p.A. relativi a installazione, autorizzazione, manutenzione, utilizzo dell'impianto, proventi, eventuale ripartizione delle somme, obblighi di sicurezza, prescrizioni tecniche, controlli successivi e responsabilità in caso di difformità della postazione.
- Si chiede di acquisire la documentazione di Veneto Strade S.p.A. relativa all'autorizzazione dell'impianto, alle prescrizioni imposte, ai sopralluoghi, ai controlli successivi, alle contestazioni eventualmente mosse al Comune di Meolo, agli eventuali

provvedimenti di sospensione o revoca e agli atti con cui sia stata verificata la conformità della postazione alle prescrizioni originarie.

- Si chiede di acquisire la relazione della Polizia Stradale relativa al sopralluogo del 4 novembre 2020, la nota del 29 luglio 2022, gli allegati fotografici e planimetrici, nonché ogni successiva relazione, parere o nota riferita alla S.R. 89 e alla postazione oggetto del presente esposto.
- Si chiede di acquisire i dati ufficiali di incidentalità della S.R. 89, tratto km 15+000 - km 16+850, con dettaglio per anno, progressiva chilometrica, direzione di marcia, dinamica, causa principale, eventuale concausa, feriti, decessi, organo intervenuto e verbale di rilievo, per il periodo dal 2017 al 2026.
- Si chiede di acquisire i dati specifici relativi al periodo di spegnimento dell'autovelox, con indicazione dell'eventuale presenza o assenza di incremento di sinistri, feriti o decessi, al fine di verificare se la riattivazione del dispositivo sia stata preceduta da una reale valutazione di necessità, attualità e proporzionalità.
- Si chiede di acquisire i verbali dell'Osservatorio provinciale, della Conferenza provinciale permanente o di ogni altro tavolo tecnico relativo alla sicurezza stradale, alla S.R. 89, all'autovelox di Meolo, ai dati di incidentalità e alla valutazione dell'efficacia della misura sanzionatoria.
- Si chiede di acquisire i piani urbani del traffico, i piani generali del traffico urbano, i piani della viabilità extraurbana, i piani di sicurezza stradale e ogni aggiornamento ex art. 36 Codice della Strada riferibile al Comune di Meolo, alla Città Metropolitana, alla Prefettura, a Veneto Strade S.p.A. e agli enti territorialmente coinvolti.
- Si chiede di acquisire, in forma aggregata e con oscuramento dei dati personali non necessari, i verbali emessi dopo la riattivazione del 4 luglio 2026, al fine di verificare le formule utilizzate in ordine a omologazione, approvazione, taratura, funzionalità, decreto prefettizio, postazione, validazione e titolo tecnico dell'apparecchiatura.
- Si chiede di acquisire i dati relativi ai verbali emessi dal 2021 al 2026 mediante l'impianto di Meolo, con indicazione delle somme accertate, riscosse, rimborsate, iscritte a ruolo, annullate in autotutela, annullate in sede giudiziale o ripartite tra Comune di Meolo, Veneto Strade S.p.A. e altri soggetti pubblici o privati.

- Si chiede di acquisire le reversali d'incasso, i mandati di pagamento, le determine di accertamento, le determine di liquidazione, le fatture, i capitoli di bilancio, le rendicontazioni ex artt. 142 e 208 Codice della Strada e ogni documento utile a ricostruire la destinazione dei proventi derivanti dall'impianto.
- Si chiede di verificare se esistano clausole contrattuali, convenzionali o economiche che prevedano corrispettivi, percentuali, canoni, rimborsi o utilità collegati al numero dei verbali, all'importo delle sanzioni, agli incassi effettivi o al mantenimento in funzione dell'apparecchiatura.
- Si chiede di verificare se il Comune di Meolo abbia iscritto o mantenuto in bilancio entrate derivanti dall'autovelox nonostante la pendenza di contestazioni sulla omologazione, sulla regolarità della postazione, sui dati di incidentalità e sulla legittimità della riattivazione, nonché se siano stati previsti fondi rischi o accantonamenti per eventuali rimborsi, soccombenze giudiziali e contenziosi seriali.
- Si chiede ad ANAC di verificare la regolarità degli affidamenti, delle convenzioni, delle proroghe, dei rinnovi, dei CIG, degli atti di gara o affidamento diretto, delle pubblicazioni in amministrazione trasparente, delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi e della compatibilità tra finalità dichiarata di sicurezza stradale e assetti economici idonei a incentivare la produzione di sanzioni.
- Si chiede alla Guardia di Finanza di valutare l'opportunità di acquisire anche i dati informatici e contabili presso i soggetti privati eventualmente coinvolti nella gestione tecnica, informatica, documentale o notificatoria dell'impianto, al fine di ricostruire l'intera filiera economica e operativa del sistema.
- Si chiede alla Corte dei conti di valutare l'eventuale sussistenza di profili di danno erariale derivanti da rimborsi, annullamenti, spese legali, soccombenze, affidamenti non utilmente eseguiti, entrate di dubbia esigibilità, utilizzo non prudente dello strumento sanzionatorio e mancata verifica preventiva dei presupposti tecnici, giuridici e contabili.
- Si chiede infine che, ove dagli accertamenti emergano elementi oggettivi di possibile rilevanza penale, gli organi accertatori valutino la trasmissione degli atti alla competente Autorità giudiziaria, per le determinazioni di competenza.

14. Richieste conclusive

Per tutto quanto sopra esposto, il sottoscritto Gianantonio Sottile Cervini, in proprio e nella qualità di Presidente pro tempore di Altvelox - Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada, chiede agli organi in indirizzo di voler svolgere gli accertamenti di rispettiva competenza in relazione alla riattivazione e alla gestione dell'autovelox installato sulla S.R. 89 "Treviso Mare", km 15+750, nel territorio del Comune di Meolo.

Si chiede alla Guardia di Finanza di procedere alle verifiche economico-finanziarie, contabili, contrattuali e documentali ritenute necessarie, con particolare riguardo ai flussi di denaro generati dall'impianto, ai rapporti tra Comune di Meolo, Veneto Strade S.p.A. e soggetti privati, alla regolarità degli affidamenti, alla gestione dei dati e alla destinazione dei proventi.

Si chiede alla Procura regionale presso la Corte dei conti per il Veneto di valutare eventuali profili di responsabilità amministrativo-contabile e danno erariale, connessi alla possibile riattivazione di un impianto sanzionatorio in assenza di documentazione completa e verificabile sull'omologazione, sull'attualità dei dati di incidentalità, sulla regolarità della postazione e sulla corretta destinazione delle somme incassate.

Si chiede alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Veneto di valutare, nei limiti delle proprie attribuzioni, la correttezza della contabilizzazione dei proventi, la loro destinazione vincolata ai sensi del Codice della Strada, l'eventuale iscrizione di entrate esposte a rischio di contestazione e la coerenza tra risorse dichiarate per sicurezza stradale e interventi effettivamente realizzati.

Si chiede ad ANAC di verificare la regolarità degli affidamenti, delle convenzioni, dei contratti, delle proroghe, delle pubblicazioni obbligatorie, dei rapporti economici con Veneto Strade S.p.A. e soggetti privati, nonché l'eventuale presenza di clausole o assetti economici idonei a collegare il funzionamento dell'impianto alla produzione di proventi sanzionatori.

Si chiede al Ministero dell'Interno di valutare, per quanto di competenza, l'adeguatezza e la completezza del riesame svolto dalla Prefettura di Venezia con il decreto prot. n. 48576 del 26 maggio 2025, nonché l'eventuale mancato aggiornamento dei relativi presupposti prima della riattivazione dell'impianto del 4 luglio 2026.

Si chiede al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di verificare se l'apparecchiatura concretamente installata disponga di effettivo decreto di omologazione, se la collocazione dell'impianto sia conforme alla normativa vigente, se siano state rispettate le prescrizioni tecniche e se la riattivazione sia compatibile con il D.M. 11 aprile 2024 e con le condizioni infrastrutturali del tratto.

Si chiede che ogni amministrazione o autorità destinataria comunichi ad Altvelox il numero di protocollo assegnato al presente esposto-denuncia e, nei limiti consentiti dalla legge, gli esiti ostensibili degli accertamenti svolti.

Si chiede, inoltre, che il presente esposto e i relativi allegati siano valutati anche ai fini dell'eventuale attivazione di poteri ispettivi, contabili, amministrativi, anticorruzione, di vigilanza o di trasmissione alla competente Autorità giudiziaria, ove emergano elementi oggettivi ulteriori rispetto a quelli qui rappresentati.

La presente iniziativa non contesta in via astratta l'utilizzo degli strumenti di controllo della velocità, ma chiede di verificare se, nel caso concreto, la riattivazione dell'impianto di Meolo sia avvenuta in presenza di presupposti tecnici, giuridici, contabili e amministrativi effettivamente documentati, oppure se sia stata disposta senza adeguata verifica dei profili di omologazione, incidentalità, sicurezza della postazione, rapporti economici e destinazione dei proventi.

15. Richiesta di audizione personale e riserva di ulteriori iniziative

Il sottoscritto chiede espressamente di essere sentito personalmente dagli organi in indirizzo, anche al fine di illustrare la documentazione già acquisita da Altvelox, chiarire i profili tecnici, economico-finanziari e amministrativi della vicenda, nonché indicare

depositando tutti i documenti in possesso, ulteriori atti e circostanze utili agli accertamenti richiesti.

Si chiede, in particolare, che l'audizione personale venga disposta ove gli organi accertatori ritengano necessario approfondire i rapporti tra riattivazione dell'impianto, carenza di documentazione sull'omologazione, dati di incidentalità, gestione dei proventi sanzionatori, rapporti economici con Veneto Strade S.p.A. o con soggetti privati e possibile esposizione dell'ente a rimborsi, contenziosi, spese legali e danno erariale.

La presente iniziativa viene proposta per le valutazioni economico-finanziarie, contabili, amministrative, contrattuali, ispettive e anticorruzione di rispettiva competenza degli organi destinatari. Essa non costituisce rinuncia, limitazione o assorbimento di ulteriori azioni che Altvelox, il sottoscritto o gli utenti della strada eventualmente interessati potranno intraprendere in sede penale, civile, amministrativa, contabile o innanzi ad altre Autorità competenti, qualora dagli atti acquisiti, dalle risposte degli enti o dagli accertamenti svolti emergano ulteriori profili di responsabilità.

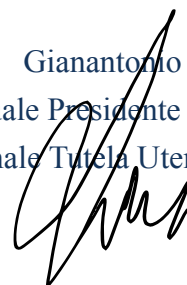
Resta quindi espressamente riservata ogni successiva iniziativa, anche in ambito penale, ove risultino elementi oggettivi relativi alla formazione o utilizzazione di atti non conformi, alla mancata ostensione di documenti dovuti, alla gestione dei proventi, alla prosecuzione dell'attività sanzionatoria in assenza dei necessari presupposti tecnici o giuridici, ovvero ad altri fatti che le Autorità competenti riterranno rilevanti.

Si allega documento di identità di Sottile Cervini Gianantonio

Con osservanza

Roma, 10 luglio 2026

Gianantonio Sottile Cervini
in proprio e quale Presidente pro tempore di
Altvelox - Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada



Al Comando Regionale Guardia di Finanza Veneto
PEC: ve0220000p@pec.gdf.it

Al Comando Provinciale Guardia di Finanza Venezia
PEC: ve0550000p@pec.gdf.it

Alla Procura regionale presso la Corte dei conti per il Veneto
PEC: veneto.procura@corteconticert.it

Alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Veneto
PEC: veneto.controllo@corteconticert.it

All'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC
PEC: protocollo@pec.anticorruzione.it

Per conoscenza e per quanto di rispettiva competenza

Al Ministero dell'Interno
Gabinetto del Ministro
PEC: gabinetto.ministro@pec.interno.it

Al Ministero dell'Interno
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
PEC: dait.prot@pec.interno.it

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio del Segretario Generale
PEC: usg@mailbox.governo.it

Al Ministero dell'Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
PEC: dipps001.0000@pecps.interno.it
PEC: dipps001.0210@pecps.interno.it

Al Ministero dell'Interno
Ispettorato Generale di Amministrazione
PEC: iga@pec.interno.it

Al Compartimento Polizia Stradale per il Veneto
PEC: dipps204.0000@pecps.poliziadistato.it

Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio di Gabinetto del Ministro
PEC: ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it

Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Direzione generale competente in materia di sicurezza stradale, infrastrutture stradali e dispositivi di controllo

PEC: dip.infrarete@pec.mit.gov.it

ESPOSTO-DENUNCIA E SEGNALAZIONE PER ACCERTAMENTI

ai sensi dell'art. 333 c.p.p., per i profili penali eventualmente ravvisabili, e per le verifiche contabili, erariali, contrattuali e di trasparenza di rispettiva competenza

OGGETTO: Comune di San Donà di Piave (VE). Proventi delle sanzioni al Codice della strada negli anni 2021-2025, per complessivi € 7.327.699,10; destinazione e utilizzo delle risorse vincolate ai sensi degli artt. 208 e 142 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285; spese indicate nelle relazioni ministeriali senza documentazione analitica; sicurezza stradale; servizi di accertamento, noleggio e manutenzione di dispositivi; questione della mancata dimostrazione dell'omologazione degli strumenti utilizzati.

Il sottoscritto Gianantonio Sottile Cervini, in proprio e nella qualità di Presidente pro tempore di Altvelox - Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada, iscritta alla Agenzia delle Entrate con numero 35 serie 3, C.F. 93064060259, sede legale in Roma, Via degli Uffici del Vicario n. 43, PEC altvelox@legalmail.it, recapito telefonico 339 8552498 espone quanto quanto segue.

Ai fini del presente procedimento, chiede che ogni comunicazione, avviso e notificazione sia effettuata esclusivamente al domicilio digitale PEC altvelox@legalmail.it.

PREMESSA

Il presente atto è fondato sulle relazioni annuali pubblicate mediante il modello ministeriale previsto dall'art. 142, comma 12-quater, del Codice della strada e sugli ulteriori atti indicati in allegato. Le relazioni hanno natura riepilogativa e dichiarativa: riportano importi e denominazioni sintetiche, ma non recano, per ciascuna spesa, contratti, determinazioni, CIG, CUP, fatture, mandati, prospetti paga, piani di ammortamento, localizzazione degli interventi o certificati di esecuzione. Pertanto, ogni riferimento a spesa "non giustificata" o "non documentata" significa esclusivamente che la sua legittimità, effettività e pertinenza

non sono verificabili sulla base delle relazioni esaminate. Non si afferma che la documentazione non esista negli archivi comunali né che ogni voce sia illecita. Si chiede alle Autorità destinatarie di acquisirla e valutarla senza anticipare responsabilità personali o qualificazioni definitive.

Dall'esame delle relazioni annuali trasmesse dal Comune di San Donà di Piave ai sensi dell'art. 142, comma 12-quater, del Codice della strada emerge che, nel periodo 2021-2025, l'Ente ha dichiarato proventi complessivi derivanti dalle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada pari a euro 7.327.699,10, dei quali euro 4.485.034,18 riferiti alle violazioni dei limiti di velocità ed euro 2.842.664,92 riferiti alle altre violazioni. Con riguardo a quest'ultima componente, soggetta alla disciplina dell'art. 208 del Codice della strada, la quota minima del 50 per cento da destinare alle finalità vincolate ammontava complessivamente a euro 1.421.332,46, così ripartita:

- euro 190.677,67 per il 2021
- euro 284.324,34 per il 2022
- euro 299.421,77 per il 2023
- euro 313.242,67 per il 2024
- euro 333.666,02 per il 2025

Nelle medesime relazioni il Comune ha tuttavia dichiarato destinazioni complessive ai sensi dell'art. 208 pari a euro 2.872.059,67, superiori alla soglia minima del 50 per cento e, negli esercizi 2022 e 2023, persino superiori all'intero ammontare dei relativi proventi. Tale dato rappresenta una destinazione contabile dichiarata nel modello ministeriale, ma non consente, in assenza delle deliberazioni di Giunta, dei capitoli di bilancio, degli impegni, dei mandati di pagamento e del prospetto dell'avanzo vincolato, di confermare l'effettiva iscrizione, conservazione e utilizzazione delle somme nei singoli esercizi.

La questione relativa all'impiego, da parte del Comune di San Donà di Piave, di apparecchiature per l'accertamento delle violazioni dell'art. 142 del Codice della strada non è stata rappresentata all'Amministrazione in modo occasionale o generico. Essa è stata oggetto di una sequenza di denunce, esposti e richieste istruttorie presentati da Altvelox il 21 ottobre 2024, il 17 dicembre 2024, il 26 aprile 2025, il 10 giugno 2025, il 18 settembre 2025 e il 22 dicembre 2025, tutti diretti a ottenere la verifica dei titoli tecnici e amministrativi posti a fondamento dell'attività sanzionatoria.

Già con la denuncia-querela del 21 ottobre 2024 venivano individuati puntualmente i due rilevatori fissi installati sulla SS 14 Variante B, al km 1+300 in direzione Jesolo, e sulla SR 43, al km 11+480 nella medesima direzione. Gli apparati venivano identificati nel modello

VRS-EVO-T12-5-RS4, matricole n. 709 e n. 710. Per tali strumenti risultava richiamata la determina dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 271 dell'11 luglio 2023, avente natura di approvazione, mentre non risultava prodotto un distinto decreto ministeriale di omologazione conforme agli artt. 45, comma 6, e 142, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nella stessa denuncia veniva inoltre chiesta la verifica del decreto prefettizio invocato nei verbali ai fini della contestazione differita e della sua effettiva riferibilità ai tratti stradali interessati.

La contestazione veniva reiterata il 17 dicembre 2024, rappresentando che l'Amministrazione non aveva fornito alcun documento idoneo ad attestare la debita omologazione degli apparati e non aveva dimostrato la corrispondenza tra le apparecchiature concretamente impiegate e il prototipo depositato presso il Ministero. Veniva pertanto richiesta l'acquisizione e la verifica materiale degli strumenti, proprio al fine di accertarne la conformità e l'esistenza del necessario titolo legittimante.

La piena conoscenza delle contestazioni da parte degli organi comunali non deriva soltanto dalla trasmissione formale delle denunce. Il 5 novembre 2024 il Sindaco presentava una denuncia-querela nei confronti del Presidente di Altvelox proprio in relazione alle precedenti iniziative dell'Associazione e alle comunicazioni pubbliche riguardanti l'utilizzo degli autovelox. La successiva annotazione di polizia giudiziaria prot. n. 298/2024 del 19 dicembre 2024 richiamava espressamente le denunce e la pubblicazione del 21 ottobre 2024. La conoscenza della contestazione sulla mancanza di omologazione risulta, pertanto, documentata anche dalla concreta reazione istituzionale agli atti presentati dall'Associazione.

Con la denuncia del 26 aprile 2025 venivano nuovamente indicati il modello, le matricole e il solo provvedimento ministeriale di approvazione n. 271 dell'11 luglio 2023. Nell'atto si ribadiva che il Comune continuava a utilizzare le apparecchiature e a emettere verbali senza avere esibito un autonomo decreto di omologazione. La reiterazione della segnalazione, corredata dagli elementi identificativi degli impianti, esclude che la questione potesse essere considerata indeterminata o non comprensibile dagli uffici competenti.

Un elemento ulteriore e particolarmente significativo emerge dalla nota prot. n. 0020102/2025 del 18 aprile 2025, indirizzata alla Giunta comunale e sottoscritta dal Comandante della Polizia Locale e dal Segretario generale. In tale documento veniva formalmente rappresentata una «situazione di oggettiva incertezza» circa la validità delle sanzioni elevate mediante dispositivi privi di omologazione. La nota richiamava le ordinanze della Corte di cassazione n. 10505/2024, n. 20492/2024 e n. 20913/2024, prospettava il prevedibile incremento dei ricorsi, degli annullamenti e delle spese legali e

suggeriva, in via prudenziale, la disattivazione anche temporanea dei rilevatori. La consapevolezza del rischio giuridico e finanziario risulta, quindi, fissata in un atto interno protocollato, proveniente dai vertici tecnici e amministrativi dell'ente.

Nonostante tale informativa, con deliberazione n. 92 del 29 aprile 2025 la Giunta comunale decideva di non accogliere la proposta prudenziale e di mantenere «attivi e funzionanti» i rilevatori collocati sulla SS 14 Variante B e sulla SR 43. La prosecuzione dell'attività non appare, pertanto, riconducibile a un mero automatismo degli uffici, ma a una scelta espressamente adottata dopo che erano stati rappresentati la possibile invalidità dei verbali, l'aumento del contenzioso e le conseguenti ricadute economiche.

La medesima linea gestionale emerge dalla deliberazione di Giunta n. 59 del 25 marzo 2025, con la quale il Comune aveva disposto di proporre appello contro una sentenza del Giudice di pace di San Donà di Piave che aveva annullato due verbali, conferendo l'incarico all'Ufficio unico di Avvocatura metropolitana e prevedendo il relativo impegno di spesa. Il rilievo non risiede nell'entità della singola somma stanziata, ma nella scelta di mantenere operativi gli apparati e, parallelamente, destinare risorse pubbliche alla difesa giudiziaria degli accertamenti contestati, anziché sospendere cautelativamente il servizio e verificare in via definitiva l'esistenza dell'omologazione.

La successiva denuncia del settembre 2025 documentava la prosecuzione dell'attività anche dopo la nota interna del 18 aprile e la deliberazione del 29 aprile 2025. Veniva indicato il verbale n. V/679583P/2025, prot. n. 7230554/0, del 28 luglio 2025, emesso per una violazione rilevata mediante il dispositivo VRS-EVO-T12-5-RS4, matricola n. 709. Anche in tale verbale risultava attestata la sola approvazione dell'apparecchiatura con il decreto n. 271 dell'11 luglio 2023, senza indicazione di un autonomo provvedimento di omologazione. L'atto costituisce un riscontro concreto della continuità dell'attività sanzionatoria successivamente alla piena emersione della criticità giuridica.

La rilevanza economica della condotta risultava già dalle rendicontazioni richiamate nelle denunce. I proventi dichiarati dal Comune per violazioni dei limiti di velocità accertate mediante autovelox ammontano a euro 230.820,58 per il 2021, euro 1.480.055,06 per il 2022, euro 916.090,45 per il 2023 ed euro 1.059.859,51 per il 2024. Il totale aritmetico del quadriennio è pari a euro 3.686.825,60. Tali valori devono essere qualificati come somme dichiarate o rendicontate dall'ente, non potendosi confermare, sulla base dei soli atti disponibili, quanta parte sia stata effettivamente riscossa, rimasta a residuo, annullata, rimborsata o destinata secondo i vincoli previsti dagli artt. 142, commi 12-bis e seguenti, e 208 del Codice della strada.

La sequenza documentale consente dunque di rilevare che la possibile carenza di omologazione era stata formalmente rappresentata sin dall'ottobre 2024; che la questione era conosciuta dagli organi politici e amministrativi; che nell'aprile 2025 gli stessi vertici interni avevano segnalato il rischio di invalidità delle sanzioni e di aggravamento del contenzioso; che la Giunta aveva consapevolmente scelto di mantenere in funzione i rilevatori; e che, successivamente, erano stati ancora emessi verbali mediante i medesimi dispositivi, continuando a richiamare il solo titolo di approvazione.

Tali circostanze rendono necessario accertare quali verifiche siano state compiute sull'esistenza dell'omologazione, chi abbia disposto e mantenuto in esercizio gli apparati, quanti verbali siano stati emessi dopo ciascuna denuncia e dopo la nota del 18 aprile 2025, quali somme siano state effettivamente riscosse, quanti accertamenti siano stati annullati e quali costi siano derivati al bilancio comunale dalla prosecuzione dell'attività e dalla gestione del relativo contenzioso.

1. Legittimazione e interesse di Altvelox

Altvelox - Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada è un'associazione senza fini di lucro che opera su scala nazionale per la tutela dei consumatori e degli utenti della strada, compresi pedoni e ciclisti. Le finalità statutarie comprendono l'informazione, l'assistenza, la rappresentanza degli interessi collettivi, il controllo documentale sulla legalità dell'azione amministrativa, la verifica dei sistemi elettronici di accertamento, l'analisi dei proventi sanzionatori e del loro impiego, nonché la promozione di segnalazioni alle Autorità competenti.

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con decisione 28 aprile 2026, n. 3.140, esaminando lo statuto associativo, ha riconosciuto che l'interesse perseguito da Altvelox è la tutela degli utenti della strada. La vicenda qui segnalata incide direttamente su tale interesse collettivo, poiché riguarda l'origine di entrate derivanti da procedimenti sanzionatori automatizzati, la conformità degli strumenti utilizzati e l'impiego di risorse legalmente vincolate alla sicurezza, alla manutenzione e al controllo della circolazione.

L'Associazione non agisce per un controllo generalizzato dell'amministrazione, ma sulla base di dati ufficiali, riferiti a un quinquennio e a importi rilevanti, dai quali emergono scostamenti e classificazioni che richiedono una verifica contabile e documentale qualificata.

2. Questione preliminare relativa all'omologazione dei dispositivi

A distanza di circa trentaquattro anni dall'entrata in vigore del nuovo Codice della strada, lo Stato è intervenuto con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 giugno 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 159 dell'11 luglio 2026 ed entrato in vigore il 12 luglio 2026, introducendo finalmente una disciplina organica delle caratteristiche, dei requisiti e delle procedure di omologazione, taratura e verifica di funzionalità dei dispositivi destinati all'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità. Il provvedimento, tuttavia, non si limita a regolare il futuro. Attraverso l'art. 6, comma 1, tenta di attribuire d'ufficio gli effetti dell'omologazione a una parte dei prototipi che, sino a quel momento, erano stati oggetto di meri decreti di approvazione.

La disposizione stabilisce che i dispositivi conformi ai prototipi approvati mediante i decreti inseriti nell'Allegato B «si intendono omologati per tutti i fini di cui al presente decreto». Non si tratta di una semplice norma ricognitiva. È una qualificazione giuridica nuova, mediante la quale il Ministero pretende di attribuire agli atti di approvazione effetti che quegli atti non possedevano al momento della loro emanazione. L'approvazione viene così trasformata, per presunzione generale, in omologazione, senza l'adozione di uno specifico decreto riferito a ciascun prototipo e senza la conclusione del procedimento ordinariamente richiesto dall'art. 192 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

Il primo limite è rappresentato dalla gerarchia delle fonti. L'art. 142, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 riconosce valore di fonte di prova alle risultanze delle apparecchiature «debitamente omologate». L'art. 45, comma 6, rinvia al regolamento per l'individuazione delle apparecchiature soggette ad approvazione o omologazione e subordina entrambi i provvedimenti al previo accertamento delle caratteristiche geometriche, funzionali e di idoneità. L'art. 192 del d.P.R. n. 495 del 1992 mantiene però distinti i due procedimenti: il comma 2 disciplina l'omologazione, che richiede l'accertamento, anche mediante prove, della rispondenza del prototipo alle prescrizioni regolamentari; il comma 3 riserva l'approvazione agli elementi per i quali il regolamento non stabilisce caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni.

La Corte di cassazione, Sezione II civile, con ordinanza 18 aprile 2024, n. 10505, ha tratto da queste disposizioni una conclusione netta: l'accertamento eseguito mediante un apparecchio approvato ma non debitamente omologato è illegittimo, poiché approvazione e omologazione sono procedimenti diversi per caratteristiche, natura e finalità. Non si tratta, dunque, di due denominazioni intercambiabili poste nella disponibilità dell'Amministrazione. La distinzione deriva direttamente dalla disciplina legislativa e

regolamentare e non può essere cancellata mediante una formula inserita in un decreto ministeriale.

Il collegamento con il caso concreto è diretto. Nell'Allegato B del decreto è espressamente inserito il prototipo «VRS EVO 2», approvato con decreto dirigenziale n. 271 dell'11 luglio 2023, vale a dire il titolo ministeriale richiamato per gli apparati modello VRS-EVO-T12-5-RS4, matricole n. 709 e n. 710, utilizzati dal Comune di San Donà di Piave.

L'art. 6, comma 1, incide quindi direttamente sulla qualificazione giuridica del prototipo impiegato dall'Amministrazione, attribuendogli, dalla data di entrata in vigore del decreto, gli effetti dell'omologazione previsti dalla nuova disciplina. Il decreto dell'8 giugno 2026, del resto, conferma esso stesso che l'omologazione non costituisce una mera etichetta amministrativa. L'art. 1, comma 2, stabilisce che essa serve ad accertare l'idoneità del prototipo come misuratore di velocità e la rispondenza ai requisiti tecnici dell'Allegato A. L'art. 2 prevede che, soltanto all'esito positivo di tali verifiche, il Ministero rilasci uno specifico decreto di omologazione. L'art. 3 ribadisce che i dispositivi impiegati nell'accertamento delle violazioni sono soggetti all'omologazione del prototipo ai sensi dell'art. 192, comma 2, del regolamento. È quindi lo stesso decreto a riconoscere che l'omologazione presuppone un procedimento, verifiche positive e un provvedimento conclusivo. Non può, poche disposizioni dopo, ridurla a una presunzione generale attribuita a precedenti atti aventi natura diversa.

Particolarmente rilevante è anche la base legislativa richiamata nelle premesse del decreto. L'art. 5, comma 3-bis, del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, convertito dalla legge 18 luglio 2025, n. 105, non ha conferito al Ministero alcun potere di sanatoria o di conversione generalizzata dei precedenti decreti di approvazione. La norma ha imposto agli organi di polizia stradale di comunicare i dati delle apparecchiature utilizzate e ha demandato al Ministero la sola definizione del modello informatico e delle modalità di trasmissione. Soprattutto, il legislatore ha espressamente fatto salvi i requisiti di approvazione e di omologazione «previsti a legislazione vigente». La disposizione legislativa, anziché autorizzare l'equiparazione, conferma che i due requisiti restano quelli già stabiliti dall'ordinamento.

L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 stabilisce che i regolamenti ministeriali possono essere adottati soltanto quando la legge attribuisca espressamente il relativo potere e che non possono dettare disposizioni contrarie neppure ai regolamenti emanati dal Governo. Ne consegue che il Ministero poteva disciplinare le procedure tecniche di omologazione, ma non riscrivere il requisito probatorio fissato dall'art. 142, comma 6, del Codice della strada, né neutralizzare la distinzione contenuta nell'art. 192 del

regolamento governativo. Una fonte secondaria può dare esecuzione alla legge; non può correggerla, sostituirla o eluderla quando le sue conseguenze divengono economicamente scomode per le amministrazioni.

Il Consiglio di Stato ha più volte affermato che una disposizione generale posta da una fonte subordinata, quando innova o deroga a una previsione legislativa, non è idonea a prevalere e deve essere non applicata in forza dei principi sulla gerarchia delle fonti. Il principio è richiamato, tra le altre, da Consiglio di Stato, Sezione VI, 23 maggio 2012, n. 3039, con rinvio alle precedenti decisioni della Sezione IV, 8 luglio 2003, n. 4051; Sezione VI, 25 giugno 2007, n. 3561; 3 ottobre 2007, n. 5098; 29 maggio 2008, n. 2536; Sezione V, 4 marzo 2008, n. 889; Sezione VI, 2 marzo 2009, n. 1169.

Vi è poi un limite temporale insuperabile. L'art. 6 non contiene alcun riferimento agli accertamenti già eseguiti, ai verbali già notificati, alle ordinanze ingiunzione già adottate, ai giudizi pendenti o alle somme precedentemente riscosse. La locuzione «per tutti i fini di cui al presente decreto» delimita gli effetti della disposizione al nuovo regime e non autorizza a ritenere i prototipi omologati sin dalla data della precedente approvazione. L'art. 7 stabilisce, inoltre, che il decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, confermando che i suoi effetti decorrono dal 12 luglio 2026 e non da una data anteriore.

L'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale stabilisce che la legge dispone per l'avvenire e non ha effetto retroattivo. Sebbene il legislatore possa, entro i limiti costituzionali, emanare disposizioni retroattive espresse, tale facoltà non appartiene autonomamente a un Ministro. In assenza di una specifica autorizzazione legislativa, un decreto ministeriale non può modificare ex post la qualificazione di atti già emanati, integrare un requisito mancante al momento dell'accertamento o attribuire efficacia probatoria retroattiva a misurazioni già eseguite.

L'applicazione dell'art. 6 ai fatti anteriori produrrebbe una vera integrazione postuma del presupposto legale della sanzione. Un apparecchio che, alla data della rilevazione, era assistito soltanto da un decreto di approvazione verrebbe considerato successivamente omologato, non perché il procedimento fosse stato allora svolto, ma perché una fonte sopravvenuta gli attribuisce oggi un effetto che prima non possedeva. Una simile operazione contrasta con il principio secondo cui la legittimità dell'azione amministrativa deve essere verificata in base alla normativa e ai titoli esistenti nel momento in cui il potere è stato esercitato.

Non è privo di rilievo che il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 08/2026, richiamato nelle premesse del decreto, riguardasse i requisiti tecnici generali e il relativo

regime applicativo, ma escludesse espressamente le valutazioni sul contenuto dell'Allegato B. Quel parere non può quindi essere utilizzato come certificazione tecnica o giuridica della correttezza dell'inserimento dei singoli decreti di approvazione nell'elenco destinato a produrre l'effetto equiparativo.

Neppure la registrazione del decreto presso la Corte dei conti, avvenuta il 6 luglio 2026, modifica tale conclusione. La registrazione costituisce un controllo preventivo sull'atto, ma non ne innalza il rango, non lo trasforma in legge e non impedisce al giudice di verificarne la compatibilità con le fonti sovraordinate. La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale rende il decreto conoscibile ed efficace dalla data stabilita; non gli attribuisce la capacità di derogare retroattivamente al Codice della strada.

La medesima conclusione vale per gli introiti conseguiti dalle amministrazioni attraverso gli accertamenti anteriori al 12 luglio 2026. L'iscrizione delle somme nei bilanci, la loro riscossione o la successiva destinazione alle finalità previste dagli artt. 142 e 208 del Codice della strada non possono sostituire il titolo legale mancante. La necessità di salvaguardare entrate comunali, impegni di spesa o equilibri finanziari non costituisce una fonte del diritto e non può trasformare in legittimo un accertamento che deve essere valutato secondo i requisiti vigenti alla data in cui fu compiuto.

Ciò non significa che tutte le somme già pagate siano automaticamente ripetibili o che ogni procedimento ormai definitivo possa essere riaperto. La definitività dei verbali, le decadenze, le prescrizioni e l'eventuale formazione del giudicato devono essere valutate caso per caso. Significa, però, che il decreto non sana retroattivamente il presupposto degli accertamenti e non può essere invocato per respingere le opposizioni ancora pendenti, convalidare i verbali non definitivi o legittimare ex post entrate fondate su rilevazioni effettuate quando l'apparecchiatura risultava soltanto approvata.

Per tutti gli accertamenti anteriori al 12 luglio 2026, l'Amministrazione resta quindi tenuta a dimostrare l'esistenza, alla data della violazione, di uno specifico titolo di omologazione, riferibile al modello, alla versione e alla configurazione concretamente utilizzata. La successiva inclusione del decreto di approvazione nell'Allegato B non prova che il procedimento di omologazione fosse stato già svolto, né può retrodatare gli effetti della nuova qualificazione.

In sede di opposizione, il giudice ordinario conserva il potere di non applicare l'art. 6, comma 1, ove lo ritenga incompatibile con gli artt. 45 e 142 del Codice della strada, con l'art. 192 del d.P.R. n. 495 del 1992 e con il principio di irretroattività, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, Allegato E.

Dopo aver lasciato incompleto per oltre tre decenni il quadro tecnico necessario all'omologazione, lo Stato non può cancellare le conseguenze della propria inerzia con una formula ministeriale e trasferirne il costo sui cittadini. Non può pretendere che un'approvazione diventi retroattivamente omologazione, che una prova priva del requisito richiesto dalla legge acquisti validità anni dopo e che milioni di euro di entrate siano messi al riparo mediante una fonte subordinata. La sicurezza stradale esige strumenti affidabili e controlli rigorosi; non autorizza scorciatoie normative costruite per preservare, a posteriori, sanzioni e incassi già contestati.

In definitiva, dopo trentaquattro anni di inerzia regolamentare, oggi esiste finalmente un decreto ministeriale che disciplina l'omologazione dei dispositivi di rilevazione della velocità. Lo stesso decreto, tuttavia, mediante l'art. 6, comma 1, tenta di attribuire d'ufficio valore di omologazione a prototipi che per anni erano stati soltanto approvati, cercando così di consolidare retroattivamente milioni di accertamenti e di entrate già prodotti dalle amministrazioni locali.

L'operazione non può però trasformare il passato. Per tutte le rilevazioni eseguite prima del 12 luglio 2026 resta applicabile la disciplina vigente al momento dell'accertamento, che richiedeva apparecchiature debitamente omologate ai sensi degli artt. 45, comma 6, e 142, comma 6, del Codice della strada e dell'art. 192 del d.P.R. n. 495 del 1992. Se, a quella data, il dispositivo disponeva della sola approvazione, il presupposto legale della prova non esisteva e non può essere creato successivamente da una fonte di rango secondario.

Il decreto interviene dunque oggi per omologare ciò che prima non risultava omologato e tenta, nei fatti, di mettere al riparo trentaquattro anni di sanzioni e di incassi fondati su strumenti privi del titolo richiesto dalla legge. Tali entrate, ove derivate da accertamenti eseguiti con dispositivi soltanto approvati, non possono essere considerate legittimate ex post dalla nuova disciplina. La loro validità deve essere verificata alla luce dei titoli esistenti al momento della rilevazione, restando esclusa ogni sanatoria retroattiva e ferma la possibilità per il giudice di disapplicare l'art. 6, comma 1, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, Allegato E.

3. Documenti esaminati e limiti della fonte

Sono state esaminate le cinque relazioni del Comune di San Donà di Piave relative agli anni 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025, redatte mediante il "Modello di relazione" previsto dall'art. 142, comma 12-quater, del Codice della strada. Ciascun documento dichiara che i dati

derivano dal rendiconto approvato, con l'eccezione della diversa indicazione presente nel modello 2021 quanto al verbale di chiusura.

Il d.m. 30 dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2020, disciplina la trasmissione e la destinazione dei proventi. L'art. 142, comma 12-quater, richiede di indicare l'ammontare dei proventi e gli interventi realizzati a valere sulle risorse, specificando gli oneri sostenuti per ciascun intervento. La mera denominazione sintetica della spesa non sostituisce il titolo giuridico, il documento contabile e la prova della concreta esecuzione.

4. Quadro complessivo delle entrate e degli utilizzi dichiarati

Anno	Altre sanzioni A	Velocità quota Comune B	Quota ad altri enti C	Totale velocità	Totale CdS	Utilizzo art. 208	Utilizzo art. 142
2021	€ 381.355,33	€ 164.442,62	€ 66.377,96	€ 230.820,58	€ 612.175,91	€ 234.605,97	€ 0,00
2022	€ 568.648,67	€ 1.127.224,65	€ 352.830,41	€ 1.480.055,06	€ 2.048.703,73	€ 691.683,97	€ 0,00
2023	€ 598.843,54	€ 704.477,05	€ 211.613,40	€ 916.090,45	€ 1.514.933,99	€ 746.012,22	€ 0,00
2024	€ 626.485,34	€ 704.868,33	€ 354.991,18	€ 1.059.859,51	€ 1.686.344,85	€ 626.485,35	€ 704.868,33
2025	€ 667.332,04	€ 495.054,68	€ 303.153,90	€ 798.208,58	€ 1.465.540,62	€ 573.272,16	€ 495.054,68

4.1. Nel quinquennio risultano proventi complessivi da sanzioni al Codice della strada pari a € 7.327.699,10.

4.2. I proventi complessivi derivanti dalle violazioni dei limiti di velocità ammontano a € 4.485.034,18, pari a circa il 61,21% del totale. Di questi, € 3.196.067,33 costituiscono la quota indicata come spettante al Comune e € 1.288.966,85 la quota indicata come versata agli enti proprietari delle strade.

4.3. Le destinazioni o utilizzazioni dichiarate ai sensi dell'art. 208 ammontano complessivamente a € 2.872.059,67; quelle dichiarate ai sensi dell'art. 142, comma 12-ter, a € 1.199.923,01.

4.4. Il 2022 registra il valore massimo: € 2.048.703,73 di proventi complessivi, dei quali € 1.480.055,06 riferiti alla velocità. Rispetto al 2021 il totale aumenta di circa il 234,66%, mentre i proventi da velocità aumentano di circa il 541,21%. Una variazione di tale

ampiezza richiede il confronto con date di attivazione, postazioni, giorni di esercizio, numero di verbali, limiti vigenti, apparecchi e contratti.

5. Scostamenti e criticità oggettive emergenti dalle relazioni

Per gli anni 2021, 2022 e 2023 il Comune dichiara una quota di proventi da velocità di propria spettanza, voce B, pari complessivamente a € 1.996.144,32, ma nei Quadri 3 e 5 indica una destinazione e un utilizzo ai sensi dell'art. 142, comma 12-ter, pari a zero. Le relazioni non chiariscono se tali somme siano confluite nell'avanzo vincolato, siano state utilizzate in esercizi successivi, siano state imputate tra le voci dell'art. 208, siano state oggetto di deroghe normative o derivino da errori di compilazione.

Nel 2022 l'utilizzo dichiarato ai sensi dell'art. 208, pari a € 691.683,97, supera i proventi della voce A, pari a € 568.648,67, di € 123.035,30. Nel 2023 il superamento è di € 147.168,68. Il dato può essere spiegato da avanzo vincolato, residui o cofinanziamenti, ma le relazioni non contengono il raccordo contabile necessario.

Nel 2023 la “manutenzione segnaletica stradale” è indicata come realizzata al 60,16% e la “manutenzione e gestione stradale” al 79,69%, mentre viene esposto l'intero costo tra gli utilizzi. Occorre stabilire se la percentuale riguardi l'avanzamento fisico, finanziario o amministrativo e quale parte sia stata effettivamente pagata nell'esercizio.

Le descrizioni “servizi sui parcheggi”, “servizi di accertamento”, “rilevazione incidenti, notificazioni e custodia”, “manutenzione e gestione stradale”, “spese previdenziali” e “quota capitale mutui” non permettono di identificare, da sole, beneficiari, prestazioni, atti, luoghi e risultati. La coincidenza dell'importo di € 40.147,19 per i servizi sui parcheggi nel 2024 e nel 2025 impone di verificare se si tratti di canone pluriennale, rinnovo, proroga, doppia imputazione o mera ripetizione descrittiva.

Le somme indicate nella voce C sono attribuite nel 2021 alla Città metropolitana di Venezia; nel 2022 e 2023 in prevalenza a Veneto Strade; nel 2024 e 2025 in prevalenza alla Regione Veneto. Il mutamento del beneficiario può essere corretto, ma richiede il riscontro con titolarità delle strade, convenzioni, prospetti di riparto, reversali e quietanze.

6. Esame analitico delle spese dichiarate e documentazione mancante

Le tabelle seguenti riportano tutte le voci di utilizzo presenti nelle cinque relazioni. La colonna “Verifiche necessarie” non formula un giudizio definitivo sulla spesa, ma individua gli atti indispensabili per accertarne effettività, correttezza contabile, pertinenza al vincolo di legge e regolarità contrattuale.

6.1. Anno 2021

Entrate dichiarate: voce A € 381.355,33; quota velocità spettante al Comune, voce B € 164.442,62; quota destinata ad altri enti, voce C € 66.377,96; totale velocità € 230.820,58; totale complessivo € 612.175,91. Utilizzi dichiarati: art. 208 € 234.605,97; art. 142 € 0,00.

Categoria	Intervento dichiarato	Importo	Documentazione e verifiche necessarie
208-4-a	Spese per circolazione e segnaletica (beni e servizi)	€ 20.000,00	La relazione non indica determina, CIG, affidatario, fatture, quantità acquistate, strade interessate e attestazione di regolare esecuzione.
208-4-a	Manutenzione segnaletica stradale	€ 38.651,49	Mancano localizzazione, tipologia dei segnali o della segnaletica orizzontale, contratto, fatture, misurazioni, verbali di esecuzione e collaudo.
208-4-b	Manutenzione mezzi e impianti della Polizia locale	€ 9.500,00	Voce cumulativa priva di identificazione dei mezzi o impianti, inventario, interventi eseguiti, affidatari, CIG, fatture e verifica della pertinenza ai controlli stradali.
208-4-b	Spese per rilevazione incidenti, notificazioni e custodia	€ 49.151,49	Voce eterogenea: non separa rilevazioni, notificazioni e custodia; non indica numero di pratiche, costi unitari, beneficiari, affidamenti, fatture o recuperi a carico dei responsabili.
208-4-c	Manutenzione e gestioni stradali	€ 104.540,79	La formula è generica. Non risultano strade, lavorazioni, progetto, CUP, CIG, stati di avanzamento, fatture, certificato di regolare esecuzione né indicatori di sicurezza.
208-4-c	Manutenzioni attrezzature stradali	€ 3.000,00	Non sono individuate le attrezzature, il titolo di acquisto o manutenzione, l'ubicazione, l'affidatario, i documenti fiscali e il collegamento con la sicurezza stradale.
208-4-c	Previdenza integrativa del personale della Polizia locale	€ 9.762,20	Mancano deliberazione, regolamento, platea dei beneficiari, criterio di calcolo, mandati e dimostrazione della riconducibilità alle categorie di personale previste dall'art. 208 CdS.

6.2. Anno 2022

Entrate dichiarate: voce A € 568.648,67; quota velocità spettante al Comune, voce B € 1.127.224,65; quota destinata ad altri enti, voce C € 352.830,41; totale velocità € 1.480.055,06; totale complessivo € 2.048.703,73. Utilizzi dichiarati: art. 208 € 691.683,97; art. 142 € 0,00.

Categoria	Intervento dichiarato	Importo	Documentazione e verifiche necessarie
208-4-a	Spese per circolazione e segnaletica (beni e servizi)	€ 44.246,18	La relazione non identifica beni, fornitori, CIG, fatture, quantità, ubicazioni e concreta utilità per la circolazione e la sicurezza.
208-4-a	Manutenzione segnaletica stradale	€ 129.407,96	Mancano progetto o elenco strade, quantità e prezzi, affidamento, fatture, verbali di posa, controlli e certificato di regolare esecuzione.
208-4-b	Manutenzione mezzi e impianti della Polizia locale	€ 34.816,60	Non sono identificati veicoli, impianti e interventi, né risultano inventario, affidatari, CIG, fatture e rapporto con l'attività di controllo della circolazione.
208-4-b	Spese per rilevazioni incidenti, notificazioni e custodia	€ 140.448,44	Voce cumulativa di rilevante importo, senza ripartizione per servizio, numero di atti, costi unitari, fornitori, contratti, fatture e recuperi eventualmente dovuti.
208-4-c	Manutenzioni e gestione stradali	€ 293.351,91	La relazione non localizza gli interventi né indica progetto, CUP, CIG, quadro economico, stati di avanzamento, liquidazioni, collaudo e risultati sulla sicurezza.
208-4-c	Manutenzione attrezzature stradali	€ 12.692,88	Mancano inventario delle attrezzature, ubicazione, descrizione delle prestazioni, affidamento, fatture e verifica di regolare esecuzione.
208-4-c	Previdenza integrativa del personale	€ 36.720,00	Non sono indicati beneficiari, criteri di riparto, delibere, progetto, mandati e presupposti per l'imputazione ai proventi vincolati.

6.3. Anno 2023

Entrate dichiarate: voce A € 598.843,54; quota velocità spettante al Comune, voce B € 704.477,05; quota destinata ad altri enti, voce C € 211.613,40; totale velocità € 916.090,45; totale complessivo € 1.514.933,99. Utilizzi dichiarati: art. 208 € 746.012,22; art. 142 € 0,00.

Categoria	Intervento dichiarato	Importo	Documentazione e verifiche necessarie
208-4-a	Spese per circolazione e segnaletica (beni e servizi)	€ 77.807,95	Mancano beni e servizi analitici, fornitori, CIG, fatture, quantità, strade e attestazione di esecuzione.
208-4-a	Manutenzione segnaletica stradale	€ 112.439,72	La relazione indica una realizzazione del 60,16%, ma imputa l'intero costo. Occorrono impegni, pagamenti, residui, SAL, localizzazione, contratto e certificato di esecuzione.
208-4-b	Manutenzione mezzi e impianti della Polizia locale	€ 44.435,97	Non sono individuati mezzi e impianti, né interventi, affidatari, CIG, fatture, inventario e pertinenza ai controlli stradali.
208-4-b	Spese per rilevazione incidenti, notificazioni e custodia	€ 144.190,06	La voce non separa i tre servizi e non indica volumi, costi unitari, affidatari, contratti, fatture e somme eventualmente recuperate.
208-4-c	Manutenzione e gestione stradale	€ 316.700,12	La relazione indica una realizzazione del 79,69%, ma espone il costo integrale. Mancano progetto, strade, CUP, CIG, SAL, pagamenti, residui, collaudo e indicatori di risultato.
208-4-c	Manutenzione attrezzature stradali	€ 5.758,40	Non risultano identificazione, ubicazione, prestazioni, affidamento, documenti fiscali e verifica di regolare esecuzione.
208-4-c	Previdenza integrativa del personale e progetto finalizzato	€ 44.680,00	La descrizione cumula previdenza e progetto senza ripartire gli importi. Mancano progetto, obiettivi, personale, ore, criteri, delibere, prospetti paga e mandati.

6.4. Anno 2024

Entrate dichiarate: voce A € 626.485,34; quota velocità spettante al Comune, voce B € 704.868,33; quota destinata ad altri enti, voce C € 354.991,18; totale velocità € 1.059.859,51; totale complessivo € 1.686.344,85. Utilizzi dichiarati: art. 208 € 626.485,35; art. 142 € 704.868,33.

Categoria	Intervento dichiarato	Importo	Documentazione e verifiche necessarie
208-4-a	Sostituzione segnaletica stradale verticale	€ 81.588,59	Mancano elenco strade, quantità e tipologie, prezzi, affidamento, CIG, fatture, verbali di posa e regolare esecuzione.
208-4-a	Manutenzione ordinaria segnaletica orizzontale delle strade comunali	€ 75.032,75	Non risultano tratti, superfici, lavorazioni, prezzi unitari, contratto, fatture, controlli e certificazione di esecuzione.
208-4-b	Manutenzione straordinaria dei veicoli per l'accertamento delle violazioni	€ 40.175,26	Mancano targhe o numeri inventariali, interventi, officine, CIG, fatture, autorizzazioni e dimostrazione dell'uso esclusivo o prevalente per i controlli.
208-4-b	Spese di recupero di mezzi connesse a violazioni della circolazione	€ 598,48	Mancano pratica, operatore, tariffa, fattura, motivo dell'onere a carico dell'ente ed eventuale recupero nei confronti dell'obbligato.
208-4-b	Servizi di accertamento delle violazioni	€ 10.931,47	Non sono indicati affidatario, oggetto, CIG, durata, volumi, costi unitari, fatture e modalità di remunerazione. Va verificata l'assenza di compensi collegati al numero o all'importo delle sanzioni.
208-4-b	Potenziamento dei controlli mediante implementazione di impianti di illuminazione pubblica	€ 64.768,94	L'illuminazione può concorrere alla sicurezza, ma la relazione non dimostra il collegamento funzionale con specifici sistemi o servizi di controllo. Mancano progetto, siti, CUP, CIG, fatture e collaudo.
208-4-b	Potenziamento dei controlli mediante implementazione di servizi sui parcheggi	€ 40.147,19	La voce non identifica servizio, gestore, parcheggi, contratto, CIG, prestazioni e risultati, né chiarisce il collegamento con l'accertamento delle violazioni.
208-4-c	Quota capitale di mutui per manutenzione straordinaria delle strade comunali	€ 313.242,67	Mancano contratti di mutuo, piani di ammortamento, opere finanziate, CUP, anni di realizzazione, quote già coperte da altre risorse e prova del vincolo tra rata e interventi ammessi.
142-12-ter-1	Manutenzione straordinaria delle strade comunali	€ 194.007,98	Non risultano strade, progetto, CUP, CIG, quadro economico, SAL, fatture, collaudo, fonte di finanziamento e risultati sulla sicurezza.
142-12-ter-1	Potenziamento dei controlli mediante implementazione di servizi sui parcheggi	€ 209.852,81	La spesa è collocata tra manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture, ma la descrizione riguarda servizi sui parcheggi. Occorrono progetto, contratto, CIG e motivazione del nesso con la sicurezza infrastrutturale.
142-12-ter-2	Manutenzione ordinaria delle attrezzature di accertamento	€ 14.640,00	Mancano modello, matricola, ubicazione, decreto di omologazione, certificati di taratura, verifiche di funzionalità, fornitore, CIG, fatture e periodi di effettivo utilizzo.
142-12-ter-2	Noleggio di attrezzature di accertamento	€ 80.520,00	Mancano contratto, affidatario, CIG, modello e matricole, titolo di omologazione, tarature, canoni, durata, giornate di uso e verifica dell'assenza di pagamenti per apparati non utilizzabili.
142-12-ter-2	Servizi di accertamento delle violazioni	€ 134.175,41	Voce molto rilevante e generica: mancano capitolato, affidatario, CIG, attività, volumi, costi unitari, fatture e modalità di compenso, da verificare anche rispetto all'autonomia dell'organo accertatore.
142-12-ter-2	Spese previdenziali del personale della Polizia locale	€ 49.956,73	Mancano personale interessato, ore o servizi aggiuntivi, progetto, criteri di imputazione, prospetti paga, oneri riflessi, mandati e distinzione dalla spesa ordinaria.
142-12-ter-2	Interessi passivi su mutui per manutenzione straordinaria delle strade comunali	€ 21.715,40	La descrizione riguarda mutui stradali, ma la spesa è inserita nella categoria del potenziamento dei controlli. Mancano contratto, piano, opere, CUP e motivazione giuridico-contabile della classificazione.

6.5. Anno 2025

Entrate dichiarate: voce A € 667.332,04; quota velocità spettante al Comune, voce B € 495.054,68; quota destinata ad altri enti, voce C € 303.153,90; totale velocità € 798.208,58; totale complessivo € 1.465.540,62. Utilizzi dichiarati: art. 208 € 573.272,16; art. 142 € 495.054,68.

Categoria	Intervento dichiarato	Importo	Documentazione e verifiche necessarie
208-4-a	Sostituzione della segnaletica stradale verticale	€ 57.530,37	Mancano elenco strade, quantità, tipologie, prezzi, affidamento, CIG, fatture, verbali di posa e regolare esecuzione.
208-4-a	Manutenzione ordinaria della segnaletica orizzontale delle strade comunali	€ 59.436,80	Non risultano tratti, superfici, lavorazioni, prezzi unitari, contratto, fatture, controlli e certificato di esecuzione.
208-4-b	Acquisto e manutenzione straordinaria di veicoli per l'accertamento	€ 31.663,81	La voce cumula acquisto e manutenzione. Mancano ripartizione, targhe o inventario, procedura, CIG, fatture, destinazione e verifica dell'uso per i controlli stradali.
208-4-b	Spese di recupero di mezzi connesse a violazioni della circolazione	€ 8.693,90	Mancano numero dei recuperi, operatori, tariffe, fatture, ragione dell'onere per l'ente e recuperi nei confronti dei soggetti obbligati.
208-4-b	Servizi di accertamento delle violazioni	€ 14.999,99	Non sono indicati affidatario, oggetto, CIG, durata, volumi, costi unitari, fatture e modalità di remunerazione.
208-4-b	Potenziamento dei controlli mediante implementazione di impianti di illuminazione pubblica	€ 14.981,11	Non è dimostrato il collegamento funzionale con specifiche postazioni o servizi di controllo. Mancano progetto, siti, CUP, CIG, fatture, collaudo e confronto con la spesa 2024.
208-4-b	Potenziamento dei controlli mediante implementazione di servizi sui parcheggi	€ 40.147,19	L'importo coincide esattamente con quello 2024. Mancano contratto pluriennale o atto di rinnovo, CIG, gestore, prestazioni, parcheggi e risultati; va esclusa una duplicazione o mera riproposizione contabile.
208-4-c	Quota capitale di mutui per manutenzione straordinaria delle strade comunali	€ 345.818,99	Mancano contratti, piani di ammortamento, opere, CUP, anni di realizzazione, fonti concorrenti e raccordo tra rata e interventi finanziabili.
142-12-ter-1	Manutenzione straordinaria delle strade comunali	€ 286.143,91	Non risultano strade, progetto, CUP, CIG, quadro economico, SAL, fatture, collaudo e indicatori di miglioramento della sicurezza.
142-12-ter-1	Potenziamento dei controlli mediante implementazione di servizi sui parcheggi	€ 70.847,80	La voce è collocata tra manutenzione e messa in sicurezza, ma descrive servizi. Mancano progetto, contratto, CIG, localizzazione e motivazione del nesso con la sicurezza infrastrutturale.
142-12-ter-2	Manutenzione ordinaria delle attrezzature di accertamento	€ 20.032,19	Mancano modello, matricola, ubicazione, decreto di omologazione, taratura, verifiche di funzionalità, fornitore, CIG, fatture e periodi di uso.
142-12-ter-2	Noleggio di attrezzature di accertamento	€ 16.306,68	Mancano contratto, affidatario, CIG, modello, matricole, omologazione, tarature, canoni, durata e riscontro dell'effettiva utilizzabilità degli apparati.
142-12-ter-2	Spese previdenziali del personale della Polizia locale	€ 84.806,76	Mancano dipendenti, servizi e ore, progetto, criteri, prospetti paga, oneri riflessi, mandati e distinzione dalla spesa ordinaria; l'incremento rispetto al 2024 richiede spiegazione.
142-12-ter-2	Interessi passivi su mutui per manutenzione straordinaria delle strade comunali	€ 16.917,34	La spesa, relativa a opere stradali, è classificata tra le attività di controllo. Mancano contratto, piano, opere, CUP e motivazione giuridico-contabile.

7. Categorie di spesa che richiedono verifica prioritaria

- Servizi sui parcheggi. Nel biennio 2024-2025 sono imputati complessivamente € 360.994,99: € 80.294,38 nelle voci dell'art. 208 e € 280.700,61 nelle voci dell'art. 142 relative alla manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture. La gestione o implementazione di servizi di parcheggio non coincide automaticamente con manutenzione stradale o potenziamento dei controlli. Occorrono contratto, capitolato, CIG, affidatario, parcheggi interessati, prestazioni, indicatori e motivazione del nesso con la finalità vincolata.
- Illuminazione pubblica. Nel 2024 e 2025 sono dichiarati € 79.750,05 come potenziamento dei controlli mediante impianti di illuminazione. L'illuminazione può concorrere alla sicurezza, ma la classificazione nella lettera b) dell'art. 208 richiede un collegamento specifico con l'attività di controllo e accertamento, da dimostrare con progetto, ubicazioni e sistemi serviti.
- Mutui. Le quote capitale dichiarate ammontano a € 659.061,66; gli interessi passivi a € 38.632,74. Occorre acquisire i contratti, i piani di ammortamento e le opere finanziate. In particolare, gli interessi sono collocati nel 2024 e 2025 tra le spese di potenziamento dei controlli, benché la descrizione li riferisca a manutenzioni stradali: la coerenza della classificazione deve essere motivata e verificata.
- Personale e previdenza. Le voci previdenziali o connesse al personale ammontano nel quinquennio ad almeno € 225.925,69. La normativa consente determinate spese per il personale, ma occorrono beneficiari, progetto, servizi, ore, criteri, delibere, prospetti paga e distinzione rispetto agli oneri ordinari dell'ente.
- Dispositivi e servizi di accertamento. Nel 2024-2025 sono dichiarati almeno € 131.498,87 per manutenzione e noleggio di attrezzature e € 160.106,87 per servizi espressamente denominati di accertamento. Sono necessarie verifiche rafforzate su contratti, modelli, matricole, omologazione, taratura, funzionalità, periodi di uso, canoni e modalità di compenso, anche al fine di accertare l'eventuale pagamento di apparati o servizi non legittimamente utilizzabili;
- Spese cumulative per incidenti, notificazioni e custodia. Nel triennio 2021-2023 tali voci ammontano a € 333.789,99. La formula accorpa attività diverse e non consente di verificare volumi, costi unitari, recuperi, fornitori e collegamento con il vincolo dell'art. 208.

8. Sicurezza stradale e verificabilità dei risultati

Le relazioni indicano rilevanti importi sotto le denominazioni di segnaletica e manutenzione stradale, ma non identificano i tratti interessati, le criticità incidentologiche affrontate, i progetti, le priorità, gli utenti vulnerabili tutelati o gli effetti ottenuti. Non risultano, nelle cinque relazioni, voci specifiche riferite alla redazione o all'aggiornamento del Piano generale del traffico urbano, a piani della sicurezza stradale, a interventi presso scuole, a programmi di educazione stradale o a valutazioni prima e dopo gli interventi. Ciò non prova che tali attività non siano state svolte, ma impedisce di collegare il gettito sanzionatorio a risultati misurabili di prevenzione.

L'art. 208, comma 4, lettera c), comprende, tra le possibili finalità, manutenzione delle strade, barriere, manto stradale, redazione dei piani del traffico, tutela degli utenti deboli, educazione stradale e mobilità ciclistica. L'art. 142, comma 12-ter, vincola i proventi della velocità alla manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture e al potenziamento delle attività di controllo. La verifica non può fermarsi alla denominazione del capitolo: deve accertare il collegamento concreto tra entrata vincolata, impegno, pagamento, opera o servizio e finalità di sicurezza.

Dovranno essere acquisiti il PGTU vigente e i suoi aggiornamenti, gli eventuali piani della sicurezza, i dati di incidentalità per strada e gravità, le relazioni istruttorie sulle postazioni, i programmi delle opere, i verbali di ultimazione e gli indicatori di riduzione degli incidenti. In mancanza, non è possibile confermare che la destinazione sostanziale dei proventi abbia perseguito la sicurezza stradale anziché il mero finanziamento di spese generali o di gestione.

9. Profili di possibile danno e irregolarità da accertare

Alla luce dei soli documenti disponibili non è possibile affermare l'esistenza di un danno erariale, di un reato o di una violazione in materia di contratti pubblici. Si sottopongono tuttavia alle Autorità i seguenti profili di rischio, da verificare mediante acquisizione degli atti originali:

- eventuale utilizzo difforme o mancata tracciabilità delle somme vincolate, in particolare dei € 1.996.144,32 dichiarati come quota comunale dei proventi da velocità nel 2021-2023 a fronte di utilizzo art. 142 pari a zero;
- eventuale imputazione di costi superiori alle entrate dell'esercizio senza adeguata evidenza di avanzo vincolato, residui o cofinanziamenti;

- eventuale classificazione non coerente di servizi sui parcheggi, illuminazione pubblica e interessi passivi tra le finalità degli artt. 208 e 142;
- eventuali pagamenti per noleggio, manutenzione o servizi relativi a dispositivi privi di omologazione dimostrata, non conformi, non tarati, non funzionanti o non utilizzabili;
- eventuali costi successivi derivanti da annullamenti, rimborsi, contenzioso e attività amministrative connesse a verbali accertati mediante dispositivi non assistiti dai necessari presupposti tecnici;
- eventuale duplicazione, riproposizione o non corretta imputazione di canoni e spese pluriennali;
- eventuali carenze di procedure di affidamento, tracciabilità finanziaria, pubblicazione, CIG, CUP, esecuzione e controllo delle prestazioni;
- eventuale mancata applicazione delle conseguenze previste dall'art. 142, comma 12-quater, ove fosse accertato un utilizzo difforme dei proventi o una relazione non corrispondente agli interventi effettivamente realizzati.

10. Richieste alla Guardia di finanza

- acquisire presso il Comune di San Donà di Piave i rendiconti, i mastri, i capitoli, gli accertamenti, gli impegni, i mandati, le reversali, i residui, il fondo pluriennale vincolato e la composizione dell'avanzo vincolato riferiti agli artt. 208 e 142 per gli esercizi 2021-2025;
- ricostruire i flussi delle entrate sanzionatorie, distinguendo somme accertate, rimosse, non rimosse, annullate, rimborsate e riversate agli enti proprietari delle strade;
- verificare l'effettiva destinazione dei € 1.996.144,32 dichiarati nella voce B per il triennio 2021-2023 e la ragione del valore zero indicato nei Quadri 3 e 5;
- acquisire contratti, determine, capitolati, CIG, CUP, fatture, liquidazioni, collaudi, certificati di regolare esecuzione, piani di ammortamento e inventari riferiti a tutte le spese elencate nelle tabelle del presente esposto;
- acquisire i contratti e i fascicoli tecnici di ogni dispositivo di rilevamento della velocità, con modello, matricola, decreti ministeriali, manuali, tarature, verifiche di funzionalità, registri di impiego e pagamenti;

- accertare se i compensi per noleggio o servizi siano stati determinati in funzione del numero o dell'importo delle sanzioni e se siano state rispettate le regole di affidamento e tracciabilità;
- verificare eventuali duplicazioni di spesa, sovrapposizioni di finanziamento, pagamenti privi di prestazione, fatture non riconducibili alle finalità vincolate o costi rimasti a carico dell'ente nonostante l'obbligo di recupero;
- inoltrare gli atti all'Autorità giudiziaria ordinaria e contabile qualora emergano elementi di rilievo, senza limitazione alle qualificazioni prospettate dall'esponente.

11. Richieste alla Procura regionale della Corte dei conti

- verificare l'eventuale danno derivante da impiego non conforme o non dimostrato delle risorse vincolate;
- accertare l'eventuale danno connesso a canoni, manutenzioni, servizi, personale o interessi non riconducibili alle finalità previste dalla legge;
- verificare l'eventuale pregiudizio derivante dall'utilizzo di apparecchi non assistiti da omologazione dimostrata, compresi costi di acquisizione, noleggio, manutenzione, gestione, annullamento, rimborso e contenzioso;
- accertare l'eventuale mancato riversamento o non corretto riparto delle quote spettanti agli enti proprietari delle strade;
- valutare le responsabilità amministrativo-contabili esclusivamente all'esito dell'acquisizione degli atti e della verifica dell'elemento soggettivo richiesto dall'ordinamento.

12. Richieste ad ANAC

- verificare, nei limiti delle competenze dell'Autorità, le procedure di affidamento relative a servizi di accertamento, noleggio e manutenzione dei dispositivi, servizi sui parcheggi, illuminazione, segnaletica, lavori stradali e manutenzione dei veicoli;
- accertare la corretta acquisizione e pubblicazione di CIG e CUP, la tracciabilità dei flussi, la pubblicazione degli atti e dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

- verificare proroghe, rinnovi, affidamenti ripetuti, frazionamenti, coincidenze di importi e corrispondenza tra prestazioni contrattuali e spese dichiarate;
- valutare la trasmissione della segnalazione al RPCT del Comune e l'adozione delle misure di vigilanza o raccomandazione ritenute competenti;
- inoltrare alle Autorità competenti gli eventuali fatti estranei alla competenza diretta di ANAC ma rilevanti sotto il profilo contabile o penale.

13. Elenco analitico degli atti da acquisire

- le deliberazioni annuali della Giunta comunale sulla destinazione dei proventi ai sensi dell'art. 208, comma 5, e gli eventuali atti integrativi o di variazione;
- i rendiconti approvati, i prospetti SIOPE, i mastri e i capitoli di entrata e uscita, con vincoli e codici di bilancio;
- la composizione annuale dell'avanzo vincolato, del fondo pluriennale vincolato e dei residui attivi e passivi;
- gli elenchi degli accertamenti, impegni, mandati e reversali, con beneficiario, causale, data, importo e documento giustificativo;
- i prospetti di riparto e le quietanze dei versamenti a Città metropolitana di Venezia, Veneto Strade e Regione Veneto, con individuazione delle strade e delle convenzioni;
- per ogni affidamento: determina, capitolato, offerta, contratto, CIG, CUP, fatture, DURC, liquidazione, tracciabilità, verifica e certificato di regolare esecuzione;
- i contratti relativi ai servizi sui parcheggi e all'illuminazione, con progetti, localizzazione, durata, rinnovi, proroghe e indicatori;
- i contratti di mutuo, piani di ammortamento, opere finanziate, CUP, collaudi e fonti concorrenti;
- i prospetti analitici del personale, con progetti, turni, ore, dipendenti, voci stipendiali, oneri previdenziali e mandati;
- l'inventario dei veicoli, attrezzature e dispositivi acquistati, noleggiati o mantenuti;
- per ogni dispositivo: marca, modello, versione, matricola, postazione, decreto di approvazione, decreto di omologazione ove esistente, estensioni, targhetta, manuale, tarature, verifiche di funzionalità, registri e verbali di messa in servizio;

- il numero annuale dei verbali per singola postazione e dispositivo, le somme accertate e riscosse, i ricorsi, gli annullamenti, i rimborsi e le spese legali;
- il PGTU, i suoi aggiornamenti, i piani della sicurezza stradale, i dati di incidentalità, le relazioni sui punti critici e gli interventi finanziati;
- i registri di protocollo, le PEC, le note interne e i flussi documentali relativi alla compilazione e trasmissione delle cinque relazioni ministeriali.

14. Richieste finali

Per quanto sopra esposto, il sottoscritto chiede che ciascuna Autorità, per quanto di competenza:

- protocolli il presente atto e ne disponga l'assegnazione all'ufficio competente;
- acquisisca e conservi la documentazione contabile, amministrativa, contrattuale, tecnica e informatica indicata;
- svolga gli accertamenti ritenuti necessari, garantendo il coordinamento tra i destinatari ed evitando duplicazioni istruttorie;
- valuti ogni ipotesi di illecito o responsabilità eventualmente emergente dagli atti, senza limitazione alle valutazioni formulate dall'esponente;
- comunichi alla PEC altvelox@legalmail.it il numero di protocollo e, nei limiti consentiti, l'esito della segnalazione;
- consenta l'audizione personale del sottoscritto, ove utile all'istruttoria.

Qualora dagli accertamenti derivi l'iscrizione di un procedimento penale e ove al sottoscritto, in proprio, o all'Associazione sia riconosciuta la qualità di persona offesa, si chiede di ricevere, ai sensi dell'art. 408, comma 2, c.p.p., avviso dell'eventuale richiesta di archiviazione presso il domicilio digitale PEC indicato nel presente atto..

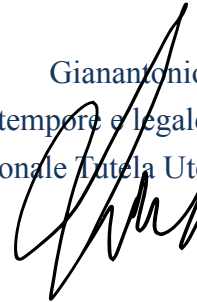
La presente iniziativa non preclude ulteriori accessi agli atti, segnalazioni, integrazioni documentali, azioni in sede amministrativa, civile, contabile o penale, né le iniziative di tutela degli associati interessati dai verbali.

15. Allegati

1. Relazione ex art. 142, comma 12-quater, relativa al periodo 2021 /2025.
2. decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 giugno 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 luglio 2026.
3. statuto di Altvelox - Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada.
4. documento di identità del Presidente pro tempore.

Roma, 13 luglio 2026.

Gianantonio Sottile Cervini
in proprio e quale Presidente pro tempore e legale rappresentante
Altvelox - Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada



Prot. 739/2026

AL COMANDANTE GENERALE
DELLA GUARDIA DI FINANZA
PEC: comando.generale@pec.gdf.it

AL COMANDANTE REGIONALE VENETO
DELLA GUARDIA DI FINANZA
PEC: ve0220000p@pec.gdf.it

AL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto
PEC: ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it

AL SEGRETARIO GENERALE
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PEC: usg@mailbox.governo.it

Oggetto: Segnalazione in merito ai rapporti istituzionali e patrimoniali tra il Comune di San Donà di Piave e la Guardia di Finanza. Esigenza di tutela della piena imparzialità e della percezione di terzietà nell'esame di esposti e segnalazioni riguardanti l'Amministrazione comunale

Il sottoscritto Gianantonio Sottile Cervini, in proprio e nella qualità di Presidente pro tempore di ALTVELOX – Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada, ritiene opportuno sottoporre alle SS.LL. una questione emersa a seguito della recente diffusione pubblica della notizia di seguito richiamata e che, a giudizio dell'Associazione, merita una valutazione sotto il profilo dell'opportunità istituzionale, della trasparenza e della tutela dell'autorevolezza della Guardia di Finanza nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo.

È stata infatti diffusa la notizia dell'accordo intervenuto tra il Comune di San Donà di Piave e la Guardia di Finanza per destinare a quest'ultima un appartamento confiscato alla criminalità organizzata e successivamente trasferito al patrimonio comunale. Secondo quanto pubblicamente comunicato, l'immobile, situato nel centro cittadino, verrà concesso dal Comune alla Guardia di Finanza a canone agevolato quale alloggio di servizio per il personale, con la dichiarata finalità di favorire la presenza delle Fiamme Gialle sul territorio e,

contestualmente, liberare spazi all'interno della caserma di piazza Rizzo, rendendoli disponibili per ulteriori assegnazioni di personale.

ALTVELOX non formula alcuna contestazione rispetto alla destinazione a finalità pubbliche di un bene confiscato alla criminalità organizzata e non intende esprimere valutazioni sulla legittimità dell'accordo intervenuto tra le Amministrazioni interessate, non disponendo allo stato degli atti amministrativi che ne disciplinano presupposti, condizioni e modalità. La presente segnalazione riguarda invece un profilo diverso, che attiene alla particolare posizione nella quale possono trovarsi cittadini, imprese e associazioni quando intendano rivolgersi alla Guardia di Finanza per sottoporre a verifica atti, condotte o fatti riferibili proprio all'Amministrazione comunale con la quale il Corpo intrattiene un rapporto istituzionale e patrimoniale di questo genere.

La circostanza rappresentata non consente, di per sé, di formulare alcuna presunzione di condizionamento e ALTVELOX non dispone di elementi che possano mettere in discussione la professionalità, l'imparzialità o la correttezza dei militari della Guardia di Finanza. Proprio per questa ragione, tuttavia, riteniamo che debba essere considerato con attenzione anche il profilo della percezione esterna della terzietà, perché chi presenta una segnalazione nei confronti di una pubblica amministrazione deve poter confidare non soltanto nell'effettiva correttezza dell'organo chiamato a valutarla, ma anche nell'assenza di situazioni che possano generare, all'esterno, dubbi o equivoci circa la necessaria distanza tra chi esercita il controllo e l'ente sottoposto a verifica.

Per ALTVELOX la questione rappresentata non assume carattere teorico né nasce dalla semplice lettura della notizia relativa alla concessione dell'alloggio di servizio, poiché l'Associazione ha già sottoposto alla Guardia di Finanza una serie di esposti riguardanti amministrazioni comunali della provincia di Venezia e, in particolare, vicende riferibili ai Comuni di San Donà di Piave, San Stino di Livenza e Meolo, rispetto alle quali sono stati richiesti accertamenti sulle materie rientranti nelle competenze istituzionali del Corpo.

Con specifico riferimento al Comune di San Donà di Piave, ALTVELOX ha recentemente presentato un articolato esposto-denuncia avente ad oggetto, tra gli altri profili, i proventi derivanti dalle sanzioni al Codice della strada dichiarati dall'Ente per gli anni dal 2021 al 2025, per complessivi euro 7.327.699,10, la destinazione e l'effettivo utilizzo delle risorse soggette ai vincoli previsti dagli artt. 208 e 142 del Codice della strada, alcune spese indicate nelle relazioni trasmesse al Ministero dell'interno, i rapporti contrattuali relativi ai servizi di accertamento, noleggio e manutenzione delle apparecchiature e la documentazione tecnica concernente gli strumenti impiegati per l'accertamento delle violazioni. Nell'atto sono stati espressamente richiesti alla Guardia di Finanza approfondimenti contabili, amministrativi, contrattuali e finanziari mediante acquisizione della documentazione originale presso l'Amministrazione comunale.

Analoga iniziativa è stata assunta in relazione al Comune di Meolo, con un esposto-denuncia concernente la riattivazione dell'impianto automatico di rilevazione della velocità collocato sulla S.R. 89 "Treviso Mare", al km 15+750, rispetto al quale ALTVELOX ha chiesto verifiche sulla documentazione tecnica dell'apparecchiatura, sui presupposti amministrativi della riattivazione, sull'incidentalità del tratto, sul decreto prefettizio, sui rapporti economici tra il Comune, l'ente proprietario della strada e gli eventuali soggetti privati coinvolti, nonché sulla gestione dei proventi sanzionatori e sui possibili riflessi contabili conseguenti all'attività di accertamento.

Ulteriore esposto è stato presentato in relazione al Comune di San Stino di Livenza, anch'esso ricadente nella provincia di Venezia, nell'ambito delle attività di verifica che ALTVELOX sta conducendo sulla regolarità dell'azione amministrativa e dell'attività sanzionatoria degli enti locali. Con riferimento a tale vicenda, la presente comunicazione per brevità, si limita a richiamare l'avvenuta presentazione dell'esposto, senza anticiparne in questa sede il contenuto, che resta integralmente documentato negli atti già trasmessi.

La circostanza che ALTVELOX abbia già investito la Guardia di Finanza di questioni che richiedono accertamenti riguardanti direttamente amministrazioni comunali del territorio veneziano rende evidente la ragione concreta della presente segnalazione. In particolare, dopo avere appreso dell'accordo intervenuto tra il Comune di San Donà di Piave e la Guardia di Finanza per la concessione a canone agevolato di un immobile appartenente al patrimonio comunale, l'Associazione ritiene necessario evitare che la prosecuzione delle iniziative già intraprese possa determinare anche soltanto sul piano esterno dubbi o equivoci circa la necessaria distanza tra l'Amministrazione oggetto degli accertamenti e l'organo chiamato a svolgerli.

Per questa ragione ALTVELOX ha deciso che gli esposti già presentati riguardanti le predette vicende, unitamente alla documentazione acquisita e agli eventuali successivi elementi integrativi, saranno trasmessi direttamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia mediante formale denuncia, affinché sia l'Autorità giudiziaria a valutare autonomamente i fatti rappresentati, la loro eventuale rilevanza penale e la necessità di ulteriori approfondimenti, nonché a individuare, nell'esercizio delle proprie prerogative, l'organo di polizia giudiziaria cui eventualmente delegare gli accertamenti.

Tale scelta non contiene alcuna valutazione negativa nei confronti della Guardia di Finanza e non presuppone che i rapporti istituzionali intercorrenti con il Comune di San Donà di Piave abbiano determinato o possano determinare un concreto condizionamento dell'attività del Corpo, circostanza che ALTVELOX non afferma e per la quale non dispone di elementi. La decisione di rivolgersi direttamente alla Procura della Repubblica di Venezia risponde invece all'esigenza di preservare, nell'interesse di tutte le istituzioni coinvolte, la piena trasparenza del procedimento e di evitare che rapporti istituzionali e patrimoniali legittimamente instaurati

possano essere utilizzati, anche soltanto sul piano della percezione pubblica, per mettere in discussione l'indipendenza degli accertamenti.

Proprio perché ALTVELOX riconosce la delicatezza e l'importanza delle funzioni svolte dalla Guardia di Finanza, ritiene che la tutela dell'autorevolezza del Corpo richieda particolare attenzione nelle situazioni in cui l'attività di verifica riguardi un ente locale con il quale siano contemporaneamente in corso rapporti istituzionali aventi anche contenuto patrimoniale. La trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Venezia consente quindi di rimettere ogni successiva determinazione all'Autorità giudiziaria, senza formulare indicazioni preventive sull'organo cui affidare gli approfondimenti e lasciando al pubblico ministero ogni valutazione circa le modalità dell'eventuale attività investigativa.

Quando l'organo chiamato a svolgere verifiche su una pubblica amministrazione intrattiene con quest'ultima rapporti istituzionali e patrimoniali, come quello oggi pubblicamente descritto, riteniamo infatti opportuno che siano adottate tutte le cautele necessarie affinché non possa essere messa in discussione, nemmeno sul piano della percezione esterna, la piena indipendenza dell'attività di controllo.

L'esigenza di salvaguardare l'imparzialità dell'azione amministrativa trova il proprio fondamento nell'art. 97 della Costituzione e assume particolare rilievo quando vengono esercitate funzioni di controllo, verifica e polizia economico-finanziaria, rispetto alle quali la fiducia del cittadino rappresenta un elemento essenziale del rapporto tra istituzioni e collettività. È proprio nell'interesse della Guardia di Finanza, oltre che dei soggetti che vi si rivolgono, che eventuali rapporti con le amministrazioni sottoposte a verifica siano organizzati in modo tale da non prestarsi a interpretazioni o dubbi che potrebbero essere evitati mediante adeguate cautele.

Per tali ragioni ALTVELOX sottopone formalmente la questione al Comandante Generale della Guardia di Finanza, al Comandante Regionale Veneto, al Ministro dell'Economia e delle Finanze e al Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, affinché, ciascuno nell'ambito delle rispettive attribuzioni e senza interferire con le competenze proprie dell'Autorità giudiziaria, venga valutato se la situazione rappresentata renda opportuna l'adozione di specifiche cautele organizzative nei casi in cui pervengano al Corpo esposti, segnalazioni o richieste di verifica aventi ad oggetto atti o condotte del Comune di San Donà di Piave.

In particolare, si chiede di valutare se, in presenza di segnalazioni riguardanti direttamente l'Amministrazione comunale interessata dal rapporto sopra descritto, possa risultare opportuno affidare gli eventuali accertamenti a strutture o articolazioni del Corpo poste in condizioni tali da assicurare un'adeguata separazione organizzativa rispetto al contesto

istituzionale locale, ferma restando l'autonomia dell'Autorità giudiziaria nell'individuazione dell'organo di polizia giudiziaria cui eventualmente delegare gli accertamenti.

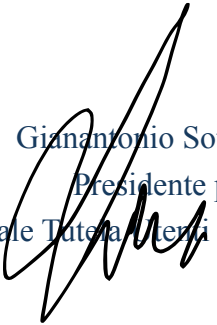
ALTVELOX chiede pertanto che la presente segnalazione venga acquisita agli atti e valutata per quanto di rispettiva competenza, verificando se siano già previste, o si ritenga opportuno adottare, misure idonee a preservare non soltanto l'effettiva imparzialità dell'attività di controllo, ma anche la sua chiara percezione all'esterno da parte dei cittadini, delle associazioni e degli altri soggetti che si rivolgono alle istituzioni per chiedere verifiche sull'operato di una pubblica amministrazione.

Si chiede altresì un formale riscontro scritto alla presente comunicazione, da trasmettere al domicilio digitale dell'Associazione, nel quale siano rappresentate, per quanto consentito dalle rispettive competenze, le valutazioni assunte sulla questione sottoposta e l'eventuale esistenza di misure organizzative già previste o ritenute opportune nei casi in cui l'attività di verifica riguardi amministrazioni con le quali siano in corso rapporti istituzionali o patrimoniali.

La richiesta di riscontro non è diretta ad acquisire informazioni relative a eventuali attività investigative in corso, né dati, atti o notizie coperti da segreto o comunque sottratti alla divulgazione, ma esclusivamente a conoscere la posizione istituzionale dei destinatari rispetto alla questione organizzativa e di opportunità rappresentata nella presente segnalazione.

Si precisa, infine, che la presente comunicazione ha carattere aperto e, secondo la prassi adottata da ALTVELOX nello svolgimento delle proprie attività associative di interesse collettivo, sarà resa pubblica nei suoi contenuti, ferma restando l'omissione o l'oscuramento di dati, atti o informazioni soggetti a limiti di riservatezza, segreto o comunque non suscettibili di diffusione. Tale modalità risponde all'esigenza di assicurare trasparenza sulle iniziative intraprese dall'Associazione e di consentire agli utenti della strada e ai cittadini di conoscere l'attività svolta nei rapporti con le pubbliche amministrazioni e con gli organi istituzionali destinatari delle segnalazioni.

Roma, 11 agosto 2026


Gianantonio Sottile Cervini
Presidente pro tempore
ALTVELOX – Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada



Veneto Orientale Informazione

3 h · 🌐



#SanDonà – Appartamento confiscato alla criminalità diventa alloggio per la Guardia di Finanza

Un appartamento confiscato alla criminalità organizzata diventerà un alloggio di servizio per la Guardia di Finanza. È il risultato dell'accordo raggiunto a San Donà di Piave, che consentirà di recuperare l'immobile per una finalità pubblica e, allo stesso tempo, creare le condizioni per rafforzare la presenza delle Fiamme Gialle in città.

L'appartamento si trova al terzo piano di un condominio del centro ed era stato trasferito alcuni anni fa al patrimonio comunale dall'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati. Proprio la sua collocazione aveva però reso poco funzionale un utilizzo diretto per attività associative o servizi sociali.

La soluzione è arrivata dopo la richiesta avanzata nel giugno 2024 dalla Guardia di Finanza, alla ricerca di immobili da destinare ad alloggi per il personale in previsione di future assegnazioni. Dopo diversi mesi di confronto tra Comune, Guardia di Finanza e Agenzia del Demanio, è stato quindi raggiunto l'accordo.

Il Comune concederà l'appartamento alle Fiamme Gialle a un canone agevolato, i cui proventi dovranno essere destinati a finalità sociali.

L'operazione avrà inoltre una ricaduta sulla caserma di piazza Rizzo. La disponibilità di un alloggio autonomo nel centro cittadino consentirà infatti di liberare spazi all'interno della struttura, creando le condizioni per accogliere ulteriori militari.

«L'aspetto più importante – sottolinea il sindaco Alberto Teso – è che un bene un tempo appartenuto alla criminalità organizzata viene oggi utilizzato per sostenere concretamente la presenza dello Stato e delle Forze dell'ordine sul nostro territorio.

Un risultato ottenuto attraverso un lavoro non semplice, durato diversi mesi, che dimostra come la collaborazione istituzionale possa produrre effetti molto concreti, recuperare e valorizzare un patrimonio pubblico e sostenere l'attività della Guardia di Finanza».

(Nella foto il conferimento della cittadinanza onoraria al Corpo della Guardia di Finanza, nel 2024) **Vedi meno**



66



14



5



Prot. 739/2026

AL COMANDANTE GENERALE
DELLA GUARDIA DI FINANZA
PEC: comando.generale@pec.gdf.it

AL COMANDANTE REGIONALE VENETO
DELLA GUARDIA DI FINANZA
PEC: ve0220000p@pec.gdf.it

AL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto
PEC: ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it

AL SEGRETARIO GENERALE
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PEC: usg@mailbox.governo.it

Oggetto: Segnalazione in merito ai rapporti istituzionali e patrimoniali tra il Comune di San Donà di Piave e la Guardia di Finanza. Esigenza di tutela della piena imparzialità e della percezione di terzietà nell'esame di esposti e segnalazioni riguardanti l'Amministrazione comunale

Il sottoscritto Gianantonio Sottile Cervini, in proprio e nella qualità di Presidente pro tempore di ALTVELOX – Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada, ritiene opportuno sottoporre alle SS.LL. una questione emersa a seguito della recente diffusione pubblica della notizia di seguito richiamata e che, a giudizio dell'Associazione, merita una valutazione sotto il profilo dell'opportunità istituzionale, della trasparenza e della tutela dell'autorevolezza della Guardia di Finanza nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo.

È stata infatti diffusa la notizia dell'accordo intervenuto tra il Comune di San Donà di Piave e la Guardia di Finanza per destinare a quest'ultima un appartamento confiscato alla criminalità organizzata e successivamente trasferito al patrimonio comunale. Secondo quanto pubblicamente comunicato, l'immobile, situato nel centro cittadino, verrà concesso dal Comune alla Guardia di Finanza a canone agevolato quale alloggio di servizio per il personale, con la dichiarata finalità di favorire la presenza delle Fiamme Gialle sul territorio e,

contestualmente, liberare spazi all'interno della caserma di piazza Rizzo, rendendoli disponibili per ulteriori assegnazioni di personale.

ALTVELOX non formula alcuna contestazione rispetto alla destinazione a finalità pubbliche di un bene confiscato alla criminalità organizzata e non intende esprimere valutazioni sulla legittimità dell'accordo intervenuto tra le Amministrazioni interessate, non disponendo allo stato degli atti amministrativi che ne disciplinano presupposti, condizioni e modalità. La presente segnalazione riguarda invece un profilo diverso, che attiene alla particolare posizione nella quale possono trovarsi cittadini, imprese e associazioni quando intendano rivolgersi alla Guardia di Finanza per sottoporre a verifica atti, condotte o fatti riferibili proprio all'Amministrazione comunale con la quale il Corpo intrattiene un rapporto istituzionale e patrimoniale di questo genere.

La circostanza rappresentata non consente, di per sé, di formulare alcuna presunzione di condizionamento e ALTVELOX non dispone di elementi che possano mettere in discussione la professionalità, l'imparzialità o la correttezza dei militari della Guardia di Finanza. Proprio per questa ragione, tuttavia, riteniamo che debba essere considerato con attenzione anche il profilo della percezione esterna della terzietà, perché chi presenta una segnalazione nei confronti di una pubblica amministrazione deve poter confidare non soltanto nell'effettiva correttezza dell'organo chiamato a valutarla, ma anche nell'assenza di situazioni che possano generare, all'esterno, dubbi o equivoci circa la necessaria distanza tra chi esercita il controllo e l'ente sottoposto a verifica.

Per ALTVELOX la questione rappresentata non assume carattere teorico né nasce dalla semplice lettura della notizia relativa alla concessione dell'alloggio di servizio, poiché l'Associazione ha già sottoposto alla Guardia di Finanza una serie di esposti riguardanti amministrazioni comunali della provincia di Venezia e, in particolare, vicende riferibili ai Comuni di San Donà di Piave, San Stino di Livenza e Meolo, rispetto alle quali sono stati richiesti accertamenti sulle materie rientranti nelle competenze istituzionali del Corpo.

Con specifico riferimento al Comune di San Donà di Piave, ALTVELOX ha recentemente presentato un articolato esposto-denuncia avente ad oggetto, tra gli altri profili, i proventi derivanti dalle sanzioni al Codice della strada dichiarati dall'Ente per gli anni dal 2021 al 2025, per complessivi euro 7.327.699,10, la destinazione e l'effettivo utilizzo delle risorse soggette ai vincoli previsti dagli artt. 208 e 142 del Codice della strada, alcune spese indicate nelle relazioni trasmesse al Ministero dell'interno, i rapporti contrattuali relativi ai servizi di accertamento, noleggio e manutenzione delle apparecchiature e la documentazione tecnica concernente gli strumenti impiegati per l'accertamento delle violazioni. Nell'atto sono stati espressamente richiesti alla Guardia di Finanza approfondimenti contabili, amministrativi, contrattuali e finanziari mediante acquisizione della documentazione originale presso l'Amministrazione comunale.

Analoga iniziativa è stata assunta in relazione al Comune di Meolo, con un esposto-denuncia concernente la riattivazione dell'impianto automatico di rilevazione della velocità collocato sulla S.R. 89 "Treviso Mare", al km 15+750, rispetto al quale ALTVELOX ha chiesto verifiche sulla documentazione tecnica dell'apparecchiatura, sui presupposti amministrativi della riattivazione, sull'incidentalità del tratto, sul decreto prefettizio, sui rapporti economici tra il Comune, l'ente proprietario della strada e gli eventuali soggetti privati coinvolti, nonché sulla gestione dei proventi sanzionatori e sui possibili riflessi contabili conseguenti all'attività di accertamento.

Ulteriore esposto è stato presentato in relazione al Comune di San Stino di Livenza, anch'esso ricadente nella provincia di Venezia, nell'ambito delle attività di verifica che ALTVELOX sta conducendo sulla regolarità dell'azione amministrativa e dell'attività sanzionatoria degli enti locali. Con riferimento a tale vicenda, la presente comunicazione per brevità, si limita a richiamare l'avvenuta presentazione dell'esposto, senza anticiparne in questa sede il contenuto, che resta integralmente documentato negli atti già trasmessi.

La circostanza che ALTVELOX abbia già investito la Guardia di Finanza di questioni che richiedono accertamenti riguardanti direttamente amministrazioni comunali del territorio veneziano rende evidente la ragione concreta della presente segnalazione. In particolare, dopo avere appreso dell'accordo intervenuto tra il Comune di San Donà di Piave e la Guardia di Finanza per la concessione a canone agevolato di un immobile appartenente al patrimonio comunale, l'Associazione ritiene necessario evitare che la prosecuzione delle iniziative già intraprese possa determinare anche soltanto sul piano esterno dubbi o equivoci circa la necessaria distanza tra l'Amministrazione oggetto degli accertamenti e l'organo chiamato a svolgerli.

Per questa ragione ALTVELOX ha deciso che gli esposti già presentati riguardanti le predette vicende, unitamente alla documentazione acquisita e agli eventuali successivi elementi integrativi, saranno trasmessi direttamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia mediante formale denuncia, affinché sia l'Autorità giudiziaria a valutare autonomamente i fatti rappresentati, la loro eventuale rilevanza penale e la necessità di ulteriori approfondimenti, nonché a individuare, nell'esercizio delle proprie prerogative, l'organo di polizia giudiziaria cui eventualmente delegare gli accertamenti.

Tale scelta non contiene alcuna valutazione negativa nei confronti della Guardia di Finanza e non presuppone che i rapporti istituzionali intercorrenti con il Comune di San Donà di Piave abbiano determinato o possano determinare un concreto condizionamento dell'attività del Corpo, circostanza che ALTVELOX non afferma e per la quale non dispone di elementi. La decisione di rivolgersi direttamente alla Procura della Repubblica di Venezia risponde invece all'esigenza di preservare, nell'interesse di tutte le istituzioni coinvolte, la piena trasparenza del procedimento e di evitare che rapporti istituzionali e patrimoniali legittimamente instaurati

possano essere utilizzati, anche soltanto sul piano della percezione pubblica, per mettere in discussione l'indipendenza degli accertamenti.

Proprio perché ALTVELOX riconosce la delicatezza e l'importanza delle funzioni svolte dalla Guardia di Finanza, ritiene che la tutela dell'autorevolezza del Corpo richieda particolare attenzione nelle situazioni in cui l'attività di verifica riguardi un ente locale con il quale siano contemporaneamente in corso rapporti istituzionali aventi anche contenuto patrimoniale. La trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Venezia consente quindi di rimettere ogni successiva determinazione all'Autorità giudiziaria, senza formulare indicazioni preventive sull'organo cui affidare gli approfondimenti e lasciando al pubblico ministero ogni valutazione circa le modalità dell'eventuale attività investigativa.

Quando l'organo chiamato a svolgere verifiche su una pubblica amministrazione intrattiene con quest'ultima rapporti istituzionali e patrimoniali, come quello oggi pubblicamente descritto, riteniamo infatti opportuno che siano adottate tutte le cautele necessarie affinché non possa essere messa in discussione, nemmeno sul piano della percezione esterna, la piena indipendenza dell'attività di controllo.

L'esigenza di salvaguardare l'imparzialità dell'azione amministrativa trova il proprio fondamento nell'art. 97 della Costituzione e assume particolare rilievo quando vengono esercitate funzioni di controllo, verifica e polizia economico-finanziaria, rispetto alle quali la fiducia del cittadino rappresenta un elemento essenziale del rapporto tra istituzioni e collettività. È proprio nell'interesse della Guardia di Finanza, oltre che dei soggetti che vi si rivolgono, che eventuali rapporti con le amministrazioni sottoposte a verifica siano organizzati in modo tale da non prestarsi a interpretazioni o dubbi che potrebbero essere evitati mediante adeguate cautele.

Per tali ragioni ALTVELOX sottopone formalmente la questione al Comandante Generale della Guardia di Finanza, al Comandante Regionale Veneto, al Ministro dell'Economia e delle Finanze e al Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, affinché, ciascuno nell'ambito delle rispettive attribuzioni e senza interferire con le competenze proprie dell'Autorità giudiziaria, venga valutato se la situazione rappresentata renda opportuna l'adozione di specifiche cautele organizzative nei casi in cui pervengano al Corpo esposti, segnalazioni o richieste di verifica aventi ad oggetto atti o condotte del Comune di San Donà di Piave.

In particolare, si chiede di valutare se, in presenza di segnalazioni riguardanti direttamente l'Amministrazione comunale interessata dal rapporto sopra descritto, possa risultare opportuno affidare gli eventuali accertamenti a strutture o articolazioni del Corpo poste in condizioni tali da assicurare un'adeguata separazione organizzativa rispetto al contesto

istituzionale locale, ferma restando l'autonomia dell'Autorità giudiziaria nell'individuazione dell'organo di polizia giudiziaria cui eventualmente delegare gli accertamenti.

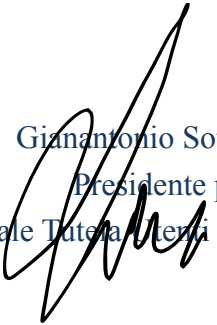
ALTVELOX chiede pertanto che la presente segnalazione venga acquisita agli atti e valutata per quanto di rispettiva competenza, verificando se siano già previste, o si ritenga opportuno adottare, misure idonee a preservare non soltanto l'effettiva imparzialità dell'attività di controllo, ma anche la sua chiara percezione all'esterno da parte dei cittadini, delle associazioni e degli altri soggetti che si rivolgono alle istituzioni per chiedere verifiche sull'operato di una pubblica amministrazione.

Si chiede altresì un formale riscontro scritto alla presente comunicazione, da trasmettere al domicilio digitale dell'Associazione, nel quale siano rappresentate, per quanto consentito dalle rispettive competenze, le valutazioni assunte sulla questione sottoposta e l'eventuale esistenza di misure organizzative già previste o ritenute opportune nei casi in cui l'attività di verifica riguardi amministrazioni con le quali siano in corso rapporti istituzionali o patrimoniali.

La richiesta di riscontro non è diretta ad acquisire informazioni relative a eventuali attività investigative in corso, né dati, atti o notizie coperti da segreto o comunque sottratti alla divulgazione, ma esclusivamente a conoscere la posizione istituzionale dei destinatari rispetto alla questione organizzativa e di opportunità rappresentata nella presente segnalazione.

Si precisa, infine, che la presente comunicazione ha carattere aperto e, secondo la prassi adottata da ALTVELOX nello svolgimento delle proprie attività associative di interesse collettivo, sarà resa pubblica nei suoi contenuti, ferma restando l'omissione o l'oscuramento di dati, atti o informazioni soggetti a limiti di riservatezza, segreto o comunque non suscettibili di diffusione. Tale modalità risponde all'esigenza di assicurare trasparenza sulle iniziative intraprese dall'Associazione e di consentire agli utenti della strada e ai cittadini di conoscere l'attività svolta nei rapporti con le pubbliche amministrazioni e con gli organi istituzionali destinatari delle segnalazioni.

Roma, 11 agosto 2026


Gianantonio Sottile Cervini
Presidente pro tempore
ALTVELOX – Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada

Prot. 782/2026

AL COMUNE DI SAN DONÀ DI PIAVE
Al Sindaco pro tempore Alberto Teso
Al Segretario Generale dott. Davide Alberto Vitelli
Al RPCT
Al Dirigente competente in materia di Patrimonio
PEC: protocollo.comune.sandonadipiave.ve@pecveneto.it

AL COMANDO PROVINCIALE
DELLA GUARDIA DI FINANZA DI VENEZIA
anche per il successivo inoltro alla Compagnia della Guardia di
Finanza di San Donà di Piave
PEC: VE0550000p@pec.gdf.it

AL REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO
VENETO DELLA GUARDIA DI FINANZA
PEC: VE0520000p@pec.gdf.it

ALL'AGENZIA DEL DEMANIO
Alla c.a. della Direzione Regionale Veneto
PEC: dre_Veneto@pce.agenziademanio.it

ALLA PREFETTURA
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI VENEZIA
Alla c.a. del Prefetto pro tempore dott. Darco Pellos
Alla c.a. del Nucleo di supporto all'ANBSC
PEC: protocollo.prefve@pec.interno.it

ALL'AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA
DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA – ANBSC
Alla c.a. del Direttore
Alla c.a. della Direzione competente per i beni immobili sequestrati e
confiscati
PEC: agenzia.nazionale@pec.anbisc.it

e, per conoscenza

AL COMANDANTE GENERALE
DELLA GUARDIA DI FINANZA
PEC: comando.generale@pec.gdf.it

AL COMANDANTE REGIONALE VENETO
DELLA GUARDIA DI FINANZA
PEC: ve0220000p@pec.gdf.it

AL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto
PEC: ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it

AL SEGRETARIO GENERALE
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PEC: usg@mailbox.governo.it

ALLA REGIONE DEL VENETO
Alla c.a. del Presidente pro tempore della Giunta regionale
PEC: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

OGGETTO: Istanza coordinata di accesso civico generalizzato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013 e, per quanto applicabile, di accesso documentale ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990. Immobile confiscato alla criminalità organizzata indicato pubblicamente come trasferito al Comune di San Donà di Piave e del quale è stata annunciata la destinazione ad alloggio di servizio della Guardia di Finanza. Conferimento della cittadinanza onoraria al Corpo nel maggio 2024 e successiva richiesta di disponibilità immobiliare secondo le informazioni rese pubbliche. Richiesta di acquisizione degli atti necessari alla ricostruzione dei relativi procedimenti.

Il sottoscritto Gianantonio Sottile Cervini, in proprio e nella qualità di Presidente pro tempore di ALTVELOX – Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada, con sede legale in Roma, Via degli Uffici del Vicario n. 43, C.F. 93064060259, con domicilio digitale presso la PEC altvelox@legalmail.it,

PREMESSO

che sono state recentemente rese pubbliche informazioni concernenti la destinazione di un appartamento confiscato alla criminalità organizzata, successivamente acquisito al patrimonio del Comune di San Donà di Piave, all'utilizzo quale alloggio di servizio della Guardia di Finanza, mediante un rapporto che prevederebbe il pagamento al Comune di un canone definito "agevolato" e il successivo impiego delle relative entrate per finalità sociali;

che, secondo quanto pubblicamente rappresentato, la vicenda avrebbe avuto origine da una richiesta formulata dalla Guardia di Finanza e avrebbe successivamente coinvolto anche l'Agenzia del Demanio, circostanza che rende necessario acquisire gli atti eventualmente formati o detenuti dalle amministrazioni interessate al fine di ricostruire il procedimento concretamente seguito, la compatibilità dell'utilizzazione annunciata con la destinazione

impressa al bene, le condizioni economiche previste e il titolo giuridico individuato per la sua messa a disposizione;

che il d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e, in particolare, l'art. 48, comma 3, lett. c), contempla, tra le modalità di destinazione degli immobili confiscati, il loro trasferimento per finalità istituzionali o sociali ovvero economiche, con vincolo di reimpiego dei proventi per finalità sociali, in via prioritaria al patrimonio indisponibile del Comune nel quale l'immobile è situato, assoggettandone destinazione, utilizzazione e gestione agli specifici vincoli e obblighi previsti dalla medesima disposizione;

che, proprio in considerazione della particolare natura del bene e della funzione pubblica connessa al riutilizzo dei patrimoni sottratti alla criminalità organizzata, appare di interesse pubblico conoscere il procedimento concretamente seguito, senza che la presente istanza presupponga alcun giudizio preventivo sulla legittimità della destinazione individuata dal Comune o sull'utilizzo dell'immobile da parte della Guardia di Finanza;

che l'accesso viene pertanto esercitato in via principale ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013, al fine di consentire un controllo diffuso sul perseguimento delle funzioni istituzionali, sull'impiego delle risorse e del patrimonio pubblico e sulla coerenza della gestione del bene con la particolare disciplina stabilita dal Codice antimafia e, per quanto ne ricorrano i presupposti, anche ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990 e del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184,

SULLA LEGITTIMAZIONE E SULL'INTERESSE DI ALTVELOX ALL'ACCESSO

La presente istanza è proposta da ALTVELOX – Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada non quale espressione di un interesse meramente esplorativo o di una generica curiosità nei confronti dell'attività amministrativa del Comune di San Donà di Piave, ma nell'ambito di una concreta e ormai articolata attività istituzionale dell'Associazione che, da tempo, interessa direttamente l'azione amministrativa dell'Ente, l'attività sanzionatoria svolta mediante dispositivi elettronici di rilevazione della velocità, la destinazione dei relativi proventi, l'impiego delle risorse pubbliche e i rapporti intercorsi tra il Comune e altre amministrazioni dello Stato, tra le quali la Guardia di Finanza.

Sotto un primo profilo, la richiesta è formulata ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, disposizione che riconosce a chiunque il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli sottoposti a obbligo di pubblicazione, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 5-bis del medesimo decreto. Per tale forma di accesso non è richiesta la titolarità di una posizione giuridica soggettiva differenziata né la dimostrazione di uno specifico interesse personale, essendo l'istituto

preordinato a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali, sull'utilizzo delle risorse pubbliche e sulla trasparenza dell'azione amministrativa.

La particolare natura del procedimento oggetto della presente istanza rafforza tale esigenza conoscitiva, trattandosi della gestione e della destinazione di un immobile definitivamente sottratto alla criminalità organizzata, acquisito al patrimonio pubblico e sottoposto alla disciplina speciale prevista dal d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. La conoscibilità degli atti relativi alla destinazione del bene, al titolo attraverso il quale esso viene posto nella disponibilità della Guardia di Finanza, alla determinazione del canone indicato pubblicamente come agevolato, alle valutazioni di congruità e alla destinazione delle somme percepite riguarda direttamente le modalità con le quali un bene confiscato viene restituito alla collettività e amministrato nel rispetto del vincolo pubblicistico derivante dalla confisca.

Anche qualora una delle Amministrazioni destinatarie ritenga di esaminare, in tutto o in parte, la presente domanda secondo la disciplina dell'accesso documentale prevista dagli artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, ALTVELOX è comunque titolare di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione specificamente collegata alla documentazione richiesta.

La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che, quando l'accesso documentale è esercitato da un'associazione portatrice di interessi diffusi, non è configurabile una legittimazione generale derivante dalla sola previsione statutaria, dovendo invece la documentazione richiesta risultare effettivamente necessaria o, quanto meno, strettamente funzionale al conseguimento delle finalità statutarie, secondo quanto affermato dal Consiglio di Stato, Sezione IV, con sentenza 14 dicembre 2021, n. 8333. Lo Statuto effettivamente qualifica ALTVELOX quale associazione nazionale dei consumatori utenti della strada.

Nel caso in esame il collegamento non è astratto, né è stato costruito successivamente alla conoscenza della vicenda relativa all'immobile confiscato.

ALTVELOX ha infatti già promosso, nel corso del tempo, una pluralità di denunce, esposti, istanze di accesso e richieste di verifica aventi ad oggetto atti e attività direttamente riferibili al Comune di San Donà di Piave e, in alcuni casi, iniziative e provvedimenti riconducibili alla posizione istituzionale del Sindaco pro tempore Alberto Teso.

Con particolare riferimento all'attività di accertamento elettronico della velocità, risultano iniziative formalmente assunte da ALTVELOX in data 21 ottobre 2024, 17 dicembre 2024, 26 aprile 2025, 10 giugno 2025, 18 settembre 2025 e 22 dicembre 2025, attraverso le quali l'Associazione ha chiesto alle diverse Autorità interessate di verificare i titoli tecnici e amministrativi posti a fondamento dell'impiego dei dispositivi utilizzati dal Comune, la loro

effettiva conformità alla disciplina sull'omologazione, i presupposti delle postazioni, la regolarità degli accertamenti e i conseguenti effetti economici sull'Ente e sui cittadini.

Le contestazioni hanno riguardato, tra l'altro, i rilevatori identificati negli atti acquisiti come VRS-EVO-T12-5-RS4, matricole n. 709 e n. 710, rispetto ai quali la documentazione precedentemente esaminata richiama il decreto ministeriale n. 271 dell'11 luglio 2023 quale titolo di approvazione, mentre ALTVELOX ha ripetutamente chiesto di conoscere e verificare il distinto titolo di omologazione e la corrispondenza dei singoli esemplari concretamente impiegati al prototipo ministeriale.

La questione ha assunto anche un rilevante contenuto economico. Dalle relazioni annuali trasmesse dal Comune per il periodo 2021-2025 risultano dichiarati proventi complessivi per violazioni al Codice della strada pari a euro 7.327.699,10, dei quali euro 4.485.034,18 riferiti alle violazioni dei limiti di velocità. Si tratta di importi di consistenza tale da rendere evidente che le verifiche richieste dall'Associazione non riguardano un episodio isolato, ma un'attività amministrativa continuativa capace di incidere in misura significativa sul bilancio comunale e, specularmente, sulla posizione economica di una pluralità di utenti della strada.

La sopravvenienza del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 8 giugno 2026, prot. n. 125 del 10 giugno 2026, non ha fatto venir meno l'interesse dell'Associazione alla verifica documentale delle apparecchiature concretamente utilizzate e degli atti sui quali il Comune fonda la prosecuzione dell'attività sanzionatoria, trattandosi di questioni già oggetto delle precedenti iniziative di ALTVELOX e direttamente incidenti sugli utenti della strada.

ALTVELOX non assume pertanto come dato acquisito che il semplice richiamo al D.M. n. 125/2026 risolva automaticamente ogni questione relativa alle apparecchiature comunali, ma chiede che sia documentalmente dimostrata la riferibilità della disciplina transitoria ai singoli esemplari utilizzati. Anche tale profilo conferma l'esistenza di un interesse associativo attuale alla conoscenza degli atti amministrativi e tecnici dai quali continuano a derivare accertamenti sanzionatori e introiti per il Comune.

Il rapporto tra ALTVELOX e l'Amministrazione comunale di San Donà di Piave ha inoltre assunto una dimensione giudiziaria direttamente collegata alle medesime contestazioni che costituiscono parte dell'attività istituzionale svolta dall'Associazione.

In data 5 novembre 2024 il Sindaco Alberto Teso presentava denuncia-querela nei confronti del Presidente di ALTVELOX in relazione alle iniziative, alle denunce e alle comunicazioni riguardanti, tra gli altri profili, l'utilizzo degli autovelox comunali. Da tale iniziativa ha avuto origine il procedimento iscritto presso l'Autorità giudiziaria di Belluno, nell'ambito del quale, a seguito della richiesta di archiviazione, risulta essere stata proposta opposizione dall'avvocato Martina Teso nell'interesse del Sindaco della Città di San Donà, Alberto Teso.

Negli atti relativi a tale fase processuale l'Avv. Martina Teso risulta indicata quale difensore dell'Avv. Alberto Teso sempre in qualità di sindaco. Nei precedenti atti dell'Associazione la professionista è stata indicata, salvo diversa risultanza documentale, quale sorella del Sindaco e operante nell'ambito del medesimo studio professionale. La circostanza non viene richiamata per sindacare la libera scelta del difensore, né per attribuire al rapporto familiare un significato di per sé irregolare, ma esclusivamente perché ALTVELOX aveva già ritenuto necessario chiarire documentalmente se l'attività difensiva fosse rimasta integralmente nella sfera personale dell'interessato oppure avesse determinato, direttamente o indirettamente, atti o oneri riconducibili all'Amministrazione comunale.

A tale scopo l'Associazione aveva richiesto al Comune copia di eventuali deliberazioni, determine, atti di conferimento dell'incarico, autorizzazioni, impegni di spesa, preventivi, fatture, mandati di pagamento, liquidazioni, rimborsi, polizze di tutela legale e ogni altro documento idoneo a chiarire se l'attività difensiva avesse comportato un intervento dell'Ente.

Il Comune, con nota prot. n. 0003635/2026 del 22 gennaio 2026, ha rappresentato che l'iniziativa giudiziaria sarebbe stata assunta da Alberto Teso "a titolo strettamente personale e non nella carica di Sindaco", escludendo il coinvolgimento di strumenti o risorse dell'Amministrazione comunale e dichiarando di non essere in possesso della documentazione richiesta. ALTVELOX prende atto di tale riscontro e, conseguentemente, non afferma l'esistenza di fatture, impegni di spesa, liquidazioni, rimborsi o altri oneri sostenuti dal Comune, non disponendo di elementi documentali che consentano una simile conclusione.

La vicenda conserva tuttavia rilievo ai fini della presente istanza sotto un profilo diverso, poiché la denuncia-querela e la successiva attività processuale traggono origine da contestazioni formulate dall'Associazione nei confronti dell'attività amministrativa e sanzionatoria del Comune. Non si tratta pertanto, con riferimento alla posizione di ALTVELOX, di una controversia estranea alle attività associative, essendo il procedimento sorto proprio in conseguenza delle denunce, degli accessi agli atti e delle comunicazioni attraverso le quali l'Associazione aveva chiesto verifiche sull'impiego degli strumenti elettronici di rilevazione della velocità e sulla gestione delle relative entrate.

A questo quadro si aggiunge il tema della gestione delle risorse comunali. Da dichiarazioni attribuite al Sindaco e pubblicate dalla stampa nel luglio 2026 risulta che il Comune organizza circa duecento appuntamenti ed eventi ogni anno, distribuiti tra il centro cittadino, il teatro, il centro culturale, le piazze, il parco fluviale, il museo e le frazioni, comprendendo iniziative cinematografiche, concerti, rappresentazioni teatrali, incontri culturali, mostre e ulteriori manifestazioni.

ALTVELOX non assume il numero o la frequenza di tali iniziative quale indice di irregolarità e non contesta la facoltà dell'Amministrazione di destinare risorse alla promozione culturale,

turistica e sociale del territorio. Il dato assume tuttavia rilievo sotto il profilo della trasparenza finanziaria, poiché un programma di tale ampiezza presuppone normalmente l'adozione di atti relativi ad affidamenti, forniture, servizi, utilizzo di strutture, sicurezza, comunicazione, personale e altre prestazioni, mentre le sole dichiarazioni pubbliche non consentono di conoscere il costo complessivo delle iniziative, i capitoli di bilancio interessati, la provenienza delle risorse, l'eventuale presenza di contributi pubblici o privati, sponsorizzazioni, introiti da biglietteria o altre forme di compartecipazione economica.

Non viene affermato che tali spese siano prive di copertura finanziaria, né che siano sostenute mediante i proventi derivanti dalle sanzioni al Codice della strada. Una simile conclusione non sarebbe possibile in assenza degli atti contabili. Proprio per questa ragione, tuttavia, la conoscenza delle fonti di finanziamento, dei vincoli gravanti sulle entrate e della concreta destinazione delle risorse assume rilievo per un'Associazione che ha già formalmente investito le Autorità competenti della verifica dei proventi sanzionatori dichiarati dal Comune e del loro effettivo utilizzo.

ALTVELOX ha infatti già sottoposto alla Guardia di Finanza un articolato esposto concernente il Comune di San Donà di Piave, chiedendo approfondimenti contabili, amministrativi, contrattuali e finanziari sulla consistenza dei proventi derivanti dalle sanzioni al Codice della strada, sulla loro destinazione, sui rapporti contrattuali connessi ai servizi di accertamento e sulla corrispondenza tra le somme dichiarate nelle relazioni ministeriali e le effettive movimentazioni di bilancio.

La successiva conoscenza dell'esistenza di un rapporto istituzionale e patrimoniale tra il medesimo Comune e la Guardia di Finanza, avente ad oggetto la disponibilità in favore del Corpo di un immobile confiscato alla criminalità organizzata e trasferito al patrimonio comunale, assume pertanto un rilievo concreto rispetto ad attività associative e richieste di verifica già formalmente avviate.

A ciò si aggiunge il conferimento, nel maggio 2024, della cittadinanza onoraria al Corpo della Guardia di Finanza e la notizia secondo cui, nel successivo mese di giugno, sarebbe stata rappresentata al Comune l'esigenza di reperire immobili destinati ad alloggi di servizio. ALTVELOX non attribuisce alla mera successione temporale alcun significato ulteriore rispetto a quello oggettivamente ricavabile dalle date e non prospetta, allo stato, l'esistenza di un collegamento tra le due iniziative. L'interesse dell'Associazione è precisamente quello di acquisire gli atti necessari a stabilire quando siano effettivamente iniziate le interlocuzioni relative alle esigenze immobiliari del Corpo, quando sia stato individuato lo specifico appartamento confiscato e se i rispettivi procedimenti si siano sviluppati in maniera autonoma.

La documentazione oggetto della presente istanza assume quindi una funzione concreta e immediata rispetto a vicende amministrative nelle quali ALTVELOX è già formalmente intervenuta e consente di ricostruire, sulla base di atti ufficiali, la natura e la cronologia dei rapporti instaurati tra le amministrazioni coinvolte, distinguendo gli elementi documentalmente accertabili dalle informazioni diffuse mediante dichiarazioni pubbliche o organi di stampa.

Non viene esercitato un controllo generalizzato e indistinto sull'operato del Comune. La richiesta è circoscritta a uno specifico immobile confiscato, al procedimento relativo alla sua destinazione, a un determinato rapporto istituzionale e patrimoniale con la Guardia di Finanza e a una sequenza temporale definita, il tutto inserito in un rapporto già esistente tra ALTVELOX e le amministrazioni interessate, caratterizzato da precedenti denunce, esposti, istanze di accesso e richieste di verifica.

La conoscenza dei documenti richiesti è pertanto necessaria affinché ALTVELOX possa svolgere ogni successiva valutazione sulla base degli atti amministrativi effettivamente formati, evitando supposizioni o ricostruzioni fondate su informazioni incomplete, e verificare il rispetto della disciplina relativa ai beni confiscati, delle regole sull'impiego e sulla rendicontazione delle risorse pubbliche e dei principi di imparzialità, buon andamento e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 della Costituzione.

Sussiste, pertanto, sia il presupposto generale previsto dall'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013, che rende l'accesso civico generalizzato esercitabile senza necessità di una particolare qualificazione soggettiva, sia, in via concorrente, il collegamento diretto, concreto e attuale richiesto dagli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990, atteso che gli atti richiesti risultano specificamente funzionali alla comprensione e alla prosecuzione di attività istituzionali già intraprese dall'Associazione nei confronti delle amministrazioni direttamente coinvolte.

Un eventuale diniego fondato genericamente sull'asserita carenza di legittimazione di ALTVELOX dovrebbe pertanto confrontarsi distintamente con i presupposti delle due forme di accesso esercitate e, quanto all'accesso documentale, con la sequenza delle iniziative già formalmente promosse dall'Associazione e con lo specifico collegamento esistente tra tali attività e i procedimenti amministrativi cui si riferiscono i documenti richiesti.

PRECISAZIONE SULL'OGGETTO E SULLA DELIMITAZIONE DELLA RICHIESTA

ALTVELOX intende circoscrivere la presente istanza ai soli documenti indispensabili per ricostruire, attraverso fonti amministrative ufficiali, due procedimenti temporalmente ravvicinati e verificare se essi siano rimasti completamente autonomi o se, al momento del

conferimento della cittadinanza onoraria al Corpo della Guardia di Finanza deliberato nel maggio 2024, fossero già state avviate interlocuzioni relative alle esigenze immobiliari della medesima amministrazione.

Secondo le informazioni pubblicamente diffuse, nel giugno 2024 la Guardia di Finanza avrebbe infatti rappresentato al Comune di San Donà di Piave l'esigenza di individuare immobili da destinare ad alloggi di servizio. Tale richiesta avrebbe successivamente condotto alla individuazione di un appartamento confiscato alla criminalità organizzata, già trasferito al patrimonio comunale, che verrebbe oggi messo a disposizione del Corpo mediante corresponsione di un canone indicato come agevolato.

La successione cronologica tra il conferimento della cittadinanza onoraria e la richiesta relativa agli immobili non costituisce, di per sé, elemento dal quale possa desumersi l'esistenza di alcun rapporto tra le due iniziative. ALTVELOX non formula tale affermazione. Proprio per evitare ricostruzioni fondate su semplici coincidenze temporali, appare necessario acquisire gli atti capaci di stabilire date, soggetti coinvolti e contenuto delle interlocuzioni.

La richiesta viene pertanto intenzionalmente limitata ai documenti di seguito individuati, escludendo ogni acquisizione indiscriminata di corrispondenza, agende, documentazione interna o informazioni operative della Guardia di Finanza non pertinenti all'oggetto.

A. DOCUMENTI RICHIESTI AL COMUNE DI SAN DONÀ DI PIAVE

Al Comune, quale proprietario e amministrazione che ha gestito il bene confiscato e deliberato la cittadinanza onoraria, si richiedono esclusivamente:

1. copia integrale della proposta e della deliberazione del Consiglio comunale, completa degli allegati e dei pareri eventualmente acquisiti, con la quale nel maggio 2024 è stata conferita la cittadinanza onoraria al Corpo della Guardia di Finanza;
2. copia delle comunicazioni protocollate intercorse tra il Comune e la Guardia di Finanza, nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 30 giugno 2024, limitatamente a quelle aventi ad oggetto il conferimento della cittadinanza onoraria, le celebrazioni istituzionali connesse e la disponibilità o ricerca di immobili o alloggi di servizio;
3. copia della prima richiesta, formalmente acquisita al protocollo comunale, con la quale la Guardia di Finanza abbia rappresentato l'esigenza di reperire un immobile o un alloggio di servizio nel territorio di San Donà di Piave, comprese eventuali comunicazioni anteriori qualora dalla stessa richiesta risulti che l'esigenza fosse già stata precedentemente rappresentata;
4. copia dell'atto o della comunicazione con cui, per la prima volta, sia stato individuato o proposto quale possibile soluzione lo specifico appartamento confiscato alla criminalità

organizzata, con indicazione della data e del soggetto che ne abbia prospettato l'utilizzazione;

5. copia del provvedimento ANBSC con il quale il bene è stato destinato e trasferito al Comune, limitatamente alle parti dalle quali risultino identificazione dell'immobile, destinazione impressa al bene e condizioni o vincoli posti a carico dell'Ente;
6. copia delle comunicazioni intercorse con ANBSC, Prefettura di Venezia e Agenzia del Demanio concernenti la possibilità di destinare lo specifico immobile alla Guardia di Finanza, comprese le eventuali autorizzazioni, assensi, prese d'atto o nulla osta;
7. copia della stima o valutazione utilizzata per individuare il valore locativo dell'immobile e dell'atto dal quale risultino l'importo del canone concordato, i criteri attraverso i quali lo stesso sia stato qualificato o determinato come agevolato e l'eventuale parere di congruità dell'Agenzia del Demanio;
8. copia dell'atto comunale che approva definitivamente la messa a disposizione dell'immobile alla Guardia di Finanza e copia del contratto, convenzione, concessione o diverso titolo giuridico già sottoscritto o, qualora non ancora perfezionato, del relativo schema approvato, limitatamente alle clausole concernenti durata, canone, spese, manutenzione, destinazione dell'immobile e impiego dei proventi percepiti dal Comune.

B. DOCUMENTI RICHIESTI ALLA GUARDIA DI FINANZA

Al Comando Provinciale di Venezia e al Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Veneto, ciascuno per i documenti effettivamente detenuti e senza duplicazioni, si richiedono esclusivamente:

1. copia della prima richiesta o nota, risalente al giugno 2024 o ad altra data antecedente, con la quale sia stata formalmente rappresentata al Comune di San Donà di Piave l'esigenza di individuare uno o più immobili da destinare ad alloggio di servizio;
2. copia dell'atto amministrativo, relazione di fabbisogno o altro documento con il quale sia stata formalmente individuata e motivata l'esigenza logistica o abitativa posta alla base della richiesta, con oscuramento di ogni informazione operativa o relativa alla sicurezza non necessaria alla comprensione della scelta amministrativa;
3. copia delle comunicazioni intercorse con il Comune di San Donà di Piave nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 30 giugno 2024, esclusivamente nella parte in cui riguardino il conferimento della cittadinanza onoraria al Corpo, le relative iniziative istituzionali e la contestuale o successiva richiesta di immobili o alloggi di servizio;
4. copia dell'atto con il quale la Guardia di Finanza abbia manifestato interesse o assenso rispetto allo specifico appartamento confiscato successivamente individuato dal Comune e delle comunicazioni con l'Agenzia del Demanio concernenti l'idoneità dell'immobile e le condizioni economiche della sua utilizzazione;

5. copia dell'atto con cui sia stato approvato il canone o il diverso corrispettivo, autorizzata la relativa spesa e approvata la stipulazione del contratto, convenzione o altro titolo mediante il quale l'immobile verrà posto nella disponibilità della Guardia di Finanza.

Non vengono richiesti dati riguardanti consistenza organica, identità dei militari destinati all'alloggio, organizzazione dei servizi, dispositivi di sicurezza, modalità operative o altre informazioni estranee alla verifica amministrativa e patrimoniale oggetto dell'istanza.

C. DOCUMENTI RICHIESTI ALL'AGENZIA DEL DEMANIO – DIREZIONE REGIONALE VENETO

All'Agenzia del Demanio si richiedono esclusivamente:

1. copia della richiesta con la quale il Comune o la Guardia di Finanza ha interessato per la prima volta la Direzione Regionale Veneto in relazione allo specifico appartamento;
2. copia della relazione, stima o valutazione effettuata sull'immobile e del parere di congruità relativo al canone o al diverso corrispettivo previsto;
3. copia dell'eventuale nulla osta, autorizzazione o atto conclusivo con il quale sia stata ritenuta procedibile la messa a disposizione dell'immobile alla Guardia di Finanza;
4. copia delle sole comunicazioni con Comune e Guardia di Finanza necessarie a comprendere la determinazione del canone agevolato e il titolo giuridico individuato per l'utilizzazione del bene.

D. DOCUMENTI RICHIESTI ALL'ANBSC

All'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata si richiedono esclusivamente:

1. copia del provvedimento di destinazione e trasferimento dello specifico immobile al Comune di San Donà di Piave, con particolare riferimento alla destinazione impressa al bene e agli obblighi posti a carico dell'Ente territoriale;
2. copia di eventuali richieste o comunicazioni ricevute dal Comune, dalla Prefettura, dall'Agenzia del Demanio o dalla Guardia di Finanza concernenti la successiva destinazione dell'immobile ad alloggio di servizio;
3. copia dell'eventuale atto con il quale l'ANBSC abbia autorizzato, assentito, preso atto o comunque valutato tale nuova utilizzazione, ovvero attestazione dell'assenza, presso l'Agenzia, di atti di tale natura.

E. DOCUMENTI RICHIESTI ALLA PREFETTURA DI VENEZIA – NUCLEO DI SUPPORTO ALL'ANBSC

Alla Prefettura di Venezia si richiede esclusivamente di trasmettere copia degli eventuali atti, verbali o comunicazioni detenuti dal Nucleo di supporto all'ANBSC concernenti lo specifico immobile e la sua destinazione alla Guardia di Finanza, oppure di attestare, in assenza di tali documenti, che il Nucleo non è stato interessato della vicenda.

FINALITÀ DELLA RICHIESTA E COLLEGAMENTO TRA I DUE PROCEDIMENTI

La documentazione richiesta è stata circoscritta agli atti strettamente necessari per ricostruire, sulla base di elementi amministrativi verificabili, la successione temporale dei procedimenti interessati e i rapporti intercorsi tra le amministrazioni coinvolte.

In particolare, ALTVELOX intende accertare quando sia stato avviato il procedimento per il conferimento della cittadinanza onoraria al Corpo della Guardia di Finanza; quando sia stata rappresentata per la prima volta al Comune di San Donà di Piave l'esigenza di disporre di un immobile da destinare ad alloggio di servizio; in quale momento sia stato individuato lo specifico appartamento confiscato alla criminalità organizzata; quali amministrazioni siano intervenute nella relativa istruttoria e attraverso quale procedimento siano state definite la forma giuridica dell'utilizzazione e le condizioni economiche, compreso il canone pubblicamente indicato come agevolato.

Non viene richiesto alle amministrazioni destinatarie di esprimere giudizi, fornire spiegazioni ulteriori rispetto a quelle contenute negli atti o predisporre nuove elaborazioni. L'interesse dell'Associazione è rivolto esclusivamente alla documentazione già formata e detenuta dalla quale sia possibile ricostruire oggettivamente tali circostanze.

La vicinanza temporale tra il conferimento della cittadinanza onoraria e la successiva richiesta relativa agli alloggi di servizio non viene assunta da ALTVELOX quale elemento dimostrativo di un collegamento tra le due iniziative. Proprio per evitare conclusioni fondate su coincidenze cronologiche o informazioni incomplete, appare necessario acquisire gli atti dai quali possa risultare se i due procedimenti siano sorti e si siano sviluppati autonomamente oppure se, al momento del conferimento del riconoscimento, fossero già in corso interlocuzioni concernenti le esigenze immobiliari della Guardia di Finanza.

Qualora la documentazione dimostri la piena autonomia temporale e procedimentale delle due vicende, tale circostanza consentirà di escludere documentalmente ogni collegamento. Qualora, invece, emergano interlocuzioni anteriori o contestuali, il relativo significato potrà

essere valutato esclusivamente sulla base del loro effettivo contenuto, senza anticipare conclusioni che, allo stato, ALTVELOX non formula.

L'interesse alla conoscenza assume inoltre carattere concreto e attuale in ragione delle iniziative già intraprese dall'Associazione con riferimento al Comune di San Donà di Piave e delle verifiche già richieste alla Guardia di Finanza su atti amministrativi, contrattuali, contabili e finanziari riferibili allo stesso Ente. La ricostruzione della natura e della cronologia dei rapporti istituzionali e patrimoniali successivamente instaurati tra le due amministrazioni risulta pertanto direttamente collegata ad attività associative già formalmente avviate.

CONCLUSIONI

Per le ragioni esposte, ALTVELOX chiede che ciascuna Amministrazione destinataria provveda al riscontro della presente istanza con riferimento agli atti dalla stessa formati o detenuti, trasmettendo la documentazione richiesta in formato digitale all'indirizzo PEC altvelox@legalmail.it.

Qualora taluni documenti risultino nella disponibilità esclusiva di altra amministrazione o di altro soggetto pubblico, si chiede di darne indicazione, ove conosciuta, precisando l'ente presso il quale gli stessi risultino detenuti. Qualora, invece, determinati atti non risultino formati o detenuti, si chiede che tale circostanza venga espressamente comunicata nel riscontro.

Nell'ipotesi in cui singoli documenti contengano dati o informazioni sottratti all'accesso, ovvero la cui divulgazione possa determinare uno dei pregiudizi concretamente individuati dall'art. 5-bis del d.lgs. n. 33/2013, si chiede di applicare il principio dell'accesso parziale previsto dal comma 4 della medesima disposizione, mediante oscuramento delle sole parti effettivamente interessate dal limite e trasmissione della restante documentazione. L'eventuale limitazione o diniego dovrà pertanto essere riferito ai singoli documenti o alle specifiche informazioni interessate e adeguatamente motivato.

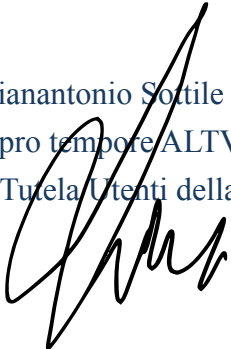
Si richiama il termine di trenta giorni previsto dall'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 33/2013 per la conclusione del procedimento di accesso civico generalizzato, fatta salva l'eventuale sospensione prevista dal comma 5 della medesima disposizione in presenza di controinteressati. Per la parte della richiesta esaminata secondo la disciplina dell'accesso documentale, il procedimento deve parimenti concludersi nel termine di trenta giorni ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D.P.R. n. 184/2006, ferme restando le disposizioni applicabili in caso di richiesta irregolare o incompleta.

ALTVELOX non formula allo stato alcuna contestazione preventiva in ordine alla legittimità dei provvedimenti adottati, né prospetta l'esistenza di rapporti impropri o condizionamenti tra le amministrazioni coinvolte. La presente istanza è finalizzata precisamente ad acquisire gli elementi documentali necessari affinché ogni successiva valutazione possa essere fondata sugli atti effettivamente formati e non su informazioni parziali, comunicazioni pubbliche o mere supposizioni.

All'esito dell'esame della documentazione acquisita, ALTVELOX si riserva ogni ulteriore iniziativa consentita dall'ordinamento che risulti giustificata dagli elementi oggettivamente emersi.

Roma, 12 agosto 2026

Gianantonio Sottile Cervini
Presidente pro tempore ALTVELOX
Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada



Prot.914/2026

AL COMUNE DI SAN DONÀ DI PIAVE
Al Sindaco pro tempore Alberto Teso
Al Segretario Generale dott. Davide Alberto Vitelli
Al RPCT
Al Dirigente competente in materia di Patrimonio
PEC: protocollo.comune.sandonadipiave.ve@pecveneto.it

AL COMANDO PROVINCIALE
DELLA GUARDIA DI FINANZA DI VENEZIA
PEC: VE0550000p@pec.gdf.it

AL REPARTO TECNICO LOGISTICO
AMMINISTRATIVO VENETO
DELLA GUARDIA DI FINANZA
PEC: VE0520000p@pec.gdf.it

ALL'AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Veneto
PEC: dre_Veneto@pce.agenziademanio.it

ALLA PREFETTURA
U.T.G. DI VENEZIA
Al Prefetto pro tempore dott. Darco Pellos
Al Nucleo di supporto all'ANBSC
PEC: protocollo.prefve@pec.interno.it

ALL'AGENZIA NAZIONALE
PER L'AMMINISTRAZIONE
E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI
E CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
Al Direttore
Alla Direzione competente
per i beni immobili sequestrati e confiscati
PEC: agenzia.nazionale@pec.anbsc.it

AL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto
PEC: ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it

AL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PEC: riesameRPCT@pec.governo.it

AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
presso la PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo
PEC: commissione.accesso@mailbox.governo.it

e, per conoscenza

AL COMANDANTE GENERALE
DELLA GUARDIA DI FINANZA
PEC: comando.generale@pec.gdf.it

AL COMANDANTE REGIONALE VENETO
DELLA GUARDIA DI FINANZA
PEC: ve0220000p@pec.gdf.it

ALLA REGIONE DEL VENETO
Al Presidente pro tempore della Giunta regionale
PEC: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

OGGETTO: Rettifica e regolarizzazione della trasmissione dell'istanza ALTVELOX prot. n. 782/2026 del 12 agosto 2026. Conferma dell'avvenuto perfezionamento della richiesta mediante la trasmissione del 16 settembre 2026. Conferma del ricorso già proposto avverso il diniego espresso dell'ANBSC. Immobile confiscato alla criminalità organizzata destinato ad alloggio di servizio della Guardia di Finanza.

Il sottoscritto Gianantonio Sottile Cervini, in proprio e nella qualità di Presidente pro tempore di ALTVELOX – Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada, con domicilio digitale presso la PEC altvelox@legalmail.it, fa seguito all'istanza prot. n. 782/2026 datata 12 agosto 2026, alla successiva comunicazione prot. n. 912/2026 del 16 settembre 2026, al riscontro successivamente pervenuto dall'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, al ricorso già presentato alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi e, da ultimo, alla nota della Prefettura di Venezia prot. uscita n. 0089427 del 22 settembre 2026.

La verifica interna sulla procedura di trasmissione dell'istanza prot. n. 782/2026 del 12 agosto 2026 era già stata avviata a seguito del primo riscontro ricevuto dall'ANBSC, che aveva rappresentato come la predetta istanza non risultasse pervenuta alla propria casella PEC e fosse stata acquisita soltanto in data 16 settembre 2026 quale allegato alla successiva nota

ALTVELOX prot. n. 912/2026. Tale circostanza aveva imposto di approfondire la corretta esecuzione dell'invio originariamente predisposto.

Il controllo tecnico con il gestore del nostro indirizzo PEC si è definitivamente concluso in concomitanza della comunicazione odierna della Prefettura di Venezia, prot. uscita n. 0089427 del 22 settembre 2026, con la quale anche tale Amministrazione ha confermato che la nota prot. n. 782/2026 del 12 agosto 2026 non risultava pervenuta. Il riscontro convergente delle due Amministrazioni con i dati del nostro gestore hanno consentito di accertare che, per un errore intervenuto nella procedura di invio, il messaggio PEC predisposto in data 12 agosto 2026 non era stato effettivamente inoltrato dal servizio utilizzato e, conseguentemente, non era stato consegnato alle Amministrazioni destinatarie.

ALTVELOX si scusa per il disagio, del quale si è avuta certezza soltanto a seguito delle verifiche effettuate dopo le comunicazioni ricevute, e ritiene corretto rappresentare immediatamente la circostanza a tutti i soggetti interessati, così da evitare qualsiasi equivoco sulla cronologia effettiva delle trasmissioni.

Deve tuttavia essere precisato che tale circostanza non determina alcuna necessità di ripresentare ex novo l'istanza, poiché la stessa è stata integralmente allegata alla successiva comunicazione ALTVELOX prot. n. 912/2026 del 16 settembre 2026 che si dimette con rispettive ricevute di invio e ricezione e, da tale data, è stata certamente portata a conoscenza delle Amministrazioni destinatarie.

La stessa ANBSC ha espressamente attestato di avere acquisito la nota del 16 settembre 2026 al proprio protocollo n. 2026-0078043 e di avere ricevuto, quale allegato alla medesima, l'istanza prot. n. 782/2026. È quindi documentalmente certo che almeno dal 16 settembre 2026 l'istanza era nella piena disponibilità dell'Agenzia, circostanza che ha consentito alla stessa di esaminarla e di adottare un formale provvedimento di non accoglimento.

Per tale ragione ALTVELOX prende atto che ogni riferimento contenuto nella nota del 16 settembre 2026 al precedente decorso dei termini decorrenti dal 12 agosto deve intendersi rettificato. I termini del procedimento devono essere riferiti alla data di effettiva ricezione dell'istanza, individuata nel 16 settembre 2026, salva naturalmente la diversa data di ricezione eventualmente documentabile da parte di ciascuna delle altre Amministrazioni destinatarie.

La presente precisazione riguarda esclusivamente il momento della trasmissione dell'istanza e non modifica in alcun modo il contenuto sostanziale della richiesta di accesso, che rimane integralmente confermata in ogni sua parte.

Parimenti, resta integralmente fermo il ricorso già proposto alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi avverso il diniego espresso dall'ANBSC. Tale ricorso, infatti, non trova il proprio fondamento nel precedente mancato riscontro o nella pretesa decorrenza dei termini dal 12 agosto 2026, ma nel successivo provvedimento espresso con il quale l'ANBSC,

dopo avere certamente acquisito ed esaminato l'istanza in data 16 settembre 2026, ne ha dichiarato la non accoglibilità sotto il profilo dell'individuazione del bene e della legittimazione all'accesso documentale.

La sopravvenuta verifica dell'errore materiale relativo alla prima trasmissione non modifica pertanto né l'oggetto né i presupposti del ricorso già presentato, che resta integralmente confermato sulla base del diniego espresso effettivamente ricevuto e delle contestazioni già sottoposte alla Commissione ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990.

La presente comunicazione viene conseguentemente trasmessa anche alla Commissione per l'accesso affinché sia acquisita al procedimento quale mera precisazione della cronologia delle trasmissioni, senza rinuncia, modifica o riduzione delle domande formulate nel ricorso e senza che possa essere interpretata quale venir meno dell'interesse alla relativa decisione.

Resta altresì ferma, per quanto riguarda la componente dell'istanza formulata ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013, ogni distinta iniziativa e tutela prevista dall'ordinamento rispetto alle determinazioni eventualmente adottate dalle Amministrazioni competenti.

Quanto alle altre Amministrazioni destinatarie dell'istanza, ALTVELOX resta pertanto in attesa dei rispettivi riscontri, ciascuno per la parte di documentazione detenuta e per le competenze proprie, non potendo il provvedimento adottato dall'ANBSC evidentemente esaurire o sostituire le autonome determinazioni richieste agli altri soggetti pubblici coinvolti.

Si invita quindi ciascuna Amministrazione che non abbia ancora provveduto a prendere atto che l'istanza prot. n. 782/2026 è stata comunque ricevuta quale allegato alla comunicazione del 16 settembre 2026 e a procedere alla relativa istruttoria, comunicando gli atti detenuti, l'eventuale inesistenza o indisponibilità di singoli documenti e ogni eventuale ragione normativa ostativa all'ostensione totale o parziale.

Per completezza documentale e al solo fine di evitare ulteriori incertezze, vengono nuovamente allegati alla presente l'istanza originaria del 12 agosto 2026 e la comunicazione del 16 settembre 2026. Ringraziamo ANBSC e la Prefettura di Venezia per le segnalazioni che hanno consentito di accertare l'anomalia della prima trasmissione e di procedere alla presente puntualizzazione. Ogni comunicazione e documentazione relativa ai procedimenti dovrà essere trasmessa esclusivamente al domicilio digitale di ALTVELOX – Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada, PEC altvelox@legalmail.it.

ALLEGATI

1. Istanza ALTVELOX prot. n. 782/2026 datata 12 agosto 2026.
2. Nota ALTVELOX prot. n. 912/2026 del 16 settembre 2026, con relativi allegati.
3. Copia dello statuto ALTVELOX.
4. Documento di identità del sottoscritto.

Roma, 22 settembre 2026

Gianantonio Sottile Cervini
Presidente pro tempore ALTVELOX
Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada

